

Edizione  
in lingua italiana

## Legislazione

### Sommario

#### I *Atti per i quali la pubblicazione è una condizione di applicabilità*

Regolamento (CEE) n. 2306/87 della Commissione, del 31 luglio 1987, che fissa i prelievi all'importazione applicabili ai cereali, alle farine, alle semole e ai semolini di frumento o di segala .....	1
Regolamento (CEE) n. 2307/87 della Commissione, del 31 luglio 1987, che fissa i supplementi da aggiungere ai prelievi all'importazione per i cereali, le farine e il malto .....	3
Regolamento (CEE) n. 2308/87 della Commissione, del 31 luglio 1987, che fissa i prelievi all'importazione applicabili al riso e alle rotture di riso .....	5
Regolamento (CEE) n. 2309/87 della Commissione, del 31 luglio 1987, che fissa i supplementi da aggiungere ai prelievi all'importazione per il riso e le rotture di riso .....	7
Regolamento (CEE) n. 2310/87 della Commissione, del 31 luglio 1987, che modifica i tassi di conversione agricoli specifici applicabili nel settore del riso .....	9
Regolamento (CEE) n. 2311/87 della Commissione, del 31 luglio 1987, che fissa le restituzioni applicabili all'esportazione dei prodotti trasformati a base di cereali e di riso .....	11
Regolamento (CEE) n. 2312/87 della Commissione, del 31 luglio 1987, che fissa le restituzioni applicabili all'esportazione degli alimenti composti a base di cereali per gli animali .....	17
Regolamento (CEE) n. 2313/87 della Commissione, del 31 luglio 1987, che fissa le restituzioni all'esportazione del riso e delle rotture di riso .....	20
Regolamento (CEE) n. 2314/87 della Commissione, del 30 luglio 1987, che fissa il correttivo applicabile alla restituzione per il riso e le rotture di riso .....	23
Regolamento (CEE) n. 2315/87 della Commissione, del 31 luglio 1987, che fissa i prelievi all'importazione per gli sciroppi e per taluni altri prodotti del settore dello zucchero .....	25

Prezzo : Lire 13 400

(segue)

Gli atti i cui titoli sono stampati in caratteri chiari appartengono alla gestione corrente: Essi sono adottati nel quadro della politica agricola ed hanno generalmente una durata di validità limitata.

I titoli degli altri atti sono stampati in grassetto e preceduti da un asterisco.

Spedizione in abbonamento postale gruppo I / 70 % — Milano.

Regolamento (CEE) n. 2316/87 della Commissione, del 31 luglio 1987, che fissa le restituzioni all'esportazione per gli sciroppi ed alcuni altri prodotti del settore dello zucchero esportati come tali .....	27
Regolamento (CEE) n. 2317/87 della Commissione, del 31 luglio 1987, che fissa il prelievo ridotto applicabile all'importazione in Portogallo di taluni quantitativi di zucchero greggio destinati alle raffinerie portoghesi .....	29
Regolamento (CEE) n. 2318/87 della Commissione, del 31 luglio 1987, che fissa le restituzioni all'esportazione per i semi oleosi .....	30
Regolamento (CEE) n. 2319/87 della Commissione, del 31 luglio 1987, che fissa l'importo dell'aiuto per i foraggi essiccati .....	33
Regolamento (CEE) n. 2320/87 della Commissione, del 31 luglio 1987, che fissa l'importo dell'aiuto per i semi di soia .....	36
Regolamento (CEE) n. 2321/87 della Commissione, del 31 luglio 1987, che fissa l'importo dell'integrazione per il cotone .....	38
Regolamento (CEE) n. 2322/87 della Commissione, del 31 luglio 1987, che fissa l'importo dell'aiuto per i piselli, le fave, le favette e i lupini dolci impiegati nell'alimentazione degli animali .....	39
Regolamento (CEE) n. 2323/87 della Commissione, del 31 luglio 1987, che fissa l'importo dell'integrazione nel settore dei semi oleosi .....	41
* Regolamento (CEE) n. 2324/87 della Commissione, del 28 luglio 1987, che modifica il regolamento (CEE) n. 2409/86 relativo alla vendita di burro all'intervento destinato in particolare ad essere incorporato negli alimenti composti per animali .....	48
* Regolamento (CEE) n. 2325/87 della Commissione, del 31 luglio 1987, che modifica il regolamento (CEE) n. 2819/79 che sottopone ad un regime di sorveglianza comunitaria le importazioni di taluni prodotti tessili originari di alcuni paesi terzi .....	49
* Regolamento (CEE) n. 2326/87 della Commissione, del 31 luglio 1987, relativo al regime da applicare alle importazioni in Italia di alcuni prodotti tessili (categoria 41) originari della Corea del Sud .....	50
Regolamento (CEE) n. 2327/87 della Commissione, del 31 luglio 1987, che proroga la sospensione della fissazione anticipata delle restituzioni all'esportazione di alcuni cereali esportati sotto forma di paste alimentari .....	52
* Regolamento (CEE) n. 2328/87 della Commissione, del 31 luglio 1987, che modifica il regolamento (CEE) n. 4100/86 che fissa, ai fini della compensazione finanziaria e dell'anticipo corrispondente, il valore forfettario dei prodotti della pesca ritirati dal mercato nella campagna di pesca 1987 .....	53
* Regolamento (CEE) n. 2329/87 della Commissione, del 31 luglio 1987, che modifica il regolamento (CEE) n. 2705/86 in ordine a talune modalità di applicazione della distillazione obbligatoria prevista dall'articolo 36 del regolamento (CEE) n. 822/87 del Consiglio per la campagna 1986/1987 ...	55
* Regolamento (CEE) n. 2330/87 della Commissione, del 30 luglio 1987, recante modalità particolari per l'esportazione di prodotti da fornire a titolo di aiuto alimentare comunitario .....	56
* Regolamento (CEE) n. 2331/87 della Commissione, del 31 luglio 1987, che modifica il regolamento (CEE) n. 3154/85 recante modalità per l'applicazione amministrativa degli importi compensativi monetari .....	58
* Regolamento (CEE) n. 2332/87 della Commissione, del 29 luglio 1987, che fissa, per la campagna di commercializzazione 1987/1988, i prezzi d'entrata nel settore del riso .....	59
* Regolamento (CEE) n. 2333/87 della Commissione, del 29 luglio 1987, che fissa gli importi compensativi adesione applicabili nel settore del riso per la campagna 1987/1988, nonché i coefficienti da prendere in considerazione per il calcolo degli importi applicabili a taluni prodotti trasformati .....	61

* Regolamento (CEE) n. 2334/87 della Commissione, del 31 luglio 1987, che modifica il regolamento (CEE) n. 1528/78 recante modalità di applicazione del regime di aiuti per i foraggi essiccati .....	63
* Regolamento (CEE) n. 2335/87 della Commissione, del 31 luglio 1987, che modifica il regolamento (CEE) n. 1146/86 che adotta misure di salvaguardia all'importazione di patate dolci .....	65
* Regolamento (CEE) n. 2336/87 della Commissione, del 30 luglio 1987, che ripristina la riscossione dei dazi doganali applicabili all'urea con tenore di azoto superiore a 45 % in peso del prodotto anidro allo stato secco, della sottovoce 31.02 B della tariffa doganale comune, originari del Venezuela beneficiario delle preferenze tariffarie previste dal regolamento (CEE) n. 3924/86 del Consiglio .....	66
* Regolamento (CEE) n. 2337/87 della Commissione, del 30 luglio 1987, recante concessione di un aiuto per il ricollocamento dei vini da tavola per i quali sono stati conclusi contratti di magazzinaggio a lungo termine durante la campagna vitivinicola 1986/1987 .....	67
Regolamento (CEE) n. 2338/87 della Commissione, del 31 luglio 1987, che fissa il correttivo applicabile alla restituzione per i cereali .....	69
Regolamento (CEE) n. 2339/87 della Commissione, del 31 luglio 1987, che fissa il correttivo applicabile alla restituzione per il malto .....	71
Regolamento (CEE) n. 2340/87 della Commissione, del 31 luglio 1987, che fissa le restituzioni applicabili all'esportazione per il malto .....	73
Regolamento (CEE) n. 2341/87 della Commissione, del 31 luglio 1987, che fissa i tassi delle restituzioni applicabili a taluni prodotti lattiero-caseari esportati sotto forma di merci non comprese nell'allegato II del trattato .....	75
Regolamento (CEE) n. 2342/87 della Commissione, del 31 luglio 1987, che fissa i tassi delle restituzioni applicabili a taluni prodotti del settore dello zucchero esportati sotto forma di merci non comprese nell'allegato II del trattato .....	77
Regolamento (CEE) n. 2343/87 della Commissione, del 31 luglio 1987, che fissa i tassi delle restituzioni applicabili, a taluni prodotti dei settori dei cereali e del riso esportati sotto forma di merci non comprese nell'allegato II del trattato .....	80
Regolamento (CEE) n. 2344/87 della Commissione, del 31 luglio 1987, che modifica le restituzioni all'esportazione dello zucchero bianco e dello zucchero greggio come tali .....	83
* Regolamento (CEE) n. 2345/87 della Commissione, del 30 luglio 1987, che determina, per gli Stati membri, la perdita stimata di reddito, nonché l'importo stimato del premio pagabile per pecora e per capra per la campagna 1987 .....	85
* Nota della Commissione .....	88

## I

*(Atti per i quali la pubblicazione è una condizione di applicabilità)*

**REGOLAMENTO (CEE) N. 2306/87 DELLA COMMISSIONE**

**del 31 luglio 1987**

**che fissa i prelievi all'importazione applicabili ai cereali, alle farine, alle semole e ai semolini di frumento o di segala**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto l'atto d'adesione della Spagna e del Portogallo,

visto il regolamento (CEE) n. 2727/75 del Consiglio, del 29 ottobre 1975, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali<sup>(1)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1900/87<sup>(2)</sup>, in particolare l'articolo 13, paragrafo 5,

visto il regolamento (CEE) n. 1676/85 del Consiglio, dell'11 giugno 1985, relativo al valore dell'unità di conto e ai tassi di cambio da applicare nel quadro della politica agricola comune<sup>(3)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1636/87<sup>(4)</sup>, in particolare l'articolo 3,

visto il parere del comitato monetario,

considerando che i prelievi applicabili all'importazione dei cereali, delle farine di grano o di segala e delle semole e semolini di grano sono stati fissati dal regolamento (CEE) n. 1944/87 della Commissione<sup>(5)</sup> e dai successivi regolamenti modificativi;

considerando che, al fine di permettere il normale funzionamento del regime dei prelievi, occorre applicare per il calcolo di questi ultimi:

— per le monete che restano tra di esse all'interno di uno scarto istantaneo massimo in contanti di 2,25 %, un tasso di conversione basato sul loro tasso centrale, cui

si applica il fattore di correzione previsto dall'articolo 3, paragrafo 1, ultimo comma, del regolamento (CEE) n. 1676/85,

— per le altre monete, un tasso di conversione basato sulla media aritmetica dei tassi di cambio in contanti di ciascuna di tali monete, constatati durante un periodo determinato, in rapporto alle monete della Comunità di cui al trattino precedente e del predetto coefficiente;

che tali corsi di cambio sono quelli constatati il 30 luglio 1987;

considerando che il predetto fattore di correzione si applica a tutti gli elementi di calcolo dei prelievi, inclusi i coefficienti di equivalenza;

considerando che l'applicazione delle modalità di cui al regolamento (CEE) n. 1944/87 ai prezzi d'offerta e ai corsi odierni, di cui la Commissione ha conoscenza, conduce a modificare i prelievi attualmente in vigore conformemente all'allegato al presente regolamento,

**HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:**

*Articolo 1*

I prelievi da riscuotere all'importazione dei prodotti di cui all'articolo 1, lettere a), b), e c), del regolamento (CEE) n. 2727/75 sono fissati nell'allegato.

*Articolo 2*

Il presente regolamento entra in vigore il 1° agosto 1987.

<sup>(1)</sup> GU n. L 281 dell'11. 11. 1975, pag. 1.

<sup>(2)</sup> GU n. L 182 del 3. 7. 1987, pag. 40.

<sup>(3)</sup> GU n. L 164 del 24. 6. 1985, pag. 1.

<sup>(4)</sup> GU n. L 153 del 13. 6. 1987, pag. 1.

<sup>(5)</sup> GU n. L 185 del 4. 7. 1987, pag. 38.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 31 luglio 1987.

*Per la Commissione*

Frans ANDRIESEN

*Vicepresidente*

**ALLEGATO**

**al regolamento della Commissione, del 31 luglio 1987, che fissa i prelievi all'importazione applicabili ai cereali, alle farine, alle semole e ai semolini di frumento o di segala**

(ECU/t)

Numero della tariffa doganale comune	Designazione delle merci	Prelievi	
		Portogallo	Paesi terzi
10.01 B I	Frumento tenero e frumento segalato	—	183,39
10.01 B II	Frumento duro	34,54	239,16 <sup>(1)</sup> <sup>(2)</sup>
10.02	Segala	28,12	156,60 <sup>(3)</sup>
10.03	Orzo	26,43	173,51
10.04	Avena	82,74	128,02
10.05 B	Granturco, diverso dal granturco ibrido destinato alla semina	5,29	179,29 <sup>(2)</sup> <sup>(3)</sup> <sup>(4)</sup>
10.07 A	Grano saraceno	26,43	114,11
10.07 B	Miglio	26,43	107,47 <sup>(5)</sup>
10.07 C II	Sorgo, diverso dal sorgo ibrido destinato alla semina	29,71	182,71 <sup>(4)</sup> <sup>(6)</sup>
10.07 D I	Triticale	<sup>(7)</sup>	<sup>(7)</sup>
10.07 D II	Altri cereali	26,43	29,01 <sup>(5)</sup>
11.01 A	Farine di frumento o di frumento segalato	13,50	269,97
11.01 B	Farine di segala	52,59	232,46
11.02 A I a)	Semole e semolini di frumento duro	66,62	383,78
11.02 A I b)	Semole e semolini di frumento tenero	14,34	291,33

<sup>(1)</sup> Per il frumento duro originario del Marocco, trasportato direttamente da tale paese nella Comunità, il prelievo è diminuito di 0,60 ECU/t.

<sup>(2)</sup> Ai sensi del regolamento (CEE) n. 486/85 del Consiglio i prelievi non sono applicati ai prodotti originari degli ACP o PTOM e importati nei dipartimenti francesi d'oltremare.

<sup>(3)</sup> Per il granturco originario degli ACP o PTOM il prelievo all'importazione nella Comunità è diminuito di 1,81 ECU/t.

<sup>(4)</sup> Per il miglio e il sorgo originari degli ACP o PTOM il prelievo all'importazione nella Comunità è diminuito di 50 %.

<sup>(5)</sup> Per il frumento duro e la scagliola prodotti in Turchia e trasportati direttamente da detto paese nella Comunità, il prelievo è diminuito di 0,60 ECU/t.

<sup>(6)</sup> Il prelievo riscosso all'importazione della segala prodotta in Turchia e trasportata da tale paese direttamente nella Comunità è definito nei regolamenti (CEE) n. 1180/77 del Consiglio e (CEE) n. 2622/71 della Commissione.

<sup>(7)</sup> All'importazione del prodotto della sottovoce 10.07 D I (triticale), viene riscosso il prelievo applicabile alla segala.

<sup>(8)</sup> Il prelievo di cui all'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 2913/86 del Consiglio è fissato mediante gara in conformità del regolamento (CEE) n. 3140/86 della Commissione.

**REGOLAMENTO (CEE) N. 2307/87 DELLA COMMISSIONE****del 31 luglio 1987****che fissa i supplementi da aggiungere ai prelievi all'importazione per i cereali,  
le farine e il malto**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto l'atto d'adesione della Spagna e del Portogallo,

visto il regolamento (CEE) n. 2727/75 del Consiglio, del 29 ottobre 1975, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali<sup>(1)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1900/87<sup>(2)</sup>, in particolare l'articolo 15, paragrafo 6,visto il regolamento (CEE) n. 1676/85 del Consiglio, dell'11 giugno 1985, relativo al valore dell'unità di conto e ai tassi di cambio da applicare nel quadro della politica agricola comune<sup>(3)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1636/87<sup>(4)</sup>, in particolare l'articolo 3,

visto il parere del comitato monetario,

considerando che i supplementi da aggiungere ai prelievi per i cereali e il malto sono stati fissati dal regolamento (CEE) n. 1945/87 della Commissione<sup>(5)</sup> e dai successivi regolamenti modificativi;

considerando che, al fine di permettere il normale funzionamento del regime dei prelievi, occorre applicare per il calcolo di questi ultimi:

- per le monete restano tra di esse all'interno di uno scarto istantaneo massimo in contanti di 2,25 %, un tasso di conversione basato sul loro tasso centrale, cui si applica il fattore di correzione previsto dall'articolo 3, paragrafo 1, ultimo comma, del regolamento (CEE) n. 1676/85,
- per le altre monete, un tasso di conversione basato sulla media aritmetica dei tassi di cambio in contanti

di ciascuna di tali monete, constatati durante un periodo determinato, in rapporto alle monete della Comunità di cui al trattato precedente e del predetto coefficiente;

che tali corsi di cambio sono quelli constatati il 30 luglio 1987;

considerando che, in funzione dei prezzi cif e dei prezzi cif d'acquisto a termine odierni, i supplementi da aggiungere ai prelievi, attualmente in vigore, devono essere modificati conformemente agli allegati al presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

1. I supplementi che si aggiungono ai prelievi fissati in anticipo per le importazioni di cereali e di malto, in provenienza dal Portogallo, previsti dall'articolo 15 del regolamento (CEE) n. 2727/75, sono fissati a zero.
2. I supplementi che si aggiungono ai prelievi fissati in anticipo per le importazioni di cereali e di malto, in provenienza da paesi terzi, previsti dall'articolo 15 del regolamento (CEE) n. 2727/75, sono fissati nell'allegato.

*Articolo 2*

Il presente regolamento entra in vigore il 1 agosto 1987.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 31 luglio 1987.

*Per la Commissione*

Frans ANDRIESEN

*Vicepresidente*<sup>(1)</sup> GU n. L 281 dell'11. 11. 1975, pag. 1.<sup>(2)</sup> GU n. L 182 del 3. 7. 1987, pag. 40.<sup>(3)</sup> GU n. L 164 del 24. 6. 1985, pag. 1.<sup>(4)</sup> GU n. L 153 del 13. 6. 1987, pag. 1.<sup>(5)</sup> GU n. L 185 del 4. 7. 1987, pag. 41.

## ALLEGATO

al regolamento della Commissione, del 31 luglio 1987, che fissa i supplementi da aggiungere ai prelievi all'importazione per i cereali, le farine e il malto in provenienza da paesi terzi

## A. Cereali e farine

(ECU/t)

Numero della tariffa doganale comune	Designazione delle merci	Corrente	1° term.	2° term.	3° term.
		8	9	10	11
10.01 B I	Frumento tenero e frumento segalato	0	0	0	0
10.01 B II	Frumento duro	0	2,78	2,78	2,78
10.02	Segala	0	0	0	0
10.03	Orzo	0	0	0	0
10.04	Avena	0	0	0	0
10.05 B	Granturco, diverso dal granturco ibrido destinato alla semina	0	1,86	1,86	0,99
10.07 A	Grano saraceno	0	0	0	0
10.07 B	Miglio	0	0	0	0
10.07 C II	Sorgo, diverso dal sorgo ibrido destinato alla semina	0	0	0	0
10.07 D	Altri cereali	0	0	0	0
11.01 A	Farine di frumento o di frumento segalato	0	0	0	0

## B. Malto

(ECU/t)

Numero della tariffa doganale comune	Designazione delle merci	Corrente	1° term.	2° term.	3° term.	4° term.
		8	9	10	11	12
11.07 A I a)	Malto non torrefatto di frumento (grano), presentato sotto forma di farina	0	0	0	0	0
11.07 A I b)	Malto non torrefatto di frumento (grano), presentato sotto forma diversa da quella di farina	0	0	0	0	0
11.07 A II a)	Malto non torrefatto diverso da quello di frumento (grano), presentato sotto forma di farina	0	0	0	0	0
11.07 A II b)	Malto non torrefatto diverso da quello di frumento (grano), presentato sotto forma diversa da quella di farina	0	0	0	0	0
11.07 B	Malto torrefatto	0	0	0	0	0

**REGOLAMENTO (CEE) N. 2308/87 DELLA COMMISSIONE****del 31 luglio 1987****che fissa i prelievi all'importazione applicabili al riso e alle rotture di riso**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,  
visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto l'atto di adesione della Spagna e del Portogallo,  
visto il regolamento (CEE) n. 1418/76 del Consiglio, del 21 giugno 1976, relativo all'organizzazione comune del mercato del riso<sup>(1)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1907/87<sup>(2)</sup>, in particolare l'articolo 11, paragrafo 2,

visto il regolamento (CEE) n. 833/87 della Commissione, del 23 marzo 1987, recante modalità di applicazione del regolamento (CEE) n. 3877/86 del Consiglio, relativo alle importazioni di riso della varietà Basmati aromatica a grani lunghi delle sottovoci ex 10.06 B I e II della tariffa doganale comune<sup>(3)</sup>, in particolare l'articolo 8,

considerando che i prelievi applicabili all'importazione del riso e di rotture di riso sono stati fissati dal regolamento (CEE) n. 881/87 della Commissione<sup>(4)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2203/87<sup>(5)</sup>;

considerando che l'applicazione delle modalità di cui al regolamento (CEE) n. 881/87 ai prezzi d'offerta e ai corsi odierni, di cui la Commissione ha conoscenza, conduce a modificare i prelievi attualmente in vigore conformemente all'allegato al presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

I prelievi da riscuotere all'importazione dei prodotti di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettere a) e b), del regolamento (CEE) n. 1418/76 sono fissati nell'allegato.

*Articolo 2*

Il presente regolamento entra in vigore il 3 agosto 1987.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 31 luglio 1987.

*Per la Commissione*

Frans ANDRIESEN

*Vicepresidente*

<sup>(1)</sup> GU n. L 166 del 25. 6. 1976, pag. 1.

<sup>(2)</sup> GU n. L 182 del 3. 7. 1987, pag. 51.

<sup>(3)</sup> GU n. L 80 del 24. 3. 1987, pag. 20.

<sup>(4)</sup> GU n. L 85 del 28. 3. 1987, pag. 5.

<sup>(5)</sup> GU n. L 204 del 25. 7. 1987, pag. 20.

## ALLEGATO

al regolamento della Commissione, del 31 luglio 1987, che fissa i prelievi all'importazione applicabili al riso e alle rotture di riso

(ECU/t)

Numero della tariffa doganale comune	Designazione delle merci	Portogallo	Paesi terzi (escluso ACP o PTOM (*)	ACP o PTOM (*) (*) (*)	Basmati (*)
ex 10.06	Riso :				
	B. altro :				
	I. Risone o riso semigreggio :				
	a) Risone :				
	1. a grani tondi	—	358,08	175,44	—
	2. a grani lunghi	—	371,46	182,13	278,60
	b) Riso semigreggio :				
	1. a grani tondi	—	447,60	220,20	—
	2. a grani lunghi	—	464,32	228,56	348,24
	II. Riso semilavorato o riso lavorato :				
	a) Riso semilavorato :				
	1. a grani tondi	13,05	553,24	264,69	—
	2. a grani lunghi	12,97	664,29	320,26	498,22
	b) Riso lavorato :				
	1. a grani tondi	13,90	589,20	282,25	—
	2. a grani lunghi	13,90	712,12	343,71	534,09
	III. Rotture	88,01	205,02	99,51	—

N.B. I prelievi vanno convertiti in moneta nazionale mediante tassi di conversione agricoli specifici, fissati dal regolamento (CEE) n. 3294/86.

(\*) Fatta salva l'applicazione delle disposizioni degli articoli 10 e 11 del regolamento (CEE) n. 486/85 e del regolamento (CEE) n. 551/85.

(\*) Ai sensi del regolamento (CEE) n. 486/85, i prelievi non sono applicati ai prodotti originari degli ACP o PTOM e importati nel dipartimento d'oltremare della Riunione.

(\*) Il prelievo all'importazione di riso nel dipartimento d'oltremare della Riunione è stabilito all'articolo 11 bis del regolamento (CEE) n. 1418/76.

(\*) Il prelievo è applicabile al riso Basmati che beneficia del regime previsto dal regolamento (CEE) n. 3877/86 del Consiglio.

**REGOLAMENTO (CEE) N. 2309/87 DELLA COMMISSIONE****del 31 luglio 1987****che fissa i supplementi da aggiungere ai prelievi all'importazione per il riso e le rotture di riso**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,  
visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto l'atto d'adesione della Spagna e del Portogallo,

visto il regolamento (CEE) n. 1418/76 del Consiglio, del 21 giugno 1976, relativo all'organizzazione comune del mercato del riso <sup>(1)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1907/87 <sup>(2)</sup>, in particolare l'articolo 13, paragrafo 6,

considerando che i supplementi da aggiungere ai prelievi per il riso e le rotture di riso sono stati fissati dal regolamento (CEE) n. 2684/86 della Commissione <sup>(3)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2204/87 <sup>(4)</sup>;

considerando che, in funzione dei prezzi cif e dei prezzi cif d'acquisto a termine odierni, i supplementi da aggiungere ai prelievi, attualmente in vigore, devono essere

modificati conformemente all'allegato al presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

1. I supplementi che si aggiungono ai prelievi fissati in anticipo per le importazioni di riso e di rotture di riso in provenienza dal Portogallo sono fissati a zero.

2. I supplementi che si aggiungono ai prelievi fissati in anticipo per le importazioni di riso e di rotture di riso in provenienza dai paesi terzi sono fissati nell'allegato.

*Articolo 2*

Il presente regolamento entra in vigore il 3 agosto 1987.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 31 luglio 1987.

*Per la Commissione*

Frans ANDRIESEN

*Vicepresidente*

<sup>(1)</sup> GU n. L 166 del 25. 6. 1976, pag. 1.

<sup>(2)</sup> GU n. L 182 del 3. 7. 1987, pag. 51.

<sup>(3)</sup> GU n. L 246 del 30. 8. 1986, pag. 8.

<sup>(4)</sup> GU n. L 204 del 25. 7. 1987, p. 22.

## ALLEGATO

al regolamento della Commissione, del 31 luglio 1987, che fissa i supplementi da aggiungere ai prelievi all'importazione per il riso e le rotture di riso

Numero della tariffa doganale comune	Designazione delle merci	(ECU/t)			
		Corrente 8	1° term. 9	2° term. 10	3° term. 11
ex 10.06	Riso :				
	B. altro :				
	I. Risone o riso semigreggio :				
	a) Risone :				
	1. a grani tondi	0	0	0	—
	2. a grani lunghi	0	0	0	—
	b) Riso semigreggio :				
	1. a grani tondi	0	0	0	—
	2. a grani lunghi	0	0	0	—
	II. Riso semilavorato o riso lavorato :				
	a) Riso semilavorato :				
	1. a grani tondi	0	0	0	—
	2. a grani lunghi	0	0	0	—
b) Riso lavorato :					
1. a grani tondi	0	0	0	—	
2. a grani lunghi	0	0	0	—	
III. Rotture	0	0	0	0	

**REGOLAMENTO (CEE) N. 2310/87 DELLA COMMISSIONE**

del 31 luglio 1987

**che modifica i tassi di conversione agricoli specifici applicabili nel settore del riso**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1676/85 del Consiglio, dell'11 giugno 1985, relativo al valore dell'unità di conto e ai tassi di conversione da applicare nel quadro della politica agricola comune <sup>(1)</sup>, modificato dal regolamento (CEE) n. 1636/87 <sup>(2)</sup>, in particolare l'articolo 2, paragrafo 4,visto il regolamento (CEE) n. 1677/85 del Consiglio, del 2 luglio 1987, relativo agli importi compensativi monetari nel settore agricolo <sup>(3)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1889/87 <sup>(4)</sup>, in particolare l'articolo 9, paragrafo 2,considerando che il regolamento (CEE) n. 3294/86 della Commissione <sup>(5)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2119/87 <sup>(6)</sup>, ha istituito, nel settore del riso, tassi di conversione agricoli specifici; che tali tassi di conversione devono essere modificati in virtù delle disposizioni degli articoli 2 e 3 del regolamento (CEE) n. 3153/85 della Commissione <sup>(7)</sup>;considerando che il regolamento (CEE) n. 3153/85, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1955/87 <sup>(8)</sup>, ha stabilito le modalità di calcolo degli importi compensativi monetari; che i corsi di cambio in contanti, constatati in conformità del regolamento (CEE) n. 3153/85 nel periodo dal 22 al 28 luglio 1987 per la peseta spagnola danno luogo, in virtù dell'articolo 9, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 1677/85, ad una modifica dei tassi di conversione agricoli specifici applicabili per la Spagna,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

L'allegato del regolamento (CEE) n. 3294/86 è sostituito dall'allegato del presente regolamento.

*Articolo 2*

Il presente regolamento entra in vigore il 3 agosto 1987.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 31 luglio 1987.

*Per la Commissione*

Frans ANDRIESEN

*Vicepresidente*<sup>(1)</sup> GU n. L 164 del 24. 6. 1985, pag. 1.<sup>(2)</sup> GU n. L 153 del 13. 6. 1987, pag. 1.<sup>(3)</sup> GU n. L 164 del 24. 6. 1985, pag. 6.<sup>(4)</sup> GU n. L 182 del 3. 7. 1987, pag. 1.<sup>(5)</sup> GU n. L 304 del 30. 10. 1986, pag. 25.<sup>(6)</sup> GU n. L 197 del 18. 7. 1987, pag. 13.<sup>(7)</sup> GU n. L 310 del 21. 11. 1985, pag. 4.<sup>(8)</sup> GU n. L 186 del 6. 7. 1987, pag. 1.

*ALLEGATO***Tasso di conversione agricolo specifico per il riso**

(regolamento (CEE) n. 3294/86)

1 ECU =	47,7950	FB
=	2,31728	DM
=	8,83910	Dkr
=	174,309	Dra
=	158,772	Pta
=	7,77184	FF
=	0,864997	£ Irl
=	1 681,43	Lit
=	2,61097	Fl
=	0,779981	£ UK

---

## REGOLAMENTO (CEE) N. 2311/87 DELLA COMMISSIONE

del 31 luglio 1987

che fissa le restituzioni applicabili all'esportazione dei prodotti trasformati a base di cereali e di riso

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto l'atto di adesione della Spagna e del Portogallo,

visto il regolamento (CEE) n. 2727/75 del Consiglio, del 29 ottobre 1975, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali<sup>(1)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1900/87<sup>(2)</sup>, in particolare l'articolo 16, paragrafo 2, quarto comma,visto il regolamento (CEE) n. 1418/76 del Consiglio del 21 giugno 1976, relativo all'organizzazione comune del mercato del riso<sup>(3)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1907/87<sup>(4)</sup>, in particolare l'articolo 17, paragrafo 2, quarto comma,

visto il parere del comitato monetario,

considerando che ai sensi dell'articolo 16 del regolamento (CEE) n. 2727/75 e dell'articolo 17 del regolamento (CEE) n. 1418/76 la differenza tra i corsi o i prezzi sul mercato mondiale dei prodotti di cui all'articolo 1 di detti regolamenti ed i prezzi di tali prodotti nella Comunità può essere compensata mediante una restituzione all'esportazione;

considerando che, in virtù dell'articolo 2 del regolamento (CEE) n. 2746/75 del Consiglio<sup>(5)</sup>, e dell'articolo 2 del regolamento (CEE) n. 1431/76 del Consiglio<sup>(6)</sup>, che definiscono, rispettivamente nel settore dei cereali e del riso, le norme generali relative alle concessioni delle restituzioni all'esportazione ed ai criteri di fissazione del loro importo, le restituzioni devono essere fissate tenendo conto della situazione e della probabile evoluzione, da una parte, delle disponibilità di cereali, di riso e delle rotture di riso e dei loro prezzi sul mercato comunitario, e dall'altra dei prezzi dei cereali, del riso e delle rotture di riso e dei prodotti del settore cerealicolo sul mercato mondiale; che, in virtù degli stessi articoli, occorre anche garantire ai mercati dei cereali e del riso una situazione equilibrata e uno sviluppo naturale dal punto di vista dei prezzi e degli scambi, e tener conto inoltre dell'aspetto economico delle esportazioni previste nonché dell'opportunità di evitare perturbazioni sul mercato comunitario;

considerando che il regolamento (CEE) n. 2744/75 del Consiglio, del 29 ottobre 1975, relativo al regime di

importazione e di esportazione dei prodotti trasformati a base di cereali e di riso<sup>(7)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1906/87<sup>(8)</sup>, ha definito all'articolo 6 i criteri specifici su cui deve essere fondato il computo della restituzione per tali prodotti;considerando che è necessario tener conto, in base ai criteri previsti dal regolamento (CEE) n. 2744/75 dei prezzi e delle quantità dei prodotti presi in considerazione per il calcolo dell'elemento mobile del prelievo; che, in virtù dell'articolo 8 del regolamento (CEE) n. 2744/75 e dell'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 1077/68 della Commissione<sup>(9)</sup>, modificato dal regolamento (CEE) n. 2764/71<sup>(10)</sup>, per alcuni prodotti occorre ridurre l'importo della restituzione all'esportazione dell'incidenza della restituzione alla produzione concessa per il prodotto di base;

considerando che l'applicazione di tali modalità alla situazione attuale dei mercati nel settore dei prodotti trasformati e degli alimenti composti a base di cereali e di riso conduce a fissare la restituzione ad un importo che compensi il divario tra i prezzi nella Comunità e quelli praticati sul mercato mondiale;

considerando che la restituzione è calcolata tenendo conto del quantitativo di materia prima che determina l'elemento mobile del prelievo; che per alcuni prodotti trasformati il quantitativo di materia prima utilizzata può variare a seconda dell'impiego finale del prodotto; che a seconda del procedimento di fabbricazione utilizzato vengono ottenuti, oltre al prodotto principale, altri prodotti il cui quantitativo e il cui valore possono variare a seconda della natura e della qualità del prodotto principale che ci si propone di fabbricare; che il cumulo delle restituzioni relative ai vari prodotti derivati da uno stesso prodotto di base potrebbe rendere possibili, in casi determinati, esportazioni verso i paesi terzi a prezzi inferiori ai corsi praticati sul mercato mondiale; che di conseguenza per alcuni di tali prodotti, è opportuno limitare la restituzione ad un ammontare che consenta l'accesso al mercato mondiale, garantendo nello stesso tempo il rispetto degli obiettivi dell'organizzazione comune dei mercati;

considerando che è opportuno graduare la restituzione da accordare in funzione del contenuto, secondo i prodotti, in ceneri, in cellulosa greggia, in involucri, in proteine, in materie grasse o in amido, tale contenuto essendo particolarmente indicativo della quantità di prodotti di base realmente incorporata nel prodotto trasformato;

<sup>(1)</sup> GU n. L 281 dell'1. 11. 1975, pag. 1.<sup>(2)</sup> GU n. L 182 del 3. 7. 1987.<sup>(3)</sup> GU n. L 166 del 25. 6. 1976, pag. 1.<sup>(4)</sup> GU n. L 182 del 3. 7. 1987, pag. 51.<sup>(5)</sup> GU n. L 281 dell'1. 11. 1975, pag. 78.<sup>(6)</sup> GU n. L 166 del 25. 6. 1976, pag. 36.<sup>(7)</sup> GU n. L 281 dell'1. 11. 1975, pag. 65.<sup>(8)</sup> GU n. L 182 del 3. 7. 1987, pag. 49.<sup>(9)</sup> GU n. L 181 del 27. 7. 1968, pag. 1.<sup>(10)</sup> GU n. L 283 del 24. 12. 1971, pag. 30.

considerando che per quanto riguarda le radici di manioca ed altre radici e tuberi tropicali, nonché le loro farine, l'aspetto economico delle esportazioni prevedibili non rende necessaria al momento attuale, tenendo conto della natura e dell'origine dei prodotti, la fissazione di una restituzione all'esportazione; che, per alcuni prodotti trasformati a base di cereali, l'esiguità della partecipazione della Comunità al commercio mondiale, non rende necessaria, attualmente, la fissazione di una restituzione all'esportazione;

considerando che la situazione del mercato mondiale o le esigenze specifiche di certi mercati possono rendere necessaria la differenziazione della restituzione per certi prodotti, a seconda della loro destinazione;

considerando che il regolamento (CEE) n. 2806/71 della Commissione <sup>(1)</sup> ha stabilito le regole complementari relative alla concessione della restituzione all'esportazione per alcuni prodotti trasformati a base di cereali e di riso;

considerando che, al fine di permettere il normale funzionamento del regime delle restituzioni, occorre applicare per il calcolo di queste ultime:

- per le monete che restano tra di esse all'interno di uno scarto istantaneo massimo in contanti di 2,25 %, un tasso di conversione basato sul loro tasso centrale, cui si applica il fattore di correzione previsto dall'articolo 3, paragrafo 1, ultimo comma, del regolamento (CEE) n. 1676/85 del Consiglio <sup>(2)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1636/87 <sup>(3)</sup>,
- per le altre monete, un tasso di conversione basato sulla media aritmetica dei tassi di cambio in contanti di ciascuna di tali monete, constatato durante un

periodo determinato, in rapporto alle monete della Comunità di cui al trattino precedente e del predetto coefficiente;

considerando che la restituzione deve essere fissata una volta al mese e che può essere modificata nel periodo intermedio;

considerando che l'articolo 275 dell'atto di adesione della Spagna e del Portogallo prevede che possano essere concesse restituzioni all'esportazione verso il Portogallo; che, sulla base dell'esame della situazione e del livello dei prezzi, occorre non prevedere la fissazione di restituzioni all'esportazione verso il Portogallo;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i cereali,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

#### *Articolo 1*

Le restituzioni all'esportazione per i prodotti di cui all'articolo 1, lettera d), del regolamento (CEE) n. 2727/75 e all'articolo 1, paragrafo 1, lettera c) del regolamento (CEE) n. 1418/76, soggetti al regolamento (CEE) n. 2744/75, sono fissate conformemente all'allegato del presente regolamento.

Non è fissata alcuna restituzione all'esportazione verso il Portogallo.

#### *Articolo 2*

Il presente regolamento entra in vigore il 1° agosto 1987.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 31 luglio 1987.

*Per la Commissione*

Frans ANDRIESEN

*Vicepresidente*

<sup>(1)</sup> GU n. L 284 del 28. 12. 1971, pag. 9.

<sup>(2)</sup> GU n. L 164 del 24. 6. 1985, pag. 1.

<sup>(3)</sup> GU n. L 153 del 13. 6. 1987, pag. 1.

## ALLEGATO

## al regolamento della Commissione, del 31 luglio 1987, che fissa le restituzioni applicabili all'esportazione dei prodotti trasformati a base di cereali e di riso

(ECU/t)

Numero di nomenclatura utilizzata per le restituzioni	Nomenclatura a testo semplificato	Ammontare delle restituzioni
11.01 C (I)	Farina d'orzo, il cui tenore in ceneri, calcolato sulla materia secca, è inferiore od uguale a 0,9 % in peso ed il cui tenore in cellulosa, calcolato sulla materia secca, è inferiore od uguale a 0,9 % in peso	154,40
11.01 C (II)	Farina d'orzo che non figura al numero 11.01 C (I)	104,99
11.01 D (I)	Farina d'avena, il cui tenore in ceneri, calcolato sulla materia secca, è inferiore od uguale a 2,3 % in peso, il cui tenore in cellulosa, calcolato sulla materia secca, è inferiore od uguale a 1,8 % in peso, il cui tenore in umidità è inferiore od uguale a 11 % ed in cui la perossidasi è praticamente resa inattiva	182,72
11.01 D (II)	Farina d'avena che non figura al numero 11.01 D (I)	—
11.01 E (I)	Farina di granturco, il cui tenore in materie grasse, calcolato sulla materia secca, è inferiore od uguale all'1,3 % in peso ed il cui tenore in cellulosa, calcolato sulla materia secca, è inferiore od uguale a 0,8 % in peso (7)	207,84
11.01 E (II)	Farina di granturco, il cui tenore in materie grasse, calcolato sulla materia secca, è superiore a 1,3 % e inferiore od uguale a 1,7 % in peso ed il cui tenore in cellulosa, calcolato sulla materia secca, è inferiore od uguale a 1 % in peso (7)	178,15
11.01 E (III)	Farina di granturco che non figura al numero 11.01 E (I) e (II) (7)	—
11.01 F	Farina di riso	—
11.02 A III (a)	Semole e semolini d'orzo, il cui tenore in ceneri, calcolato sulla materia secca, è inferiore od uguale a 1 % in peso ed il cui tenore in cellulosa, rapportato sulla materia secca, è inferiore od uguale a 0,9 % in peso	159,54
11.02 A III (b)	Semole e semolini d'orzo che non figurano al numero 11.02 A III (a)	—
11.02 A IV (a)	Semole e semolini d'avena, il cui tenore in ceneri, calcolato sulla materia secca, è inferiore od uguale a 2,3 % in peso ed il cui tenore in involucri è inferiore o uguale a 0,1 %, il cui tenore in umidità è inferiore od uguale all'11 % ed in cui la perossidasi è resa praticamente inattiva	182,72
11.02 A IV (b)	Semole e semolini d'avena che non figurano al numero 11.02 A IV (a)	—
11.02 A V (a)	Semole e semolini di granturco, il cui tenore in materie grasse, calcolato sulla materia secca, è inferiore o uguale a 0,9 % in peso e il cui tenore in cellulosa, calcolato sulla materia secca, è inferiore o uguale a 0,6 % in peso (1) (8)	267,23
11.02 A V (b)	Semole e semolini di granturco, il cui tenore in materie grasse, calcolato sulla materia secca, è inferiore o uguale a 1,3 % in peso e il cui tenore in cellulosa, calcolato sulla materia secca, è inferiore o uguale a 0,8 % in peso (1) (8)	207,84
11.02 A V (c)	Semole e semolini di granturco, il cui tenore in materie grasse, calcolato sulla materia secca, è superiore a 1,3 % e inferiore od uguale a 1,7 % in peso ed il cui tenore in cellulosa, calcolato sulla materia secca, è inferiore od uguale a 1 % in peso (1) (8)	178,15
11.02 A VI	Semole e semolini di riso	—
11.02 B I a) 1 (aa)	Cereali mondati d'orzo (decorticati o pilati), il cui tenore in ceneri, calcolato sulla materia secca, è inferiore od uguale all'1 % in peso ed il cui tenore in cellulosa, calcolato sulla materia secca, è inferiore od uguale allo 0,9 % in peso (2)	154,40
11.02 B I a) 1 (bb)	Cereali mondati d'orzo (decorticati o pilati), che non figurano al n. 11.02 B I a) 1 (aa) (2)	—
11.02 B I a) 2 (aa)	Avena spuntata	—

(ECU/t)

Numero di nomenclatura utilizzata per le restituzioni	Nomenclatura a testo semplificato	Ammontare delle restituzioni
11.02 B I a) 2 bb) (11)	Cereali mondati d'avena (decorticati o pilati) il cui tenore in ceneri, calcolato sulla materia secca, è inferiore od uguale al 2,3 % in peso ed il cui tenore in involucri è inferiore od uguale allo 0,5 %, il cui tenore in umidità è inferiore od uguale all'11 % ed in cui la perossidasi è resa praticamente inattiva <sup>(2)</sup>	162,42
11.02 B I a) 2 bb) (22)	Cereali mondati d'avena (decorticati o pilati) che non figurano al numero 11.02 B I a) 2 bb) (11) <sup>(2)</sup>	—
11.02 B I b) 1 (aa)	Cereali d'orzo, mondati e tagliati o spezzati, il cui tenore in ceneri, calcolato sulla materia secca, è inferiore od uguale all'1 % in peso ed il cui tenore in cellulosa, calcolato sulla materia secca, è inferiore od uguale allo 0,9 % in peso (detti « Grütze » o « Grutten ») <sup>(2)</sup>	154,40
11.02 B I b) 1 (bb)	Cereali d'orzo, mondati e tagliati o spezzati, che non figurano al numero 11.02 B I b) 1 (aa) (detti « Grütze » o « Grutten ») <sup>(2)</sup>	—
11.02 B I b) 2 (aa)	Cereali d'avena, mondati e tagliati o spezzati, il cui tenore in ceneri, calcolato sulla materia secca, è inferiore od uguale al 2,3 % in peso ed il cui tenore in involucri è inferiore od uguale allo 0,1 %, il cui tenore in umidità è inferiore od uguale all'11 % ed in cui la perossidasi è praticamente resa inattiva (detti « Grütze » o « Grutten ») <sup>(2)</sup>	172,57
11.02 B I b) 2 (bb)	Cereali d'avena, mondati e tagliati o spezzati, che non figurano sotto il numero 11.02 B I b) 2 (aa) (detti « Grütze » o « Grutten ») <sup>(2)</sup>	—
11.02 B II a) (1)	Cereali mondati di frumento (grano) (decorticati o pilati) non tagliati o spezzati <sup>(2)</sup>	—
11.02 B II c) (1)	Cereali di granturco, mondati e tagliati o spezzati, il cui tenore in materie grasse, calcolato sulla materia secca, è inferiore o uguale a 0,9 % in peso ed il cui tenore in cellulosa, calcolato sulla materia secca, è inferiore o uguale a 0,6 % in peso (detti « Grütze » o « Grutten ») <sup>(2) (8)</sup>	222,69
11.02 B II c) (a)	Cereali di granturco, mondati e tagliati o spezzati, il cui tenore in materia grasse, calcolato sulla materia secca, è inferiore o uguale a 1,3 % in peso ed il cui tenore in cellulosa, calcolato sulla materia secca, è inferiore o uguale a 0,8 % in peso (detti « Grütze » o « Grutten ») <sup>(2) (8)</sup>	170,73
11.02 C III (a)	Cereali perlati d'orzo, il cui tenore in ceneri, calcolato sulla materia secca, è inferiore od uguale all'1 % in peso (senza talco) — prima categoria <sup>(2)</sup>	205,86
11.02 C III (b)	Cereali perlati d'orzo, il cui tenore in ceneri, calcolato sulla materia secca, è inferiore od uguale all'1 % in peso (senza talco) — seconda categoria <sup>(2)</sup>	164,69
11.02 C IV	Cereali perlati d'avena <sup>(2)</sup>	—
11.02 D I	Cereali solamente spezzati di frumento	98,00
11.02 D II	Cereali solamente spezzati di segala	98,00
11.02 E I b) 1 (aa)	Fiocchi d'orzo, il cui tenore in ceneri, calcolato sulla materia secca, è inferiore od uguale all'1 % in peso ed il cui tenore in cellulosa, calcolato sulla materia secca, è inferiore od uguale allo 0,9 % in peso	154,40
11.02 E I b) 1 (bb)	Fiocchi d'orzo che non figurano al numero 11.02 E I b) 1 (aa)	—
11.02 E I b) 2 (aa)	Fiocchi d'avena, il cui tenore in ceneri, calcolato sulla materia secca, è inferiore od uguale al 2,3 % in peso, il cui tenore in involucri è inferiore od uguale allo 0,1 %, il cui tenore in umidità è inferiore od uguale al 12 % ed in cui la perissodasi è resa praticamente inattiva	203,02
11.02 E I b) 2 (bb)	Fiocchi d'avena, il cui tenore in ceneri, calcolato sulla materia secca, è inferiore od uguale al 2,3 % in peso, il cui tenore in involucri è uguale o superiore allo 0,1 % ed inferiore all'1,5 %, il cui tenore in umidità è inferiore od uguale al 12 % ed in cui la perissodasi è praticamente resa inattiva	162,42
11.02 E I b) 2 (cc)	Fiocchi d'avena che non figurano ai numeri 11.02 E I b) 2 (aa) e 11.02 E I b) 2 (bb)	—
11.02 E II a)	Fiocchi di grano	113,56
ex 11.02 E II c) (1)	Fiocchi di granturco, il cui tenore in materie grasse, calcolato sulla materia secca, è inferiore o uguale a 0,9 % in peso e il cui tenore in cellulosa, calcolato sulla materia secca, è inferiore o uguale a 0,7 % in peso	237,54

(ECU/t)		
Numero di nomenclatura utilizzata per le restituzioni	Nomenclatura a testo semplificato	Ammontare delle restituzioni
ex 11.02 E II c) (2)	Fiocchi di granturco, il cui tenore in materie grasse, calcolato sulla materia secca, è inferiore o uguale a 1,3 % in peso ed il tenore in cellulosa, calcolato sulla materia secca, è inferiore o uguale a 0,8 % in peso	193,00
ex 11.02 E II c) (3)	Fiocchi di granturco, il cui tenore in materie grasse, calcolato sulla materia secca, è superiore a 1,3 % e inferiore od uguale a 1,7 % in peso ed il cui tenore in cellulosa, calcolato sulla materia secca, è inferiore od uguale a 1 % in peso	—
11.02 E II d) 1	Fiocchi di riso	—
11.02 F III	Agglomerati (« Pellets ») di orzo	—
11.02 F IV	Agglomerati (« Pellets ») di avena	—
11.02 F V	Agglomerati (« Pellets ») di granturco	—
11.02 G I	Germi di frumento (grano), anche sfarinati	27,83
11.02 G II	Germi di cereali, diversi da quelli di frumento (grano), anche sfarinati	37,12
11.07 A I a)	Malto non torrefatto di frumento (grano), presentato sotto forma di farina	198,17
11.07 A II a)	Malto non torrefatto diverso da quello di frumento (grano) presentato sotto forma di farina	183,22
11.08 A I	Amido di granturco (*)	221,54
11.08 A II	Amido di riso (*)	293,39
11.08 A III	Amido di frumento (grano) (*)	194,66
11.08 A IV	Fecola di patate (*)	221,54
11.08 A V	Amido di cereali diversi dal granturco, dal riso e dal frumento (grano) e fecola diversa dalla fecola di patate (*)	—
11.09 A	Glutine di frumento, allo stato secco, il cui tenore in proteine, calcolato sulla materia secca, è uguale o superiore all'82 % in peso ( $N \times 6,25$ )	260,84
17.02 B II a)	Glucosio e malto-destrina diversi dal glucosio contenente, allo stato secco, 99 % o più, in peso, di prodotto puro, presentato sotto forma di polvere cristallina bianca, anche agglomerata (*)	289,38
17.02 B II b)	Malto-destrina e sciroppo di malto-destrina, glucosio e sciroppo di glucosio contenenti allo stato secco, in peso, meno di 99 % di prodotto puro, presentati sotto forma diversa da quella di polvere cristallina bianca, anche agglomerata (*)	221,54
17.02 F II a)	Zuccheri e melassi, caramellati, diversi dagli zuccheri e melassi, caramellati, contenenti, in peso, allo stato secco, 50 % o più di saccarosio, in polvere, anche agglomerata	303,23
17.02 F II b)	Zuccheri e melassi, caramellati, diversi dagli zuccheri e melassi, caramellati, contenenti, in peso, allo stato secco, 50 % o più di saccarosio, presentati sotto forma diversa da quella di polvere	210,46
21.07 F II	Sciroppo di glucosio e sciroppo di malto-destrina, aromatizzati o colorati	221,54
23.02 A I a)	Crusche, staccature ed altri residui della vagliatura, della molitura o altre lavorazioni dei cereali, di granturco o di riso, il cui tenore in amido è inferiore od uguale a 35 % in peso	29,02
23.02 A I b) 2	Crusche, staccature ed altri residui della vagliatura, della molitura o di altre lavorazioni dei cereali, di granturco o di riso, il cui tenore in amido è superiore a 35 % in peso e che non hanno subito un processo di denaturazione, o che hanno subito un processo di denaturazione ed il cui tenore in amido è superiore a 45 % in peso	29,02
23.02 A II a)	Crusche, staccature ed altri residui della vagliatura, della molitura o di altre lavorazioni dei cereali diversi dal granturco e dal riso, il cui tenore in amido è inferiore od uguale a 28 % in peso, e la cui proporzione di prodotto che passa attraverso un setaccio di larghezza di maglie pari a 0,2 mm non eccede il 10 % in peso oppure, nel caso contrario, il cui prodotto passato attraverso il setaccio ha un tenore in ceneri, calcolato sulla materia secca, uguale o superiore a 1,5 % in peso	29,02
23.02 A II b)	Crusche, staccature ed altri residui della vagliatura, della molitura e di altre lavorazioni dei cereali diversi dal granturco e dal riso, che non figurano al numero 23.02 A II a)	29,02
23.03 A I	Avanzi della fabbricazione degli amidi di granturco (escluse le acque di macerazione concentrate), il cui tenore in proteine, calcolato sulla materia secca, è uguale o superiore al 63 % in peso ( $N \times 6,25$ )	110,76

- (1) Beneficiano della restituzione all'esportazione le semole ed i semolini di granturco
- che hanno una percentuale non superiore al 30 % che passa attraverso un setaccio le cui maglie hanno una luce di 315 micron;
  - che hanno una percentuale inferiore al 5 % di prodotto che passa attraverso un setaccio le cui maglie hanno una luce di 150 micron.
- (2) Cereali mondati sono i cereali che rispondono alla definizione di cui all'allegato del regolamento (CEE) n. 821/68 (GU n. L 149 del 29. 6. 1968, pag. 46).
- (3) Cereali perlati sono i cereali che rispondono alla definizione di cui all'allegato del regolamento (CEE) n. 821/68 (GU n. L 149 del 29. 6. 1968, pag. 46).
- (4) Tale prodotto di cui alla sottovoce tariffaria 17.02 B I beneficia, a norma del regolamento (CEE) n. 2730/75, della stessa restituzione all'esportazione prevista per il prodotto di cui alla sottovoce 17.02 B II.
- (5) La restituzione all'esportazione è concessa per i prodotti di cui alla presente sottovoce tariffaria aventi un tenore in peso di amido uguale o superiore all'85 %.
- (6) La restituzione all'esportazione è concessa per i prodotti di cui alla presente sottovoce tariffaria aventi un tenore in peso di amido uguale o superiore al 78 %.
- (7) Il metodo analitico utilizzato per la determinazione del tenore in sostanze grasse è quello ripreso nell'allegato I (procedura A) della direttiva 84/4/CEE (GU n. L 15 del 18. 1. 1984, pag. 28).
- (8) La procedura da seguire per la determinazione del tenore in sostanze grasse è la seguente:
- il campione dev'essere macinato in maniera tale che 90 % o più possa passare attraverso un setaccio con apertura di maglia di 500 microns e 100 % possa passare attraverso un setaccio con apertura di maglia di 1 000 microns,
  - il metodo analitico utilizzato è quello ripreso nell'allegato I (procedura A) della direttiva 84/4/CEE (GU n. L 15 del 18. 1. 1984, pag. 28).
-

## REGOLAMENTO (CEE) N. 2312/87 DELLA COMMISSIONE

del 31 luglio 1987

che fissa le restituzioni applicabili all'esportazione degli alimenti composti a base di cereali per gli animali

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto l'atto di adesione della Spagna e del Portogallo,

visto il regolamento (CEE) n. 2727/75 del Consiglio, del 29 ottobre 1975, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali <sup>(1)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1900/87 <sup>(2)</sup>, in particolare l'articolo 16, paragrafo 2, quarto comma,

visto il parere del comitato monetario,

considerando che, ai sensi dell'articolo 16 del regolamento (CEE) n. 2727/75, la differenza tra i corsi o i prezzi sul mercato mondiale dei prodotti di cui all'articolo 1 di detto regolamento ed i prezzi di tali prodotti nella Comunità può essere compensata mediante una restituzione all'esportazione;

considerando che, in virtù dell'articolo 2 del regolamento (CEE) n. 2746/75 del Consiglio, del 29 ottobre 1975, che stabilisce nel settore dei cereali le norme generali relative alla concessione delle restituzioni all'esportazione e ai criteri in base ai quali viene fissato il loro importo <sup>(3)</sup>, le restituzioni devono essere fissate tenendo conto della situazione e della probabile evoluzione, da una parte, delle disponibilità di cereali e dei relativi prezzi sul mercato comunitario, e, dall'altra, dei prezzi dei cereali e dei prodotti del settore cerealicolo sul mercato mondiale; che conformemente allo stesso articolo occorre anche garantire ai mercati dei cereali una situazione equilibrata e uno sviluppo naturale dal punto di vista dei prezzi e degli scambi;

considerando che l'applicazione di tali modalità alla situazione attuale dei mercati nel settore dei prodotti trasformati e degli alimenti composti a base di cereali porta a fissare la restituzione ad un importo che compensa il divario tra i prezzi nella Comunità e quelli praticati sul mercato mondiale;

considerando che in virtù dell'articolo 7, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 2743/75 del Consiglio, del 29 ottobre 1975, relativo al regime applicabile agli alimenti composti a base di cereali per gli animali <sup>(4)</sup>, modificato dal regolamento (CEE) n. 944/87 <sup>(5)</sup>, la restituzione degli

alimenti composti a base di cereali deve essere determinata tenendo conto soltanto dei prodotti che entrano nella fabbricazione di alimenti composti e per i quali può essere fissata una restituzione;

considerando che il regolamento (CEE) n. 1913/69 della Commissione, del 29 settembre 1969, relativo alla concessione ed alla fissazione in anticipo della restituzione all'esportazione degli alimenti composti a base di cereali per gli animali <sup>(6)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1349/87 <sup>(7)</sup>, ha previsto che il calcolo della restituzione all'esportazione deve essere basato sulle medie delle restituzioni concesse e dei prelievi calcolati per i cereali di base più comunemente utilizzati, modificate in funzione del prezzo di entrata in vigore nel mese corrente; che tale calcolo deve ugualmente tener conto del contenuto in prodotti cerealicoli; che è opportuno pertanto classificare, in vista di una semplificazione, gli alimenti composti in categorie e fissare la restituzione relativa a ciascuna categoria in base alla quantità dei prodotti cerealicoli contenuti in ognuna delle categorie in causa; che l'importo della restituzione deve d'altronde tener conto delle possibilità e delle condizioni di vendita dei prodotti in causa sul mercato mondiale, della necessità di evitare perturbazioni sul mercato della Comunità e degli aspetti economici delle esportazioni;

considerando tuttavia che per la fissazione della restituzione è opportuno basarsi, per il momento, sulla differenza constatata, sul mercato comunitario e su quello mondiale, tra i costi delle materie prime generalmente utilizzate negli alimenti composti in questione; che in tal modo si può tener conto con maggior precisione della realtà economica delle esportazioni dei suddetti prodotti;

considerando che la situazione del mercato mondiale o le esigenze specifiche di certi mercati possono rendere necessaria la differenziazione della restituzione per certi prodotti, a seconda della loro composizione e destinazione; che per attuare tale differenziazione è opportuno utilizzare le zone di destinazione determinate nell'allegato II del regolamento (CEE) n. 1124/77 della Commissione, del 27 maggio 1977, recante nuova delimitazione delle zone di destinazione per le restituzioni o i prelievi all'esportazione e per determinati titoli d'esportazione nei settori dei cereali e del riso <sup>(8)</sup>, modificato dal regolamento (CEE) n. 1548/87 <sup>(9)</sup>;

<sup>(1)</sup> GU n. L 281 dell'1. 11. 1975, pag. 1.

<sup>(2)</sup> GU n. L 182 del 3. 7. 1987, pag. 40.

<sup>(3)</sup> GU n. L 281 dell'1. 11. 1975, pag. 78.

<sup>(4)</sup> GU n. L 281 dell'1. 11. 1975, pag. 60.

<sup>(5)</sup> GU n. L 90 del 2. 4. 1987, pag. 2.

<sup>(6)</sup> GU n. L 246 del 30. 9. 1969, pag. 11.

<sup>(7)</sup> GU n. L 127 del 16. 5. 1987, pag. 14.

<sup>(8)</sup> GU n. L 134 del 28. 5. 1977, pag. 53.

<sup>(9)</sup> GU n. L 144 del 4. 6. 1987, pag. 14.

considerando che, al fine di permettere il normale funzionamento del regime delle restituzioni, occorre applicare per il calcolo di queste ultime:

- per le monete che restano tra di esse all'interno di uno scarto istantaneo massimo in contanti di 2,25 %, un tasso di conversione basato sul loro tasso centrale, cui si applica il fattore di correzione previsto dall'articolo 3, paragrafo 1, ultimo comma, del regolamento (CEE) n. 1676/85 del Consiglio<sup>(1)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1636/87<sup>(2)</sup>,
- per le altre monete, un tasso di conversione basato sulla media aritmetica dei tassi di cambio in contanti di ciascuna di tali monete, constatato durante un periodo determinato, in rapporto alle monete della Comunità di cui al trattato precedente e del predetto coefficiente;

considerando che la restituzione deve essere fissata una volta al mese e che può essere modificata nel periodo intermedio;

considerando che l'articolo 275 dell'atto di adesione della Spagna e del Portogallo prevede che possano essere

concesse restituzioni all'esportazione verso il Portogallo; che, sulla base dell'esame della situazione e del livello dei prezzi, occorre non prevedere la fissazione di restituzioni all'esportazione verso il Portogallo;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i cereali,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

#### *Articolo 1*

Le restituzioni all'esportazione degli alimenti composti contemplati dal regolamento (CEE) n. 2727/75 e soggetti al regolamento (CEE) n. 2743/75, sono fissate conformemente all'allegato del presente regolamento.

Non è fissata alcuna restituzione all'esportazione verso il Portogallo.

#### *Articolo 2*

Il presente regolamento entra in vigore il 1° agosto 1987.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 31 luglio 1987.

*Per la Commissione*

Frans ANDRIESEN

*Vicepresidente*

<sup>(1)</sup> GU n. L 164 del 24. 6. 1985, pag. 1.

<sup>(2)</sup> GU n. L 153 del 13. 6. 1987, pag. 1.

## ALLEGATO

al regolamento della Commissione, del 31 luglio 1987, che fissa le restituzioni applicabili all'esportazione degli alimenti composti a base di cereali per gli animali

(ECU/tonnellata)

Numero della tariffa doganale comune	Specificazione speciale per la restituzione	Nomenclatura a testo semplificato	Ammontare delle restituzioni		
23.07 B I		<p>Preparazioni utilizzate nell'alimentazione degli animali di cui al regolamento (CEE) n. 2743/75, contenenti, isolatamente o congiuntamente, anche mescolati con altri prodotti, amido o fecola, glucosio o sciroppo di glucosio delle sottovoci 17.02 B e 21.07 F II o prodotti lattiero-caseari (delle voci o sottovoci 04.01, 04.02, 04.03, 04.04, 17.02 A e 21.07 F I):</p> <p>il cui tenore, in peso, di prodotti lattiero-caseari è inferiore al 50 % ed il cui tenore in peso in prodotti cerealicoli<sup>(1)</sup> è:</p>			
	0510	— superiore al 5 % ed inferiore o uguale al 10 %	5,56 <sup>(2)</sup>	8,00 <sup>(2)</sup> <sup>(3)</sup>	— <sup>(4)</sup>
	1010	— superiore al 10 % ed inferiore o uguale al 20 %	11,12 <sup>(2)</sup>	16,00 <sup>(2)</sup> <sup>(3)</sup>	— <sup>(4)</sup>
	2010	— superiore al 20 % ed inferiore o uguale al 30 %	22,25 <sup>(2)</sup>	32,00 <sup>(2)</sup> <sup>(3)</sup>	— <sup>(4)</sup>
	3010	— superiore al 30 % ed inferiore o uguale al 40 %	33,37 <sup>(2)</sup>	48,00 <sup>(2)</sup> <sup>(3)</sup>	— <sup>(4)</sup>
	4010	— superiore al 40 % ed inferiore o uguale al 50 %	44,50 <sup>(2)</sup>	64,00 <sup>(2)</sup> <sup>(3)</sup>	— <sup>(4)</sup>
	5010	— superiore al 50 % ed inferiore o uguale al 60 %	55,62 <sup>(2)</sup>	80,00 <sup>(2)</sup> <sup>(3)</sup>	— <sup>(4)</sup>
	6010	— superiore al 60 % ed inferiore o uguale al 70 %	66,75 <sup>(2)</sup>	96,00 <sup>(2)</sup> <sup>(3)</sup>	— <sup>(4)</sup>
	7010	— superiore al 70 %	72,81 <sup>(2)</sup>	104,73 <sup>(2)</sup> <sup>(3)</sup>	— <sup>(4)</sup>

<sup>(1)</sup> Sono considerati prodotti cerealicoli, i prodotti ripresi al capitolo 10 (esclusa la sottovoce 10.07 C II) ed alle voci 11.01 ed 11.02 (eccezione fatta per la sottovoce 11.02 G) della tariffa doganale comune.

<sup>(2)</sup> Per esportazioni verso le zone A, B, C, D e E definite nell'allegato II del regolamento (CEE) n. 1124/77.

<sup>(3)</sup> Contenuto minimo di granturco superiore a: 0510: 5 %; 1010: 10 %; 2010: 20 %; 3010: 30 %; 4010: 40 %; 5010: 50 %; 6010: 60 %; 7010: 60 %.

Qualora tale contenuto minimo sia rispettato, tali restituzioni, su richiesta dell'interessato, sono applicabili anche nel caso in cui il tenore di prodotti cerealicoli superi il tenore massimo previsto alla stessa linea.

<sup>(4)</sup> Per esportazioni verso gli altri paesi terzi.

## REGOLAMENTO (CEE) N. 2313/87 DELLA COMMISSIONE

del 30 luglio 1987

che fissa le restituzioni all'esportazione del riso e delle rotture di riso

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto l'atto di adesione della Spagna e del Portogallo,

visto il regolamento (CEE) n. 1418/76 del Consiglio, del 21 giugno 1976, relativo all'organizzazione comune del mercato nel settore del riso<sup>(1)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1907/87<sup>(2)</sup>, in particolare l'articolo 17, paragrafo 2, quarto comma, prima frase,

visto il parere del comitato monetario,

considerando che, a norma dell'articolo 17 del regolamento (CEE) n. 1418/76, la differenza fra i corsi od i prezzi sul mercato mondiale dei prodotti di cui all'articolo 1 di detto regolamento ed i prezzi di detti prodotti nella Comunità può essere compensata da una restituzione all'esportazione;

considerando che, in virtù dell'articolo 2 del regolamento (CEE) n. 1431/76 del Consiglio, del 21 giugno 1976, che stabilisce, nel settore del riso, le regole generali relative alla concessione delle restituzioni all'esportazione ed i criteri di determinazione del loro importo<sup>(3)</sup>, le restituzioni devono essere fissate tenendo conto della situazione e delle prospettive di evoluzione, da un lato, delle disponibilità in riso e in rotture di riso e dei loro prezzi sul mercato della Comunità e, dall'altro, dei prezzi del riso e delle rotture di riso sul mercato mondiale; che, in conformità dello stesso articolo, occorre altresì assicurare ai mercati del riso una situazione equilibrata ed uno sviluppo naturale sul piano dei prezzi e degli scambi e tener conto, inoltre, dell'aspetto economico delle esportazioni previste, nonché dell'interesse di evitare perturbazioni sul mercato della Comunità;considerando che il regolamento (CEE) n. 1361/76 della Commissione<sup>(4)</sup> ha fissato la quantità massima di rotture che può contenere il riso per il quale è fissata la restituzione all'esportazione ed ha determinato la percentuale di diminuzione da applicare a tale restituzione quando la proporzione di rotture contenute nel riso esportato è superiore alla detta quantità massima;

considerando che il regolamento (CEE) n. 1431/76 ha definito all'articolo 3 i criteri specifici di cui bisogna tener

conto per il calcolo della restituzione all'esportazione del riso e delle rotture di riso;

considerando che la situazione del mercato mondiale e le esigenze specifiche di certi mercati possono rendere necessaria la differenziazione della restituzione per certi prodotti, a seconda della loro destinazione;

considerando che, per tener conto della domanda esistente di riso a grani lunghi confezionato su taluni mercati, occorre prevedere la fissazione di una restituzione specifica per il prodotto in questione;

considerando che la restituzione deve essere fissata almeno una volta al mese; che essa può essere modificata nel periodo intermedio;

considerando che, al fine di permettere il normale funzionamento del regime delle restituzioni, occorre applicare per il calcolo di queste ultime:

- per le monete che restano tra di esse all'interno di uno scarto istantaneo massimo in contanti di 2,25 %, un tasso di conversione basato sul loro tasso centrale, cui si applica il fattore di correzione previsto dall'articolo 3, paragrafo 1, ultimo comma, del regolamento (CEE) n. 1676/85 del Consiglio<sup>(5)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1636/87<sup>(6)</sup>;
- per le altre monete, un tasso di conversione basato sulla media aritmetica dei tassi di cambio in contanti di ciascuna di tali monete, constatato durante un periodo determinato, in rapporto alle monete della Comunità di cui al trattino precedente e del predetto coefficiente;

considerando che l'applicazione di dette modalità alla situazione attuale del mercato del riso ed in particolare al corso o prezzo del riso e rotture di riso nella Comunità e sul mercato mondiale conduce a fissare la restituzione agli importi di cui in allegato al presente regolamento;

considerando che l'articolo 275 dell'atto di adesione della Spagna e del Portogallo prevede che possano essere concesse restituzioni all'esportazione verso il Portogallo; che, sulla base dell'esame della situazione e del livello dei prezzi, occorre non prevedere la fissazione di restituzioni all'esportazione verso il Portogallo;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i cereali,

<sup>(1)</sup> GU n. L 166 del 25. 6. 1976, pag. 1.<sup>(2)</sup> GU n. L 182 del 3. 7. 1987, pag. 51.<sup>(3)</sup> GU n. L 166 del 25. 6. 1976, pag. 36.<sup>(4)</sup> GU n. L 154 del 15. 6. 1976, pag. 11.<sup>(5)</sup> GU n. L 164 del 24. 6. 1985, pag. 1.<sup>(6)</sup> GU n. L 153 del 13. 6. 1987, pag. 1.

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

*Articolo 1*

Le restituzioni all'esportazione, come tali, dei prodotti di cui all'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 1418/76, ad esclusione di quelli contemplati dal paragrafo 1 c) dello

stesso articolo, sono fissati agli importi di cui in allegato. Non è fissata la restituzione all'esportazione verso il Portogallo.

*Articolo 2*

Il presente regolamento entra in vigore il 1° agosto 1987.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 30 luglio 1987.

*Per la Commissione*

Frans ANDRIESEN

*Vicepresidente*



## REGOLAMENTO (CEE) N. 2314/87 DELLA COMMISSIONE

del 30 luglio 1987

che fissa il correttivo applicabile alla restituzione per il riso e le rotture di riso

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto l'atto di adesione della Spagna e del Portogallo,

visto il regolamento (CEE) n. 1418/76 del Consiglio, del 21 giugno 1976, relativo all'organizzazione comune del mercato nel settore del riso<sup>(1)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1907/87<sup>(2)</sup>, in particolare l'articolo 17, paragrafo 4, secondo comma,

visto il parere del comitato monetario,

considerando che in virtù dell'articolo 17, paragrafo 4, primo comma, del regolamento (CEE) n. 1418/76 la restituzione applicabile alle esportazioni di riso e di rotture di riso il giorno della presentazione della domanda del titolo, adeguata in funzione del prezzo di entrata che sarà valido nel mese dell'esportazione deve essere applicata, a richiesta, ad una esportazione da effettuare entro il periodo di validità del titolo;

considerando che il regolamento n. 474/67/CEE<sup>(3)</sup>, modificato dal regolamento (CEE) n. 1397/68<sup>(4)</sup>, ha stabilito le modalità della fissazione anticipata della restituzione all'esportazione del riso e delle rotture di riso;

considerando che, in virtù di detto regolamento, la restituzione applicabile il giorno della presentazione della domanda deve essere, in caso di fissazione anticipata, diminuita di un importo uguale al massimo alla differenza tra il prezzo cif d'acquisto a termine ed il prezzo cif allorquando il primo è superiore al secondo di 0,30 ECU per tonnellata; che, per contro, la restituzione deve essere aumentata di un importo uguale al massimo alla differenza tra il prezzo cif e il prezzo cif d'acquisto a termine allorquando il primo è superiore al secondo di 0,30 ECU per tonnellata;

considerando che il prezzo cif è quello determinato conformemente all'articolo 16 del regolamento (CEE) n. 1418/76; che il prezzo cif d'acquisto a termine è quello stabilito conformemente all'articolo 3, paragrafo 2, del

regolamento (CEE) n. 1428/76 del Consiglio<sup>(5)</sup>, prendendo come base, per ogni mese di validità del titolo di esportazione, il prezzo cif calcolato sulla base delle offerte per imbarco nel mese in cui sarà effettuata l'esportazione;

considerando che, al fine di permettere il normale funzionamento del regime delle restituzioni, occorre applicare per il calcolo di queste ultime:

- per le monete che restano tra di esse all'interno di uno scarto istantaneo massimo in contanti di 2,25 %, un tasso di conversione basato sul loro tasso centrale, cui si applica il fattore di correzione previsto dall'articolo 3, paragrafo 1, ultimo comma, del regolamento (CEE) n. 1676/85 del Consiglio<sup>(6)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1636/87<sup>(7)</sup>,
- per le altre monete, un tasso di conversione basato sulla media aritmetica dei tassi di cambio in contanti di ciascuna di tali monete, constatato durante un periodo determinato, in rapporto alle monete della Comunità di cui al trattino precedente e del predetto coefficiente;

considerando che, come risulta dal complesso delle disposizioni precitate, il correttivo deve essere fissato conformemente all'allegato al presente regolamento;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i cereali,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

Il correttivo applicabile alle restituzioni fissate anticipatamente per le esportazioni di riso e di rotture di riso, di cui all'articolo 17, paragrafo 4, del regolamento (CEE) n. 1418/76, è fissato nell'allegato al presente regolamento.

*Articolo 2*

Il presente regolamento entra in vigore il 1° agosto 1987.

<sup>(1)</sup> GU n. L 166 del 25. 6. 1976, pag. 1.<sup>(2)</sup> GU n. L 182 del 3. 7. 1987, pag. 51.<sup>(3)</sup> GU n. 204 del 24. 8. 1967, pag. 20.<sup>(4)</sup> GU n. L 222 del 10. 9. 1968, pag. 6.<sup>(5)</sup> GU n. L 166 del 25. 6. 1976, pag. 30.<sup>(6)</sup> GU n. L 164 del 24. 6. 1985, pag. 1.<sup>(7)</sup> GU n. L 153 del 13. 6. 1987, pag. 1.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 30 luglio 1987.

*Per la Commissione*

Frans ANDRIESEN

*Vicepresidente*

*ALLEGATO*

al regolamento della Commissione, del 30 luglio 1987, che fissa il correttivo applicabile alla restituzione per il riso e le rotture di riso

Numero della tariffa doganale comune	Designazione delle merci	(ECU/t)			
		Corrente	1° term.	2° term.	3° term.
		8	9	10	11
ex 10.06	Riso :				
	B. I. Risone o riso semigreggio :				
	a) Risone :				
	1. a grani tondi	—	—	—	—
	2. a grani lunghi	—	—	—	—
	b) Riso semigreggio :				
	1. a grani tondi	—	—	—	—
	2. a grani lunghi	0	0	0	0
	II. Riso semilavorato o riso lavorato :				
	a) Riso semilavorato :				
	1. a grani tondi	—	—	—	—
	2. a grani lunghi	—	—	—	—
	b) Riso lavorato :				
	1. a grani tondi	—	—	—	—
	2. a grani lunghi	0	0	0	0
	III. Rotture	—	—	—	—

## REGOLAMENTO (CEE) N. 2315/87 DELLA COMMISSIONE

del 31 luglio 1987

che fissa i prelievi all'importazione per gli sciroppi e per taluni altri prodotti del settore dello zucchero

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto l'atto di adesione della Spagna e del Portogallo,

visto il regolamento (CEE) n. 1785/81 del Consiglio, del 30 giugno 1981, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dello zucchero<sup>(1)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 229/87<sup>(2)</sup>, in particolare l'articolo 16, paragrafo 8,

visto il parere del comitato monetario,

considerando che, ai sensi dell'articolo 16, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 1785/81, un prelievo viene riscosso all'importazione dei prodotti di cui all'articolo 1, paragrafo 1, dello stesso regolamento;

considerando che il prelievo per i prodotti di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettera d), del regolamento (CEE) n. 1785/81 deve essere calcolato, se del caso, forfettariamente, in funzione del tenore di saccarosio, o di altri zuccheri convertiti in saccarosio, del prodotto di cui trattasi e del prelievo per lo zucchero bianco; che, tuttavia, i prelievi applicabili allo zucchero d'acero e allo sciroppo di zucchero d'acero sono limitati all'importo risultante dall'applicazione dell'aliquota del dazio consolidato nell'ambito del GATT;

considerando che, ai sensi dell'articolo 7 del regolamento (CEE) n. 837/68 della Commissione, del 28 giugno 1968, relativo alle modalità di applicazione dei prelievi nel settore dello zucchero<sup>(3)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1428/78<sup>(4)</sup>, l'importo di base del prelievo per 100 chilogrammi di prodotto deve essere fissato per l'1 % del tenore di saccarosio;

considerando che l'importo di base del prelievo deve essere uguale ad un centesimo della media aritmetica dei prelievi applicabili per 100 chilogrammi di zucchero bianco nei primi venti giorni del mese precedente quello per il quale è fissato l'importo di base del prelievo; che la media aritmetica dei prelievi deve tuttavia essere sostituita dal prelievo applicabile allo zucchero bianco nel giorno della fissazione dell'importo di base se tale prelievo differisce di almeno 0,73 ECU da tale media;

considerando che l'importo di base deve essere fissato ogni mese; che deve tuttavia essere modificato nell'inter-

vallo tra il giorno della sua fissazione e il primo giorno del mese successivo al mese di validità dell'importo di base soltanto se il prelievo applicabile allo zucchero bianco differisce di almeno 0,73 ECU dalla media aritmetica di cui sopra o dal prelievo sullo zucchero bianco che è servito per il calcolo dell'importo di base; che in tal caso l'importo di base deve essere uguale ad un centesimo del prelievo per lo zucchero bianco preso in considerazione per la modifica;

considerando che l'importo di base così determinato deve essere adattato in funzione delle variazioni del prezzo d'entrata dello zucchero bianco che intervengono fra il mese della fissazione dell'importo di base e il periodo di applicazione; che tale adattamento, uguale ad un centesimo della differenza tra i due suddetti prezzi d'entrata, deve essere detratto dall'importo di base ovvero aggiunto allo stesso alle condizioni previste dall'articolo 7, paragrafo 6, del regolamento (CEE) n. 837/68;

considerando che il prelievo sui prodotti di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettere f) e g), del regolamento (CEE) n. 1785/81 è composto, a norma del paragrafo 6 dell'articolo 16, di un elemento mobile e di un elemento fisso: l'elemento fisso è pari, per 100 chilogrammi di sostanza secca, ad un decimo dell'importo dell'elemento fisso stabilito conformemente all'articolo 14, paragrafo 1, punto B, del regolamento (CEE) n. 2727/75 del Consiglio<sup>(5)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1900/87<sup>(6)</sup>; per la fissazione del prelievo all'importazione dei prodotti della sottovoce 17.02 B II della tariffa doganale comune, l'elemento mobile è pari, per 100 chilogrammi di sostanza secca, al centuplo dell'importo di base del prelievo all'importazione applicabile a decorrere dal primo di ogni mese per i prodotti di cui al paragrafo 1, lettera d), dell'articolo 1 di cui sopra; che il prelievo deve essere fissato ogni mese;

considerando che, al fine di permettere il normale funzionamento del regime dei prelievi, occorre applicare per il calcolo di questi ultimi:

— per le monete che restano tra di esse all'interno di uno scarto istantaneo massimo in contanti di 2,25 %, un tasso di conversione basato sul loro tasso centrale, cui si applica il fattore di correzione previsto dall'articolo 3, paragrafo 1, ultimo comma, del regolamento (CEE) n. 1676/85 del Consiglio<sup>(7)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1636/87<sup>(8)</sup>,<sup>(1)</sup> GU n. L 177 dell'1. 7. 1981, pag. 4.<sup>(2)</sup> GU n. L 25 del 28. 1. 1987, pag. 1.<sup>(3)</sup> GU n. L 151 del 30. 6. 1968, pag. 42.<sup>(4)</sup> GU n. L 171 del 28. 6. 1978, pag. 34.<sup>(5)</sup> GU n. L 281 dell'11. 11. 1975, pag. 1.<sup>(6)</sup> GU n. L 182 del 3. 7. 1987, pag. 40.<sup>(7)</sup> GU n. L 164 del 24. 6. 1985, pag. 1.<sup>(8)</sup> GU n. L 153 del 13. 6. 1987, pag. 1.

— per le altre monete, un tasso di conversione basato sulla media aritmetica dei tassi di cambio in contanti di ciascuna di tali monete, constatati durante un periodo determinato, in rapporto alle monete della Comunità di cui al trattato precedente e del predetto coefficiente;

considerando che l'applicazione delle presenti disposizioni porta a fissare i prelievi all'importazione dei prodotti in parola come figura nell'allegato del presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

I prelievi applicabili all'importazione dei prodotti di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettere d), f) e g), del regolamento (CEE) n. 1785/81 sono fissati come figura in allegato.

*Articolo 2*

Il presente regolamento entra in vigore il 1° agosto 1987.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 31 luglio 1987.

*Per la Commissione*

Frans ANDRIESEN

*Vicepresidente*

**ALLEGATO**

al regolamento della Commissione, del 31 luglio 1987, che fissa i prelievi all'importazione per gli sciroppi e per taluni altri prodotti del settore dello zucchero

(ECU)

Numero della tariffa doganale comune	Designazione delle merci	Importo di base per 1 % di contenuto in saccarosio e per 100 kg netti del prodotto in questione	Importo dei prelievi per 100 kg di sostanza secca
17.02	Altri zuccheri allo stato solido; sciroppi di zucchero non aromatizzati né colorati; succedanei del miele, anche misti con miele naturale; zuccheri e melassi, caramellati:		
	C. Zucchero d'acero e sciroppo di zucchero d'acero	0,5262	—
	D. altri zuccheri e sciroppi (esclusi il lattosio, il glucosio e la malto-destrina):		
	I. Isoglucosio	—	62,29
	ex II. non nominati	0,5262	—
	E. Succedanei del miele, anche misti con miele naturale	0,5262	—
	F. I. Zuccheri e melassi, caramellati, contenenti in peso, allo stato secco, 50 % o più di saccarosio	0,5262	—
21.07	Preparazioni alimentari non nominate né comprese altrove:		
	F. Sciroppi di zucchero, aromatizzati o colorati:		
	III. Sciroppi d'isoglucosio, aromatizzati o colorati	—	62,29
	IV. altri	0,5262	—

## REGOLAMENTO (CEE) N. 2316/87 DELLA COMMISSIONE

del 31 luglio 1987

che fissa le restituzioni all'esportazione per gli sciroppi ed alcuni altri prodotti del settore dello zucchero esportati come tali

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto l'atto di adesione della Spagna e del Portogallo,

visto il regolamento (CEE) n. 1785/81 del Consiglio, del 30 giugno 1981, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dello zucchero<sup>(1)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 229/87<sup>(2)</sup>, in particolare l'articolo 19, paragrafo 4,

visto il parere del comitato monetario,

considerando che, ai sensi dell'articolo 19 del regolamento (CEE) n. 1785/81, la differenza tra i corsi o i prezzi praticati sul mercato mondiale dei prodotti di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettera d), dello stesso regolamento e i prezzi di tali prodotti nella Comunità può essere compensata da una restituzione all'esportazione;

considerando che, conformemente all'articolo 8 del regolamento (CEE) n. 766/68 del Consiglio, del 18 giugno 1968, che stabilisce le norme generali per la concessione di restituzioni all'esportazione dello zucchero<sup>(3)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1489/76<sup>(4)</sup>, la restituzione per 100 chilogrammi dei prodotti di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettera d), del regolamento (CEE) n. 1785/81, oggetto di un'esportazione, è uguale all'importo di base moltiplicato per il tenore di altri zuccheri convertiti in saccarosio; che tale tenore di saccarosio, constatato per il prodotto in causa, è determinato conformemente alle disposizioni dell'articolo 13 del regolamento (CEE) n. 394/70 della Commissione, del 2 marzo 1970, relativo alle modalità di applicazione per le restituzioni all'esportazione di zucchero<sup>(5)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1467/77<sup>(6)</sup>;

considerando che, ai sensi dell'articolo 7 del regolamento (CEE) n. 766/68, l'importo di base della restituzione per il sorbosio, esportato come tale, deve essere uguale all'importo di base della restituzione diminuito del centesimo della restituzione alla produzione valida ai sensi del regolamento (CEE) n. 1400/78 del Consiglio, del 20 giugno 1978, che stabilisce le norme generali applicabili alla restituzione alla produzione per lo zucchero utilizzato dall'industria chimica<sup>(7)</sup>, per i prodotti di cui all'allegato di quest'ultimo regolamento;

considerando che per gli altri prodotti di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettera d), del regolamento (CEE) n. 1785/81, esportati come tali, l'importo di base delle restituzioni

deve essere uguale ad un centesimo di un importo che è stabilito tenendo conto, da un lato, della differenza tra il prezzo d'intervento valido per lo zucchero bianco nelle zone non deficitarie della Comunità nel mese per il quale è fissato l'importo di base e i corsi o prezzi dello zucchero bianco constatati sul mercato mondiale e, dall'altro, della necessità di stabilire un equilibrio tra l'utilizzazione dei prodotti di base della Comunità ai fini dell'esportazione dei prodotti di trasformazione verso i paesi terzi, e l'utilizzazione dei prodotti di tali paesi ammessi al traffico di perfezionamento;

considerando che l'applicazione dell'importo di base può essere limitato ad alcuni dei prodotti di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettera d), del regolamento (CEE) n. 1785/81;

considerando che, a norma dell'articolo 19 del regolamento (CEE) n. 1785/81, può essere prevista una restituzione all'esportazione dei prodotti di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettere f) e g), del suddetto regolamento; che l'ammontare della restituzione è determinato, per 100 chilogrammi di sostanza secca, tenuto conto in particolare della restituzione applicabile all'esportazione dei prodotti della sottovoce 17.02 B II a) della tariffa doganale comune, della restituzione applicabile all'esportazione dei prodotti di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettera d), del regolamento (CEE) n. 1785/81 e degli aspetti economici delle esportazioni previste; che la restituzione è concessa soltanto ai prodotti che soddisfano alle condizioni stabilite dall'articolo 3 del regolamento (CEE) n. 1469/77 della Commissione, del 30 giugno 1977, che stabilisce le modalità d'applicazione del prelievo e della restituzione per l'isoglucosio e che modifica il regolamento (CEE) n. 192/75<sup>(8)</sup>;

considerando che, al fine di permettere il normale funzionamento del regime delle restituzioni, occorre applicare per il calcolo di queste ultime:

- per le monete che restano tra di esse all'interno di uno scarto istantaneo massimo in contanti di 2,25 %, un tasso di conversione basato sul loro tasso centrale, cui si applica il fattore di correzione previsto dall'articolo 3, paragrafo 1, ultimo comma, del regolamento (CEE) n. 1676/85 del Consiglio<sup>(9)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1636/87<sup>(10)</sup>;
- per le altre monete, un tasso di conversione basato sulla media aritmetica dei tassi di cambio in contanti di ciascuna di tali monete, constatati durante un periodo determinato, in rapporto alle monete della Comunità di cui al trattino precedente e del predetto coefficiente;

considerando che le restituzioni di cui sopra devono essere fissate ogni mese; che esse possono essere modificate nell'intervallo;

(1) GU n. L 177 dell'1. 7. 1981, pag. 4.

(2) GU n. L 25 del 28. 1. 1987, pag. 1.

(3) GU n. L 143 del 25. 6. 1968, pag. 6.

(4) GU n. L 167 del 26. 6. 1976, pag. 13.

(5) GU n. L 50 del 4. 3. 1970, pag. 1.

(6) GU n. L 162 dell'1. 7. 1977, pag. 6.

(7) GU n. L 170 del 27. 6. 1978, pag. 9.

(8) GU n. L 162 dell'1. 7. 1977, pag. 9.

(9) GU n. L 164 del 24. 6. 1985, pag. 1.

(10) GU n. L 153 del 13. 6. 1987, pag. 1.

considerando che in virtù dell'applicazione di tali modalità, le restituzioni per i prodotti in questione vengono fissate agli importi che figurano nell'allegato del presente regolamento ;

considerando che l'articolo 275 dell'atto di adesione della Spagna e del Portogallo prevede che possano essere concesse restituzioni all'esportazione verso il Portogallo ; che, sulla base dell'esame della situazione e del livello dei prezzi, occorre non prevedere la fissazione di restituzioni all'esportazione verso il Portogallo ;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per lo zucchero,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

*Articolo 1*

Le restituzioni all'esportazione dei prodotti di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettere d), f) e g), del regolamento (CEE) n. 1785/81, esportati come tali, sono fissate agli importi di cui in allegato.

*Articolo 2*

Il presente regolamento entra in vigore il 1° agosto 1987.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 31 luglio 1987.

*Per la Commissione*

Frans ANDRIESEN

*Vicepresidente*

**ALLEGATO**

**al regolamento della Commissione, del 31 luglio 1987, che fissa le restituzioni all'esportazione per gli sciroppi ed alcuni altri prodotti del settore dello zucchero esportati come tali**

(ECU)

Numero della tariffa doganale comune	Designazione delle merci	Importo di base per 1 % di contenuto in saccarosio e per 100 kg netti del prodotto in questione (1)	Importo della restituzione per 100 kg di sostanza secca (2)
17.02	Altri zuccheri allo stato solido ; sciroppi di zucchero non aromatizzati né colorati ; succedanei del miele, anche misti con miele naturale ; zuccheri e melassi, caramellati :		
	D. altri zuccheri e sciroppi (esclusi il lattosio, il glucosio e la maltodestrina) :		
	I. Isoglucosio	—	46,03
	ex II. non nominati, escluso il sorbosio	0,4603	—
	E. Succedanei del miele, anche misti con miele naturale	0,4603	—
	F. I. Zuccheri e melassi, caramellati, contenenti in peso, allo stato secco, 50 % o più di saccarosio	0,4603	—
21.07	Preparazioni alimentari non nominate né comprese altrove :		
	F. Sciroppi di zucchero, aromatizzati o colorati :		
	III. Sciroppi d'isoglucosio, aromatizzati o colorati	—	46,03
	IV. altri (esclusi gli sciroppi di lattosio, di glucosio e di maltodestrina)	0,4603	—

(1) L'importo di base non è applicabile agli sciroppi con una purezza inferiore all'85 % (regolamento (CEE) n. 394/70). Il tenore di saccarosio è determinato in conformità all'articolo 13 del regolamento (CEE) n. 394/70.

(2) Applicabile unicamente ai prodotti di cui all'articolo 3 del regolamento (CEE) n. 1469/77.

**REGOLAMENTO (CEE) N. 2317/87 DELLA COMMISSIONE****del 31 luglio 1987****che fissa il prelievo ridotto applicabile all'importazione in Portogallo di taluni quantitativi di zucchero greggio destinati alle raffinerie portoghesi**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,  
visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto l'atto di adesione della Spagna e del Portogallo,  
visto il regolamento (CEE) n. 1785/81 del Consiglio, del 30 giugno 1981, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dello zucchero<sup>(1)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 229/87<sup>(2)</sup>, in particolare l'articolo 16, paragrafo 8,

considerando che l'articolo 303 dell'atto di adesione della Spagna e del Portogallo prevede l'applicazione, per un periodo di sette anni a decorrere dall'adesione, di un prelievo ridotto all'importazione in Portogallo di taluni quantitativi di zucchero greggio originari di determinati paesi terzi;

considerando che il regolamento (CEE) n. 599/86 della Commissione<sup>(3)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1853/87<sup>(4)</sup> ha fissato il prelievo ridotto applica-

bile all'importazione in Portogallo di taluni quantitativi di zucchero greggio destinati alle raffinerie portoghesi;

considerando che, a seguito dell'applicazione delle norme e modalità di cui al regolamento (CEE) n. 599/86 ai dati di cui la Commissione dispone, occorre fissare il prelievo conformemente all'articolo 1 del presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

Il prelievo ridotto all'importazione in Portogallo di zucchero greggio destinato ad essere raffinato (sottovoce 17.01 B I della tariffa doganale comune), è fissato per la qualità tipo a 31,64 ECU/100 kg.

*Articolo 2*

Il presente regolamento entra in vigore il 1° agosto 1987.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 31 luglio 1987.

*Per la Commissione*

Frans ANDRIESEN

*Vicepresidente*

<sup>(1)</sup> GU n. L 177 dell'1. 7. 1981, pag. 4.

<sup>(2)</sup> GU n. L 25 del 28. 1. 1987, pag. 1.

<sup>(3)</sup> GU n. L 58 dell'1. 3. 1986, pag. 18.

<sup>(4)</sup> GU n. L 174 dell'1. 7. 1987, pag. 45.

**REGOLAMENTO (CEE) N. 2318/87 DELLA COMMISSIONE**

**del 31 luglio 1987**

**che fissa le restituzioni all'esportazione per i semi oleosi**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto l'atto di adesione della Spagna e del Portogallo,

visto il regolamento n. 136/66/CEE del Consiglio, del 22 settembre 1966, relativo all'attuazione di un'organizzazione comune dei mercati nel settore dei grassi <sup>(1)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1915/87 <sup>(2)</sup>,

visto il regolamento n. 142/67/CEE del Consiglio, del 21 giugno 1967, relativo alle restituzioni all'esportazione di semi di colza, ravizzone e girasole <sup>(3)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2429/72 <sup>(4)</sup>, in particolare l'articolo 2, paragrafo 3, prima frase,

visto il regolamento (CEE) n. 1678/85 del Consiglio, dell'11 giugno 1985, che fissa i tassi di conversione da applicare nel settore agricolo <sup>(5)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1953/87 <sup>(6)</sup>,

visto il regolamento (CEE) n. 1569/72 del Consiglio, del 20 luglio 1972, che prevede misure speciali per i semi di colza, di ravizzone e di girasole <sup>(7)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1869/87 <sup>(8)</sup>, in particolare l'articolo 2, paragrafo 3,

visto il parere del comitato monetario,

considerando che il prezzo indicativo e le maggiorazioni mensili del prezzo indicativo dei semi di colza, di ravizzone e di girasole per la campagna di commercializzazione 1987/1988 sono stati fissati dai regolamenti (CEE) n. 1917/87 <sup>(9)</sup> e (CEE) n. 1918/87 del Consiglio <sup>(10)</sup>;

considerando che, ai sensi dell'articolo 28 del regolamento n. 136/66/CEE, una restituzione può essere accordata al momento dell'esportazione verso i paesi terzi di semi oleosi raccolti nella Comunità; che l'importo di detta restituzione può essere al massimo eguale alla diffe-

renza tra i prezzi nella Comunità e i corsi mondiali, qualora i primi siano superiori ai secondi; che in base all'articolo 21 del regolamento n. 136/66/CEE, l'articolo 28 di detto regolamento si applica attualmente ai semi di colza, ravizzone e girasole;

considerando che la restituzione per i semi di colza e di ravizzone prodotti in Spagna o in Portogallo è adeguata conformemente al regolamento (CEE) n. 478/86 del Consiglio <sup>(11)</sup>;

considerando che, ai sensi dell'articolo 3 del regolamento n. 142/67/CEE, la restituzione deve essere calcolata prendendo in considerazione i prezzi praticati nella Comunità sui differenti mercati rappresentativi per la trasformazione e l'esportazione, i corsi più favorevoli constatati sui differenti mercati dei paesi terzi importatori e le spese commerciali e di resa sul mercato mondiale; che, inoltre, l'importo delle restituzioni deve essere fissato tenendo conto del livello del prezzo di mercato, nella Comunità, dei semi oleosi di cui all'articolo 21 del regolamento n. 136/66/CEE nonché delle prospettive di evoluzione di detti prezzi; che, in più, detta fissazione deve tener conto dell'aspetto economico delle esportazioni previste e della situazione, nella Comunità, delle disponibilità di detti semi rispetto alla domanda;

considerando che la produzione dei semi di colza e di ravizzone stimata per la campagna di commercializzazione 1987/1988 è stata fissata dal regolamento (CEE) n. 2041/87 della Commissione <sup>(12)</sup>; che l'importo che deve essere detratto dall'importo della restituzione in applicazione del regime dei quantitativi massimi garantiti di cui all'articolo 27 bis del regolamento n. 136/66/CEE è stato fissato dal regolamento (CEE) n. 2295/87 della Commissione <sup>(13)</sup>;

considerando che, conformemente all'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 651/71 della Commissione, del 29 marzo 1971, relativo a talune modalità d'applicazione delle restituzioni all'esportazione dei semi oleosi <sup>(14)</sup>, modificato dal regolamento (CEE) n. 1815/84 <sup>(15)</sup>, l'importo della restituzione deve essere calcolato in base al peso dei semi esportati; che detto peso deve essere adat-

<sup>(1)</sup> GU n. 172 del 30. 9. 1966, pag. 3025/66.

<sup>(2)</sup> GU n. L 183 del 3. 7. 1987, pag. 7.

<sup>(3)</sup> GU n. 125 del 26. 6. 1967, pag. 2461/67.

<sup>(4)</sup> GU n. L 264 del 23. 11. 1972, pag. 1.

<sup>(5)</sup> GU n. L 164 del 24. 6. 1985, pag. 11.

<sup>(6)</sup> GU n. L 185 del 4. 7. 1987, pag. 68.

<sup>(7)</sup> GU n. L 167 del 25. 7. 1972, pag. 9.

<sup>(8)</sup> GU n. L 176 dell'1. 7. 1987, pag. 30.

<sup>(9)</sup> GU n. L 183 del 3. 7. 1987, pag. 14.

<sup>(10)</sup> GU n. L 183 del 3. 7. 1987, pag. 16.

<sup>(11)</sup> GU n. L 53 dell'1. 3. 1986, pag. 55.

<sup>(12)</sup> GU n. L 192 dell'11. 7. 1987, pag. 11.

<sup>(13)</sup> GU n. L 209 del 31. 7. 1987, pag. 43.

<sup>(14)</sup> GU n. L 75 del 30. 3. 1971, pag. 16.

<sup>(15)</sup> GU n. L 170 del 29. 6. 1984, pag. 46.

tato in funzione delle differenze che possono esistere tra le percentuali di umidità e d'impurità constatate e quelle prese in considerazione per la definizione della qualità tipo per la quale è fissato il prezzo indicativo; che pertanto al momento di detto adattamento il peso dei semi esportati deve essere maggiorato dell'importo di detta differenza tra la quantità d'umidità et d'impurità che esistono effettivamente e quella presa in considerazione per la qualità tipo, qualora la prima quantità è inferiore alla seconda; che, in caso contrario, il peso dei semi esportati deve essere diminuito dell'importo di questa stessa differenza;

considerando che la qualità tipo di cui sopra è stata definita nell'articolo 2 del regolamento (CEE) n. 1102/84 del Consiglio<sup>(1)</sup>;

considerando che, ai sensi dell'articolo 2 del regolamento n. 142/67/CEE, la restituzione può essere fissata a livelli differenti secondo la destinazione quando la situazione del mercato mondiale o le esigenze specifiche di taluni mercati lo rendano necessario;

considerando che l'articolo 4 del regolamento (CEE) n. 651/71 prevede la pubblicazione della restituzione finale, risultante dalla conversione, nelle singole monete nazionali, dell'importo della restituzione in ECU, maggiorato o diminuito dell'importo differenziale; che l'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 1813/84 della Commissione<sup>(2)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3891/86<sup>(3)</sup>, ha definito gli elementi che compongono gli importi differenziali; che tali elementi sono uguali all'incidenza sul prezzo indicativo sulla restituzione del coefficiente derivato dalla percentuale di cui all'articolo 2, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 1569/72; che, a norma di tali disposizioni, tale percentuale rappresenta:

a) per gli Stati membri le cui monete sono mantenute tra loro entro un divario istantaneo massimo del 2,25 %, la differenza tra:

- il tasso di conversione utilizzato nell'ambito della politica agricola comune ed
- il tasso di conversione che risulta dal tasso centrale;

b) per gli altri Stati membri la differenza tra:

- il rapporto tra il tasso di conversione utilizzato nell'ambito della politica agricola comune per la moneta dello stato membro interessato e il tasso centrale della moneta di ciascuno degli Stati membri di cui alla lettera a)
- ed
- il tasso di cambio in contanti della moneta dello stato membro interessato rispetto alla moneta di

ciascuno degli Stati membri di cui alla lettera a) rilevato durante un periodo da stabilirsi;

considerando tuttavia che, a norma dell'articolo 2 bis del regolamento (CEE) n. 1569/72, per le campagne dal 1984/1985 al 1986/1987, il divario monetario è calcolato tenendo conto di un coefficiente applicato al tasso di conversione risultante dal tasso centrale; che tale coefficiente è stato fissato dal regolamento (CEE) n. 91/87 della Commissione<sup>(4)</sup>;

considerando che, in virtù dell'articolo 2, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 1569/72, vengono determinati importi differenziali a termine quando il tasso a termine per una o più monete comunitarie si acosta di almeno una determinata percentuale dal tasso in contanti; che tale percentuale è stata fissata a 0,5 % del regolamento (CEE) n. 1813/84;

considerando che il regolamento (CEE) n. 1813/84 ha determinato i tassi di cambio in contanti ed a termine, nonché il periodo da prendere in considerazione per il calcolo degli importi differenziali; che, qualora non fossero disponibili, per uno o più mesi, tassi di cambio a termine, si utilizza, secondo i casi, il tasso preso in considerazione per il mese precedente o per il mese successivo;

considerando che dall'applicazione di tutte queste disposizioni alla situazione attuale dei mercati nel settore dei semi oleosi e in particolare ai corsi o ai prezzi di detti prodotti risulta che, in virtù dell'articolo 4 del regolamento (CEE) n. 651/71, l'importo della restituzione in ECU e l'importo della restituzione finale in ciascuna delle monete nazionali devono, per il colza e il ravizzone, essere fissati conformemente all'allegato del presente regolamento e che non è necessario fissare la restituzione per il girasole;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per le materie grasse,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

#### Articolo 1

1. Gli importi della restituzione previsti dall'articolo 4, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 651/71 sono fissati in allegato per il colza e il ravizzone.
2. Non viene fissata alcuna restituzione per il girasole.

#### Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 1° agosto 1987.

<sup>(1)</sup> GU n. L 113 del 28. 4. 1984, pag. 8.

<sup>(2)</sup> GU n. L 170 del 29. 6. 1984, pag. 41.

<sup>(3)</sup> GU n. L 361 del 20. 12. 1986, pag. 27.

<sup>(4)</sup> GU n. L 13 del 15. 1. 1987, pag. 13.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 31 luglio 1987.

*Per la Commissione*

Frans ANDRIESEN

*Vicepresidente*

**ALLEGATO**

**al regolamento della Commissione, del 31 luglio 1987, che fissa le restituzioni all'esportazione per i semi di colza e ravizzone**

*(Importi per 100 kg)*

	Corrente (¹)	1° term. (¹)	2° term. (¹)	3° term. (¹)	4° term. (¹)	5° term. (¹)
	8	9	10	11	12	1
<b>1. Restituzioni nominali (ECU):</b>						
— Spagna	23,242	23,242	23,242	23,639	24,036	24,433
— Portogallo	28,002	28,002	28,002	28,399	28,796	29,193
— altri Stati membri	23,500	23,500	23,500	23,897	24,294	24,691
<b>2. Restituzioni finali:</b>						
Semi raccolti ed esportati da:						
— R.f. di Germania (DM)	57,00	57,00	57,01	58,05	58,99	60,21
— Paesi Bassi (Fl)	63,34	63,34	63,34	64,49	65,56	66,89
— UEBL (FB/Flux)	1 122,96	1 126,46	1 126,46	1 144,97	1 164,05	1 178,89
— Francia (FF)	170,43	170,43	170,20	172,74	175,71	179,30
— Danimarca (Dkr)	203,29	203,29	203,29	206,77	210,25	212,14
— Irlanda (£ Irl)	18,943	18,943	18,940	19,242	19,574	19,831
— Regno Unito (£)	13,576	13,576	13,576	13,836	14,097	14,245
— Italia (Lit)	36 113	36 111	35 993	36 747	37 381	37 791
— Grecia (Dra)	2 349,11	2 326,26	2 299,19	2 336,34	2 387,29	2 374,82
— Spagna (Pta)	3 478,33	3 478,33	3 453,29	3 503,64	3 564,86	3 577,43
— Portogallo (Esc)	4 650,88	4 645,77	4 612,39	4 670,02	4 738,20	4 764,39

(¹) Fatti salvi l'importo da dedurre in applicazione del regime dei quantitativi massimi garantiti.

## REGOLAMENTO (CEE) N. 2319/87 DELLA COMMISSIONE

del 31 luglio 1987

che fissa l'importo dell'aiuto per i foraggi essiccati

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare l'articolo 5,

visto l'atto di adesione della Spagna e del Portogallo,

visto il regolamento (CEE) n. 1117/78 del Consiglio, del 22 maggio 1978, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei foraggi essiccati<sup>(1)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1960/87<sup>(2)</sup>, in particolare l'articolo 5, paragrafo 3,

visto il parere del comitato monetario,

considerando che ai sensi dell'articolo 5, paragrafo 1 del regolamento (CEE) n. 1117/78 viene concesso un aiuto per i foraggi essiccati di cui all'articolo 1, lettere b) e c) dello stesso regolamento, ottenuti a partire da foraggi raccolti nella Comunità, quando il prezzo di obiettivo è superiore al prezzo medio del mercato mondiale; che tale aiuto è pari ad una percentuale tra questi due prezzi per i foraggi disidratati e per i concentrati di proteine; che l'aiuto per i foraggi altrimenti essiccati prevede la fissazione di un importo da dedurre;

considerando che tale percentuale e il prezzo d'obiettivo sono stati fissati dal regolamento (CEE) n. 1961/87 del Consiglio, del 2 luglio 1987, che fissa, per la campagna di commercializzazione 1987/1988, il prezzo d'obiettivo nel settore dei foraggi essiccati<sup>(3)</sup>;

considerando che l'importo di cui all'articolo 5, paragrafo 2 del regolamento (CEE) n. 1117/78 non è ancora stato stabilito; che l'importo dell'aiuto per i foraggi altrimenti essiccati è stato calcolato solo provvisoriamente in base ad un importo da dedurre di 43 ECU per tonnellata;

considerando che il prezzo medio del mercato mondiale è determinato per un prodotto in granuli e alla rinfusa, della qualità tipo per la quale è stato fissato il prezzo d'obiettivo e consegnato a Rotterdam;

considerando che ai sensi del regolamento (CEE) n. 1417/78 del Consiglio, del 19 giugno 1978, relativo al regime d'aiuti per i foraggi essiccati<sup>(4)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1173/87<sup>(5)</sup>, il prezzo medio del mercato mondiale dei prodotti di cui all'articolo 1, lettera b), primo trattino del regolamento (CEE) n. 1117/78 deve essere determinato sulla base delle più favorevoli tra le possibilità d'acquisto reale, eccezion fatta per le offerte e i corsi che non possono essere considerati come rappresentativi della tendenza reale del mercato;

che si deve tener conto delle offerte e dei corsi constatati nel corso dei primi 25 giorni del mese in causa e che si riferiscono a forniture che possono essere effettuate nel corso del mese successivo; che il prezzo medio del mercato mondiale, così calcolato, è quello di cui si tiene conto per fissare l'aiuto complementare applicabile nel mese successivo;

considerando che, per le offerte e i corsi che non rispondono alle condizioni di cui sopra, si deve procedere agli adeguamenti necessari; che tali adeguamenti sono stati definiti all'articolo 3 del regolamento (CEE) n. 1528/78 della Commissione, del 30 giugno 1978, recante modalità d'applicazione del regime di aiuti per i foraggi essiccati<sup>(6)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1325/87<sup>(7)</sup>;

considerando che, nel caso in cui per la determinazione del prezzo medio del mercato mondiale non si possa prendere in considerazione nessuna offerta e nessun corso dei prodotti di cui all'articolo 1, lettera b), primo trattino del regolamento (CEE) n. 1117/78, tale prezzo deve essere determinato a partire dalle offerte fatte sul mercato mondiale, nonché dei corsi sulle piazze importanti per il commercio internazionale, per i prodotti di cui all'articolo 1, lettera b), secondo trattino del regolamento (CEE) n. 1117/78;

considerando che, conformemente all'articolo 3 del regolamento (CEE) n. 1417/78, nel caso in cui nessuna offerta e nessun corso possono essere presi in considerazione per la determinazione del prezzo medio del mercato mondiale, tale prezzo è determinato a partire dall'ultimo prezzo medio del mercato mondiale, tale prezzo è fissato a partire dall'importo del valore di prodotti concorrenti; che tali prodotti sono definiti nell'articolo 3, paragrafo 3 del regolamento (CEE) n. 1528/78;

considerando che, ai sensi dell'articolo 11 del regolamento (CEE) n. 1417/78, nel caso in cui i prezzi a termine siano diversi dai prezzi validi nel mese del deposito della domanda, l'importo dell'aiuto è modificato in funzione di un importo correttore calcolato tenendo conto della tendenza dei prezzi a termine;

considerando che l'importo correttore è pari alla differenza tra il prezzo medio del mercato mondiale e il prezzo medio del mercato a termine, e che ad esso è applicata la percentuale fissata all'articolo 3 del regolamento (CEE) n. 1315/85 del Consiglio<sup>(8)</sup>; che tuttavia, se per uno dei mesi successivi al mese di applicazione dell'aiuto il prezzo medio del mercato mondiale a termine non può essere fissato in base ai criteri esposti all'articolo

<sup>(1)</sup> GU n. L 142 del 30. 5. 1978, pag. 1.

<sup>(2)</sup> GU n. L 184 del 3. 7. 1987.

<sup>(3)</sup> GU n. L 184 del 3. 7. 1987.

<sup>(4)</sup> GU n. L 171 del 28. 6. 1978, pag. 1.

<sup>(5)</sup> GU n. L 113 del 30. 4. 1987, pag. 13.

<sup>(6)</sup> GU n. L 179 dell'1. 7. 1978, pag. 10.

<sup>(7)</sup> GU n. L 125 del 14. 5. 1987, pag. 24.

<sup>(8)</sup> GU n. L 137 del 27. 5. 1985, pag. 28.

1 del regolamento (CEE) n. 1417/78, si assume, per calcolare la differenza di cui al paragrafo 1, il prezzo fissato per i mesi precedenti; che se, per almeno due mesi consecutivi dopo il mese di applicazione dell'aiuto i prezzi medi del mercato mondiale a termine non possono essere fissati in base ai criteri esposti all'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 1417/78, i prezzi relativi ai mesi in questione sono fissati in base ai criteri di cui all'articolo 3 dello stesso regolamento;

considerando che, nel caso in cui il prezzo medio del mercato mondiale è determinato in conformità all'articolo 3 del regolamento (CEE) n. 1417/78, l'importo correttore deve essere pari alla differenza tra il prezzo medio del mercato mondiale e il prezzo medio del mercato mondiale a termine, fissato applicando i criteri previsti all'articolo 3, paragrafo 3 del regolamento (CEE) n. 1528/78 e valido per la consegna in un mese diverso da quello dell'applicazione dell'aiuto e ad esso devono essere applicati la percentuale e l'importo fissati all'articolo 5, paragrafo 2 del regolamento (CEE) n. 1117/78 per il prodotto di cui trattasi; che, se per uno o più mesi il prezzo medio del mercato mondiale a termine non può essere fissato in base ai criteri esposti all'articolo 3, paragrafo 3 del regolamento (CEE) n. 1528/78, l'importo correttore viene stabilito, per il mese o i mesi di cui trattasi, a un livello tale che l'aiuto risulti pari a zero;

considerando che, al fine di permettere il normale funzionamento del regime dei prelievi, occorre applicare per il calcolo di questi ultimi:

- per le monete che restano tra di esse all'interno di uno scarto istantaneo massimo in contanti di 2,25 %, un tasso di conversione basato sul loro tasso centrale, cui si applica il fattore di correzione previsto dall'articolo 3, paragrafo 1, ultimo comma del regolamento (CEE) n. 1676/85 del Consiglio<sup>(1)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1636/87<sup>(2)</sup>,
- per le altre monete, un tasso di conversione basato sulla media aritmetica dei tassi di cambio in contanti di ciascuna di tali monete di un determinato periodo, in rapporto alle monete della Comunità di cui al trattato precedente e del predetto coefficiente;

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 31 luglio 1987.

considerando che in applicazione dell'articolo 120, paragrafo 1 dell'atto di adesione è necessario il ravvicinamento del prezzo spagnolo al prezzo comune in base al metodo previsto dall'articolo 70 dell'atto di adesione stesso;

considerando che, in applicazione dell'articolo 120, paragrafo 2 e dell'articolo 306, paragrafo 2 dell'atto di adesione della Spagna e del Portogallo, è opportuno adeguare l'aiuto valido per questi due Stati membri, per tener conto dell'incidenza dei dazi doganali all'importazione di questi prodotti in provenienza dai paesi terzi; che, inoltre, per la Spagna, l'importo dell'aiuto deve essere adeguato alla differenza tra il prezzo d'obiettivo applicato in Spagna e il prezzo d'obiettivo comune, cui si applica la percentuale e l'importo di cui all'articolo 5, paragrafo 2 del regolamento (CEE) n. 1117/78;

considerando che risulta dall'applicazione di tutte queste disposizioni alle offerte e ai corsi, di cui la Commissione ha avuto conoscenza, che l'aiuto ai foraggi essiccati dev'essere fissato come indicato alla tabella allegata al presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

#### *Articolo 1*

1. L'importo dell'aiuto previsto all'articolo 5, paragrafo del regolamento (CEE) n. 1117/78 è fissato in allegato.
2. Tuttavia, gli importi dell'aiuto per i prodotti di cui all'articolo 1, lettera b), secondo trattino del regolamento (CEE) n. 1117/78 saranno confermati o sostituiti, con decorrenza dal 1° agosto 1987, per tener conto dell'importo da dedurre previsto dall'articolo 5, paragrafo 2 del citato regolamento.

#### *Articolo 2*

Il presente regolamento entra in vigore il 1° agosto 1987.

*Per la Commissione*

Frans ANDRIESEN

*Vicepresidente*

<sup>(1)</sup> GU n. L 164 del 24. 6. 1985, pag. 1.

<sup>(2)</sup> GU n. L 153 del 13. 6. 1987, pag. 1.

## ALLEGATO

al regolamento della Commissione, del 31 luglio 1987, che fissa l'importo dell'aiuto per i foraggi essiccati

Importi dell'aiuto applicabili a partire del 1° agosto 1987 per i foraggi essiccati

(ECU/t)

	Foraggi disidratati : ex 12.10 B Concentrati di proteine : ex 23.06 B			Foraggi altrimenti essiccati : ex 12.10 B		
	Spagna	Portogallo	Altri Stati membri	Spagna	Portogallo	Altri Stati membri
Importo dell'aiuto	79,299	99,614	101,359	36,299 (1)	56,614 (1)	58,359 (1)

Importo dell'aiuto in caso di fissazione anticipata, per il mese di :

(ECU/t)

settembre 1987	78,409	98,704	100,469	35,409 (1)	55,704 (1)	57,469 (1)
ottobre 1987	78,554	98,852	100,614	35,554 (1)	55,852 (1)	57,614 (1)
novembre 1987	78,554	98,852	100,614	35,554 (1)	55,852 (1)	57,614 (1)
dicembre 1987	78,554	98,852	100,614	35,554 (1)	55,852 (1)	57,614 (1)
gennaio 1988	76,579	96,833	98,639	33,579 (1)	53,833 (1)	55,639 (1)
febbraio 1988	76,579	96,833	98,639	33,579 (1)	53,833 (1)	55,639 (1)
marzo 1988	76,579	96,833	98,639	33,579 (1)	53,833 (1)	55,639 (1)

(1) Fatta salva la conferma dell'importo da dedurre in applicazione dell'articolo 5, paragrafo 2 del regolamento (CEE) n. 1117/78.

## REGOLAMENTO (CEE) N. 2320/87 DELLA COMMISSIONE

del 31 luglio 1987

che fissa l'importo dell'aiuto per i semi di soia

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto l'atto di adesione della Spagna e del Portogallo,

visto il regolamento (CEE) n. 1491/85 del Consiglio, del 23 maggio 1985, recante misure speciali per i semi di soia<sup>(1)</sup>, in particolare l'articolo 2, paragrafo 7,

visto il parere del comitato monetario,

considerando che, a norma dell'articolo 2, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 1491/85, se il prezzo d'obiettivo valido per una campagna è superiore al prezzo del mercato mondiale, viene concessa un'integrazione pari alla differenza tra questi due prezzi per i semi di soia raccolti nella Comunità;

considerando che, per la campagna di commercializzazione 1986/1987, il prezzo d'obiettivo per i semi di soia è stato fissato dal regolamento (CEE) n. 1461/81 del Consiglio<sup>(2)</sup>; che, in applicazione dell'articolo 95, paragrafo 2 e dell'articolo 293, paragrafo 2, dell'atto di adesione della Spagna e del Portogallo, l'aiuto per i semi di soia raccolti in questi due Stati membri è introdotto secondo le norme stabilite dalle disposizioni dei paragrafi 2 e 3 di questi articoli all'inizio della campagna di commercializzazione 1986/1987;considerando che, secondo il regolamento (CEE) n. 2194/85 del Consiglio, del 25 luglio 1985, che stabilisce le norme generali relative alle misure speciali per i semi di soia<sup>(3)</sup>, il prezzo del mercato mondiale è determinato in base alle effettive possibilità di acquisto più favorevoli, prescindendo dalle offerte e dalle quotazioni che non possono essere considerate rappresentative della reale tendenza del mercato; che si tiene conto delle offerte fatte sul mercato mondiale, nonché delle quotazioni nelle borse importanti per il commercio internazionale;considerando che, a norma del regolamento (CEE) n. 2329/85 della Commissione, del 12 agosto 1985, recante modalità d'applicazione delle misure speciali per i semi di soia<sup>(4)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2290/87<sup>(5)</sup>, il prezzo del mercato mondiale è determinato per 100 kg ed è calcolato sulla base delle offerte e delle

quotazioni più favorevoli concernenti forniture da effettuare entro i trenta giorni successivi alla data della loro constatazione;

considerando che, per le offerte e le quotazioni che non soddisfino alle condizioni indicate qui di seguito, si deve procedere agli adeguamenti necessari, in particolare a quelli previsti dall'articolo 2 del regolamento (CEE) n. 2329/85;

considerando che, ai fini del corretto funzionamento del regime d'integrazione, occorre prendere in considerazione per il suo calcolo:

- per le monete che restano tra di esse all'interno di uno scarto istantaneo massimo in contanti del 2,25 %, un tasso di conversione basato sul loro tasso centrale, cui si applica il fattore di correzione previsto dall'articolo 3, paragrafo 1, ultimo comma, del regolamento (CEE) n. 1676/85 del Consiglio<sup>(6)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1636/87<sup>(7)</sup>;
- per le altre monete, un tasso di conversione basato sulla media aritmetica dei tassi di cambio in contanti di ciascuna di tali monete di un determinato periodo in rapporto alle monete della Comunità di cui al trattato precedente e del predetto coefficiente;

considerando che l'integrazione valida nel corso della campagna di commercializzazione deve essere fissata due volte al mese, in modo da assicurare la sua applicazione a partire dal primo e dal sedicesimo giorno di ciascun mese;

considerando che all'applicazione di tutte queste disposizioni alle offerte ed ai corsi, di cui la Commissione ha conoscenza, risulta che l'integrazione per semi di soia deve essere fissata conformemente al presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

L'importo dell'aiuto di cui all'articolo 2 del regolamento (CEE) n. 1491/85 è fissato nell'allegato.

*Articolo 2*

Il presente regolamento entra in vigore il 1° agosto 1987.

<sup>(1)</sup> GU n. L 151 del 10. 6. 1985, pag. 15.<sup>(2)</sup> GU n. L 133 del 21. 5. 1986, pag. 18.<sup>(3)</sup> GU n. L 204 del 2. 8. 1985, pag. 1.<sup>(4)</sup> GU n. L 218 del 15. 8. 1985, pag. 16.<sup>(5)</sup> GU n. L 209 del 31. 7. 1987, pag. 37.<sup>(6)</sup> GU n. L 164 del 24. 6. 1985, pag. 1.<sup>(7)</sup> GU n. L 153 del 13. 6. 1987, pag. 1.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 31 luglio 1987.

*Per la Commissione*

Frans ANDRIESEN

*Vicepresidente*

*ALLEGATO*

**Aiuti ai semi di soia**

(ECU/100 kg)

	Semi raccolti in :		
	Spagna	Portogallo	altro Stato membro
Semi trasformati in :			
— Spagna	1,690	39,909	39,909
— Portogallo	24,699	0,000	39,909
— altro Stato membro	24,669	39,909	39,909

**REGOLAMENTO (CEE) N. 2321/87 DELLA COMMISSIONE**

del 31 luglio 1987

che fissa l'importo dell'integrazione per il cotone

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea;

visto l'atto di adesione della Spagna e del Portogallo,

visto l'atto relativo alle condizioni di adesione della Grecia, in particolare i paragrafi 3 e 10 del protocollo n. 4 concernente il cotone, modificato dall'atto di adesione della Spagna e del Portogallo, in particolare dal protocollo n. 14 ad esso allegato,

visto il regolamento (CEE) n. 2169/81 del Consiglio, del 27 luglio 1981, che stabilisce le norme generali del regime d'integrazione per il cotone<sup>(1)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3128/86<sup>(2)</sup>, in particolare l'articolo 5, paragrafo 1,considerando che l'importo dell'aiuto previsto all'articolo 5, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 2169/81 è stato fissato dal regolamento (CEE) n. 3343/86 della Commissione<sup>(3)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1840/87<sup>(4)</sup>;

considerando che l'applicazione delle regole e delle modalità richiamate nel regolamento (CEE) n. 3343/86, ai dati di cui la Commissione dispone attualmente, induce a modificare l'importo dell'aiuto ora vigente come indicato all'articolo 1 del presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

L'importo dell'integrazione per il cotone non sgranato, di cui all'articolo 5 del regolamento (CEE) n. 2169/81, è fissato a 55,610 ECU/100 kg.

*Articolo 2*

Il presente regolamento entra in vigore il 1° agosto 1987.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 31 luglio 1987.

*Per la Commissione*

Frans ANDRIESEN

*Vicepresidente*<sup>(1)</sup> GU n. L 211 del 31. 7. 1981, pag. 2.<sup>(2)</sup> GU n. L 292 del 16. 10. 1986, pag. 2.<sup>(3)</sup> GU n. L 306 dell'1. 11. 1986, pag. 58.<sup>(4)</sup> GU n. L 174 dell'1. 7. 1987, pag. 22.

**REGOLAMENTO (CEE) N. 2322/87 DELLA COMMISSIONE****del 31 luglio 1987****che fissa l'importo dell'aiuto per i piselli, le fave, le favette e i lupini dolci  
impiegati nell'alimentazione degli animali**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto l'atto di adesione della Spagna e del Portogallo,

visto il regolamento (CEE) n. 1431/82 del Consiglio, del 18 maggio 1982, che prevede misure speciali per i piselli, le fave e le favette<sup>(1)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3127/86<sup>(2)</sup>, in particolare l'articolo 3, paragrafo 6,visto il regolamento (CEE) n. 3540/85 della Commissione, del 5 dicembre 1985, che fissa modalità di applicazione delle misure speciali per i piselli, le fave, le favette e i lupini dolci<sup>(3)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2137/87<sup>(4)</sup>, in particolare l'articolo 24, paragrafo 1,considerando che l'importo dell'aiuto previsto all'articolo 3 del regolamento (CEE) n. 1431/82 è stato fissato dal regolamento (CEE) n. 2006/87 della Commissione<sup>(5)</sup>, modificato dal regolamento (CEE) n. 2091/87<sup>(6)</sup>;

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

L'importo dell'aiuto di cui all'articolo 3, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 1431/82 è fissato in allegato.

*Articolo 2*

Il presente regolamento entra in vigore il 1° agosto 1987.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 31 luglio 1987.

*Per la Commissione*

Frans ANDRIESEN

*Vicepresidente*<sup>(1)</sup> GU n. L 162 del 12. 6. 1982, pag. 28.<sup>(2)</sup> GU n. L 292 del 16. 10. 1986, pag. 1.<sup>(3)</sup> GU n. L 342 del 19. 12. 1985, pag. 1.<sup>(4)</sup> GU n. L 200 del 21. 7. 1987, pag. 8.<sup>(5)</sup> GU n. L 188 dell'8. 7. 1987, pag. 49.<sup>(6)</sup> GU n. L 195 del 16. 7. 1987, pag. 31.

## ALLEGATO

al regolamento della Commissione, del 31 luglio 1987 che fissa l'importo dell'aiuto per i piselli, le fave, le favette e i lupini dolci impiegati nell'alimentazione degli animali

Importi dell'aiuto applicabili a decorrere dal 1° agosto 1987

*(in ECU/100 kg)*

	Corrente 8	1° term. 9	2° term. (¹) 10	3° term. (¹) 11	4° term. (¹) 12	5° term. (¹) 1	6° term. (¹) 2
1. Piselli, fave e favette:							
a) utilizzati in Spagna	12,800	12,980	13,178	13,358	13,538	13,394	13,574
b) utilizzati in Portogallo	12,493	12,673	12,871	13,051	13,231	13,073	13,253
c) utilizzati in un altro Stato membro	12,907	13,087	13,284	13,464	13,644	13,505	13,685
2. Lupini dolci:							
a) raccolti ed utilizzati in Spagna	14,469	14,469	14,493	14,493	14,493	14,060	14,060
b) raccolti in un altro Stato membro e							
— utilizzati in Portogallo	15,631	15,631	15,656	15,656	15,656	15,205	15,205
— utilizzati nella Comunità nella sua composizione al 31 dicembre 1985	16,183	16,183	16,207	16,207	16,207	15,780	15,780

(¹) All'importo dell'aiuto in moneta nazionale si applica l'incidenza degli importi differenziali.

## REGOLAMENTO (CEE) N. 2323/87 DELLA COMMISSIONE

del 31 luglio 1987

che fissa l'importo dell'integrazione nel settore dei semi oleosi

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto l'atto di adesione della Spagna e del Portogallo,

visto il regolamento n. 136/66/CEE del Consiglio, del 22 settembre 1966, relativo all'attuazione di un'organizzazione comune dei mercati nel settore dei grassi<sup>(1)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1915/87<sup>(2)</sup>, in particolare l'articolo 27, paragrafo 4,visto il regolamento (CEE) n. 1678/85 del Consiglio, dell'11 giugno 1985, che fissa i tassi di conversione da applicare nel settore agricolo<sup>(3)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1890/87<sup>(4)</sup>,visto il regolamento (CEE) n. 1569/72 del Consiglio, del 20 luglio 1972, che prevede misure speciali per i semi di colza, di ravizzone e di girasole<sup>(5)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1869/87<sup>(6)</sup>, in particolare l'articolo 2, paragrafo 3,

visto il parere del comitato monetario,

considerando che, a norma dell'articolo 27 del regolamento n. 136/66/CEE, un'integrazione dev'essere concessa ai semi oleosi raccolti e trasformati nella Comunità quando il prezzo indicativo valido per una specie di seme è superiore al prezzo del mercato mondiale; che tali disposizioni sono attualmente applicabili soltanto ai semi di colza, di ravizzone e di girasole;

considerando che l'integrazione per i semi oleosi deve essere, in linea di massima, uguale alla differenza tra questi due prezzi;

considerando che il prezzo indicativo e le maggiorazioni mensili del prezzo indicativo dei semi di colza, di ravizzone e di girasole per la campagna 1987/1988 sono stati fissati dai regolamenti (CEE) n. 1917/87<sup>(7)</sup> e (CEE) n. 1918/87 del Consiglio<sup>(8)</sup>;

considerando che il regolamento (CEE) n. 1917/87 ha fissato un importo da aggiungere al prezzo indicativo dei semi di colza e di ravizzone « doppio zero »;

considerando che, in applicazione del regime dei quantitativi massimi garantiti, all'importo dell'aiuto viene applicata la riduzione fissata dal regolamento (CEE) n. 2478/86 della Commissione<sup>(9)</sup> per quanto concerne i semi di girasole;considerando che la riduzione dell'importo dell'integrazione derivante dal regime dei quantitativi massimi garantiti per la campagna di commercializzazione 1987/1988 è stata fissata dai regolamenti (CEE) n. 2292/87<sup>(10)</sup> e (CEE) n. 2295/87 della Commissione<sup>(11)</sup>;

considerando che per la campagna di commercializzazione 1987/1988 il Consiglio ha modificato la qualità tipo dei semi di girasole; che i coefficienti di equivalenza da applicare ai prezzi dei semi di girasole provenienti dai paesi terzi devono essere pertanto modificati e non sono ancora stati fissati; che l'importo dell'integrazione per i semi di girasole per la campagna di commercializzazione 1987/1988 è stato calcolato in base ai coefficienti di equivalenza adeguati alla nuova qualità tipo;

considerando che, a norma dell'articolo 29 del regolamento n. 136/66/CEE, il prezzo del mercato mondiale, calcolato per un luogo di transito di frontiera della Comunità è determinato sulla base delle possibilità di acquisto più favorevoli e che i corsi devono essere eventualmente adattati per tener conto di quelli dei prodotti concorrenti;

considerando che, a norma dell'articolo 4 del regolamento n. 115/67/CEE del Consiglio, del 6 giugno 1967, che fissa i criteri per la determinazione del prezzo del mercato mondiale dei semi oleosi, nonché il luogo di transito di frontiera<sup>(12)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1983/82<sup>(13)</sup>, tale luogo è stato fissato a Rotterdam; che, conformemente all'articolo 1 dello stesso regolamento, il prezzo del mercato mondiale deve essere determinato tenendo conto di tutte le offerte fatte sul mercato mondiale di cui la Commissione ha conoscenza nonché di tutti i corsi quotati nelle borse più importanti per il commercio internazionale; che, conformemente all'articolo 2 del regolamento n. 225/67/CEE della Commissione, del 28 giugno 1967, relativo alle modalità di determinazione del prezzo del mercato mondiale per i semi oleosi<sup>(14)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2284/86<sup>(15)</sup>, devono essere esclusi le offerte ed i corsi che<sup>(1)</sup> GU n. 172 del 30. 9. 1966, pag. 3025/66.<sup>(2)</sup> GU n. L 183 del 3. 7. 1987, pag. 7.<sup>(3)</sup> GU n. L 132 del 21. 5. 1985, pag. 33.<sup>(4)</sup> GU n. L 182 del 3. 7. 1987, pag. 4.<sup>(5)</sup> GU n. L 167 del 25. 7. 1972, pag. 9.<sup>(6)</sup> GU n. L 176 dell'1. 7. 1987, pag. 30.<sup>(7)</sup> GU n. L 183 del 3. 7. 1987, pag. 14.<sup>(8)</sup> GU n. L 183 del 3. 7. 1987, pag. 16.<sup>(9)</sup> GU n. L 212 del 2. 8. 1986, pag. 16.<sup>(10)</sup> GU n. L 209 del 31. 7. 1987, pag. 40.<sup>(11)</sup> GU n. L 209 del 31. 7. 1987, pag. 43.<sup>(12)</sup> GU n. 111 del 10. 6. 1967, pag. 2196/67.<sup>(13)</sup> GU n. L 215 del 23. 7. 1982, pag. 6.<sup>(14)</sup> GU n. 136 del 30. 6. 1967, pag. 2919/67.<sup>(15)</sup> GU n. L 200 del 23. 7. 1986, pag. 16.

non si riferiscono a un carico che può essere effettuato nei 30 giorni successivi alla data di determinazione del prezzo del mercato mondiale; che devono essere altresì escluse le offerte ed i corsi che in base all'andamento dei prezzi in generale e alle informazioni disponibili permettano alla Commissione di ritenere che non siano rappresentativi della reale tendenza del mercato; che sono infine da escludere le offerte ed i corsi corrispondenti a una possibilità di acquisto inferiore a 500 tonnellate, nonché le offerte ed i corsi relativi a semi di una qualità che non è comunemente commercializzata sul mercato mondiale;

considerando che, conformemente all'articolo 3 del regolamento n. 225/67/CEE, fra le offerte ed i corsi presi in considerazione, quelli riferentisi ai prodotti «c» e «f» devono essere aumentati dello 0,2%; che le offerte ed i corsi espressi «fas» e «fob» o diversamente, devono essere aumentati, secondo il caso, delle spese di carico, di trasporto e di assicurazione dal luogo d'imbarco o di carico fino al luogo di transito di frontiera; che le offerte ed i corsi, espressi «cif» per un luogo di transito di frontiera diverso da Rotterdam, devono essere modificati tenendo conto della differenza delle spese di trasporto e di assicurazione rispetto a un prodotto «cif» Rotterdam; che la Commissione deve considerare soltanto le spese di carico, di trasporto e di assicurazione che, per quanto le risulta, sono le meno elevate; che, infine, le offerte ed i corsi espressi «cif» Rotterdam, devono essere aumentati di 0,242 ECU;

considerando che, a norma dell'articolo 5 del regolamento n. 115/67/CEE, il prezzo del mercato mondiale dev'essere determinato per i semi alla rinfusa, della qualità tipo per la quale è stato fissato il prezzo indicativo;

considerando che, conformemente all'articolo 3 del regolamento n. 225/67/CEE, le offerte e i corsi presi in considerazione per una presentazione diversa da quella alla rinfusa devono essere diminuiti del plusvalore risultante dalla presentazione; che le offerte ed i corsi presi in considerazione per una qualità diversa dalla qualità tipo per la quale è stato fissato il prezzo indicativo devono essere adattati in conformità dei coefficienti di equivalenza figuranti nell'allegato allo stesso regolamento; che, a norma dell'articolo 4 del regolamento n. 225/67/CEE, nel caso di offerta sul mercato mondiale di qualità di semi di colza e di ravizzone, diverse da quelle indicate nell'allegato, possono essere applicati coefficienti d'equivalenza derivati da quelli figuranti nell'allegato; che tale derivazione deve essere effettuata tenendo conto dei divari di prezzo tra la qualità di semi in questione e le qualità figuranti in tale allegato, nonché delle caratteristiche di questi diversi semi;

considerando che, a norma dell'articolo 2 del regolamento n. 115/67/CEE, qualora, ai fini della determinazione del prezzo del mercato mondiale, non si disponga di offerte o di corsi su cui basarsi, tale prezzo deve essere fissato in base al valore delle quantità medie di olio e panelli ottenuti dalla trasformazione nella Comunità di 100 kg di semi, diminuendo detto valore di un importo corrispondente ai costi di trasformazione di tali semi in olio e

panelli; che le quantità e i costi da prendere in considerazione per tale calcolo sono fissati nell'articolo 5 del regolamento n. 225/67/CEE; che il valore di tali quantitativi deve essere determinato conformemente alle disposizioni dell'articolo 6 di tale regolamento;

considerando che, a norma dell'articolo 3 del regolamento n. 115/67/CEE, qualora, ai fini della determinazione del prezzo del mercato mondiale, non si disponga di offerte o di corsi su cui basarsi, e sia inoltre impossibile accertare il valore dell'olio o dei panelli che si sono ricavati, il prezzo del mercato mondiale deve essere determinato in base agli ultimi valori noti dell'olio o dei panelli, adattati per tener conto dell'evoluzione dei prezzi mondiali dei prodotti concorrenti, applicando a detti valori le disposizioni dell'articolo 2 del regolamento n. 115/67/CEE; che a norma dell'articolo 7 del regolamento n. 225/67/CEE, devono essere considerati come prodotti concorrenti, secondo il caso, gli oli ed i panelli che, nel periodo preso in considerazione, appaiono essere stati offerti in maggior quantità sul mercato mondiale;

considerando che in virtù dell'articolo 6 del regolamento n. 115/67/CEE, il prezzo preso in considerazione per i semi di colza, di ravizzone e di girasole deve essere adattato anche di un importo uguale, al massimo, al divario determinato al suddetto articolo, quando tale divario rischia di avere un'incidenza sul normale smercio dei semi raccolti nella Comunità;

considerando che il regolamento (CEE) n. 1594/83 del Consiglio, del 14 giugno 1983, relativo all'integrazione per i semi oleosi<sup>(1)</sup>, modificato dal regolamento (CEE) n. 935/86<sup>(2)</sup>, ha stabilito le norme di concessione dell'integrazione per i semi oleosi; che a norma di tale regolamento l'integrazione da concedere in caso di fissazione anticipata deve essere pari all'importo applicabile nel giorno di presentazione della domanda di fissazione anticipata, modificato in funzione della differenza fra il prezzo indicativo valido nel giorno di cui sopra e quello valido nel giorno in cui i semi vengono posti sotto controllo nell'oleificio, o nell'impresa di produzione di alimenti per animali, nonché in funzione, all'occorrenza, di un importo correttivo; che, ai sensi dell'articolo 35 del regolamento (CEE) n. 2681/83 della Commissione, del 21 settembre 1983, che stabilisce le modalità di applicazione del regime d'integrazione per i semi oleosi<sup>(3)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2294/87<sup>(4)</sup>, l'adattamento di cui sopra si effettua aggiungendo o detrando dall'importo dell'integrazione applicabile nel giorno della presentazione della domanda l'importo correttivo e la differenza fra i prezzi indicativi di cui all'articolo 35 del regolamento (CEE) n. 2681/83;

considerando che a norma dell'articolo 37 del regolamento (CEE) n. 2681/83 l'importo correttivo deve essere uguale al divario fra il prezzo dei semi di colza, ravizzone e girasole nel mercato mondiale ed il prezzo a termine

<sup>(1)</sup> GU n. L 163 del 22. 6. 1983, pag. 44.

<sup>(2)</sup> GU n. L 87 del 2. 4. 1986, pag. 5.

<sup>(3)</sup> GU n. L 266 del 28. 9. 1983, pag. 1.

<sup>(4)</sup> GU n. L 209 del 31. 7. 1987, pag. 42.

degli stessi semi valido per un carico da realizzarsi durante il mese in cui i semi sono identificati nell'oleificio; che i prezzi di cui sopra sono determinati in conformità degli articoli 1, 4 e 5 del regolamento n. 115/67/CEE; che, nel caso in cui non è possibile prendere in considerazione alcuna offerta o alcun corso, devono applicarsi i metodi di calcolo previsti dall'articolo 37 del regolamento (CEE) n. 2681/83; che il divario suddetto può essere ritoccato in conformità dell'articolo 38 del regolamento (CEE) n. 2681/83 tenendo conto dei prezzi dei principali semi concorrenti;

considerando che l'integrazione per i semi di colza, di ravizzone e di girasole raccolti o trasformati in Spagna e in Portogallo è adeguata in conformità del regolamento (CEE) n. 478/86 del Consiglio<sup>(1)</sup>; che, in applicazione dell'articolo 95, paragrafo 2 e dell'articolo 293, paragrafo 2 dell'atto di adesione della Spagna e del Portogallo, tale integrazione per i semi raccolti in questi due Stati membri, è introdotta all'inizio della campagna di commercializzazione 1986/1987;

considerando che l'articolo 14 del regolamento (CEE) n. 475/86 del Consiglio<sup>(2)</sup>, del 25 febbraio 1986, che fissa le regole generali del regime di controllo dei prezzi e delle quantità di taluni prodotti del settore delle materie grasse immessi in consumo in Spagna prevede la concessione, a determinate condizioni, di un aiuto compensativo; che occorre fissare tale aiuto per i semi di girasole raccolti in Spagna;

considerando che il regolamento (CEE) n. 1920/87 del Consiglio<sup>(3)</sup> prevede la concessione di un'integrazione speciale per i semi di girasole raccolti e trasformati in Portogallo; che occorre stabilire l'importo di tale integrazione;

considerando che l'articolo 33 del regolamento (CEE) n. 2681/83 prevede la pubblicazione dell'importo dell'integrazione finale, risultante dalla conversione, nelle singole monete nazionali, dell'importo ECU ottenuto in base al calcolo di cui sopra, maggiorato o diminuito dell'importo differenziale; che l'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 1813/84 della Commissione<sup>(4)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2138/87<sup>(5)</sup>, ha definito gli elementi che compongono gli importi differenziali; che tali elementi sono uguali all'incidenza sul prezzo indicativo diminuito del 7,5 %, o sull'aiuto per l'integrazione del coefficiente derivato dalla percentuale di cui all'articolo 2, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 1569/72; che, a norma di tali disposizioni, tale percentuale rappresenta:

a) per gli Stati membri le cui monete sono mantenute tra loro entro un divario istantaneo massimo del 2,25 %, la differenza tra:

- il tasso di conversione utilizzato nell'ambito della politica agricola comune ed
- il tasso di conversione che risulta dal tasso centrale;

b) per gli altri Stati membri, la differenza tra:

- il rapporto tra il tasso di conversione utilizzato nell'ambito della politica agricola comune per la moneta dello Stato membro interessato e il tasso centrale della moneta di ciascuno degli Stati membri di cui alla lettera a), ed
- il tasso di cambio in contanti della moneta dello Stato membro interessato rispetto alla moneta di ciascuno degli Stati membri di cui alla lettera a) rilevato durante un periodo da stabilirsi;

considerando che il regolamento (CEE) n. 1813/84 ha determinato i tassi di cambio in contanti ed a termine, nonché il periodo da prendere in considerazione per il calcolo degli importi differenziali; che qualora non fossero disponibili, per uno o più mesi, tassi di cambio a termine, si utilizza, secondo i casi, il tasso preso in considerazione per il mese precedente o per il mese successivo;

considerando che l'aiuto deve essere fissato ogni volta che la situazione del mercato lo esige, e in modo da assicurarne l'applicazione almeno una volta alla settimana; che tuttavia l'aiuto può essere modificato in ogni momento qualora ciò si riveli necessario;

considerando che dall'applicazione di tutte queste disposizioni alle offerte ed ai corsi, di cui la Commissione ha conoscenza, risulta che, in virtù dell'articolo 33 del regolamento (CEE) n. 2681/83, l'importo dell'integrazione in ECU e l'importo dell'integrazione finale in ciascuna delle monete nazionali devono essere fissati conformemente all'allegato al precedente regolamento; che, in virtù dello stesso articolo, devono essere pubblicati anche i tassi di cambio in contanti o a termine dell'ECU in monete nazionali determinati in conformità dell'articolo 4 del regolamento (CEE) n. 1813/84,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

#### Articolo 1

1. Gli importi dell'integrazione e i tassi di cambio previsti dall'articolo 33, paragrafi 2 e 3, del regolamento (CEE) n. 2681/83 sono fissati negli allegati.

<sup>(1)</sup> GU n. L 53 dell'1. 3. 1986, pag. 55.

<sup>(2)</sup> GU n. L 53 dell'1. 3. 1986, pag. 47.

<sup>(3)</sup> GU n. L 183 del 3. 7. 1987.

<sup>(4)</sup> GU n. L 170 del 29. 6. 1984, pag. 41.

<sup>(5)</sup> GU n. L 200 del 21. 7. 1987, pag. 9.

2. L'importo dell'aiuto compensativo di cui all'articolo 14 del regolamento (CEE) n. 475/86, fissato per i semi di girasole raccolti in Spagna è indicato nell'allegato III.

3. L'importo dell'integrazione speciale prevista dal regolamento (CEE) n. 1920/87 per i semi di girasole raccolti e trasformati in Portogallo è indicato nell'allegato III.

4. Tuttavia, per la campagna 1987/1988 l'importo dell'integrazione per i semi di girasole sarà confermato o

sostituito con decorrenza dal 1° agosto 1987 per tener conto, ove necessario, delle conseguenze dell'incidenza della modifica della qualità tipo dei semi di girasole.

#### *Articolo 2*

Il presente regolamento entra in vigore il 1° agosto 1987.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 31 luglio 1987.

*Per la Commissione*

Frans ANDRIESEN

*Vicepresidente*

## ALLEGATO I

## Aiuti ai semi di colza e di ravizzone diversi da quelli « doppio zero »

(Importi per 100 kg)

	Corrente 8	1° term. 9	2° term. 10	3° term. 11	4° term. 12	5° term. 1
1. Aiuti nominali (ECU)						
— Spagna	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
— Portogallo	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
— altri Stati membri	25,857	25,525	25,042	25,008	25,405	25,597
2. Aiuti finali						
a) Semi raccolti e trasformati in :						
— R.f. di Germania (DM)	62,46	61,69	60,58	60,61	61,56	62,29
— Paesi Bassi (Fl)	69,56	68,68	67,41	67,42	68,48	69,25
— UEBL (FB/Flux)	1 237,36	1 224,24	1 200,91	1 198,66	1 217,75	1 222,95
— Francia (FF)	188,93	186,33	182,33	181,52	184,48	186,42
— Danimarca (Dkr)	224,34	221,38	217,06	216,69	220,17	220,33
— Irlanda (£ Irl)	21,003	20,713	20,288	20,216	20,546	20,629
— Regno Unito (£)	15,433	15,172	14,791	14,712	14,972	14,966
— Italia (Lit)	40 116	39 550	38 625	38 634	39 268	39 345
— Grecia (Dra)	2 764,05	2 686,06	2 576,16	2 536,99	2 587,94	2 542,55
b) Semi raccolti in Spagna e trasformati :						
— in Spagna (Pta)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
— in un altro Stato membro (Pta)	3 859,64	3 805,93	3 705,51	3 686,22	3 747,44	3 729,48
c) Semi raccolti in Portogallo e trasformati :						
— in Portogallo (Esc)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
— in un altro Stato membro (Esc)	5 082,89	5 017,69	4 899,37	4 877,65	4 945,83	4 936,49

## ALLEGATO II

## Aiuti ai semi di colza e di ravizzone « doppio zero »

(Importi per 100 kg)

	Corrente 8	1° term. 9	2° term. 10	3° term. 11	4° term. 12	5° term. 1
1. Aiuti nominali (ECU)						
— Spagna	2,500	2,500	2,500	2,500	2,500	2,500
— Portogallo	2,500	2,500	2,500	2,500	2,500	2,500
— altri Stati membri	28,357	28,025	27,542	27,508	27,905	28,097
2. Aiuti finali :						
a) Semi raccolti e trasformati in :						
— R.f. di Germania (DM)	68,42	67,66	66,55	66,58	67,52	68,25
— Paesi Bassi (Fl)	76,24	75,37	74,09	74,10	75,16	75,94
— UEBL (FB/Flux)	1 357,53	1 344,40	1 321,08	1 318,83	1 337,91	1 343,12
— Francia (FF)	207,62	205,02	201,02	200,21	203,17	205,11
— Danimarca (Dkr)	246,23	243,26	238,95	238,58	242,05	242,22
— Irlanda (£ Irl)	23,081	22,791	22,367	22,294	22,624	22,708
— Regno Unito (£)	17,074	16,812	16,431	16,352	16,613	16,607
— Italia (Lit)	44 108	43 543	42 618	42 626	43 260	43 337
— Grecia (Dra)	3 084,90	3 006,91	2 897,01	2 857,84	2 908,79	2 863,40
b) Semi raccolti in Spagna e trasformati :						
— in Spagna (Pta)	385,53	385,53	385,53	385,53	385,53	385,53
— in un altro Stato membro (Pta)	4 245,17	4 191,46	4 091,04	4 071,75	4 132,98	4 115,01
c) Semi raccolti in Portogallo e trasformati :						
— in Portogallo (Esc)	429,31	429,31	429,31	429,31	429,31	429,31
— in un altro Stato membro (Esc)	5 512,21	5 447,00	5 328,97	5 306,97	5 375,14	5 365,81

## ALLEGATO III

## Aiuti ai semi di girasole

(Importi per 100 kg)

	Corrente 8	1° term. (1) 9	2° term. (1) 10	3° term. (1) 11	4° term. (1) 12
<b>1. Aiuti nominali (ECU)</b>					
— Spagna	3,440	3,440	3,440	3,440	3,440
— Portogallo	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
— altri Stati membri	34,741	34,741	34,741	35,412	35,885
<b>2. Aiuti finali</b>					
<b>a) Semi raccolti e trasformati in (2):</b>					
— Rf di Germania (DM)	83,80	83,80	83,81	85,49	86,61
— Paesi Bassi (Fl)	93,58	93,39	93,39	95,27	96,53
— UEBL (FB/Flux)	1 666,79	1 663,33	1 666,79	1 698,54	1 721,27
— Francia (FF)	254,52	254,52	254,29	258,97	262,51
— Danimarca (Dkr)	301,73	301,73	301,73	307,64	311,78
— Irlanda (£ Irl)	28,294	28,294	28,292	28,831	29,224
— Regno Unito (£)	20,971	20,971	20,971	21,437	21,747
— Italia (Lit)	54 079	54 078	53 961	55 171	55 926
— Grecia (Dra)	3 798,64	3 776,02	3 749,23	3 832,03	3 892,74
<b>b) Semi raccolti in Spagna e trasformati:</b>					
— in Spagna (Pta)	530,49	530,49	530,49	530,49	530,49
— in un altro Stato membro (Pta)	4 039,52	4 020,04	3 994,22	4 088,49	4 161,43
<b>c) Semi raccolti in Portogallo e trasformati:</b>					
— in Portogallo (Esc)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
— in Spagna (Esc)	7 041,46	7 036,27	7 002,39	7 113,89	7 197,84
— in un altro Stato membro (Esc)	6 812,97	6 807,95	6 775,17	6 883,04	6 964,27
<b>3. Aiuti compensativi</b>					
— in Spagna (Pta)	3 983,01	3 963,53	3 936,79	4 031,06	4 104,00
<b>4. Aiuti speciali:</b>					
— in Portogallo (Esc)	6 812,97	6 807,95	6 775,17	6 883,04	6 964,27

(1) Fatti salvi l'incidenza della nuova qualità tipo sui coefficienti di equivalenza.

(2) Per i semi raccolti nella Comunità nella sua composizione al 31 dicembre 1985 e trasformati in Spagna, gli importi di cui al punto 2 a) vanno moltiplicati per 1,0335380.

## ALLEGATO IV

Corso dell'ECU da utilizzare per la conversione degli aiuti finali nella moneta del paese di trasformazione quando quest'ultimo non è il paese di produzione

(Valore di 1 ECU)

	Corrente 8	1° term. 9	2° term. 10	3° term. 11	4° term. 12	5° term. 1
DM	2,076280	2,071620	2,066820	2,061790	2,061790	2,046690
Fl	2,338090	2,335500	2,332790	2,329840	2,329840	2,320020
FB/Flux	43,040900	43,033500	43,023400	43,016700	43,016700	43,005900
FF	6,909450	6,916040	6,923290	6,932010	6,932010	6,960770
Dkr	7,875070	7,892710	7,913260	7,936850	7,936850	8,024050
£ Irl	0,775003	0,776915	0,778499	0,780226	0,780226	0,786638
£	0,699026	0,700415	0,701882	0,703330	0,703330	0,707636
Lit	1 502,43	1 507,19	1 512,11	1 517,11	1 517,11	1 531,65
Dra	156,72300	158,93100	161,07700	163,23100	163,23100	169,31500
Esc	162,21300	163,31100	164,44800	165,64400	165,64400	168,84400
Pta	142,13000	143,51100	144,70000	145,90300	145,90300	148,60800

**REGOLAMENTO (CEE) N. 2324/87 DELLA COMMISSIONE**

del 28 luglio 1987

**che modifica il regolamento (CEE) n. 2409/86 relativo alla vendita di burro all'intervento destinato in particolare ad essere incorporato negli alimenti composti per animali**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 804/68 del Consiglio, del 27 giugno 1968, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari<sup>(1)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 773/87<sup>(2)</sup>,visto il regolamento (CEE) n. 985/68 del Consiglio, del 15 luglio 1968, che stabilisce le regole generali relative alle misure d'intervento sul mercato del burro e della crema di latte<sup>(3)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1897/87<sup>(4)</sup>, in particolare l'articolo 7 bis,considerando che l'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 2409/86 della Commissione<sup>(5)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1940/87<sup>(6)</sup>, fissa la data anteriormente alla quale deve essere stato ammassato il burro posto in vendita dall'organismo di intervento; che per consentire il proseguimento del programma è opportuno posticipare, la data di immagazzinamento del burro avente un tenore di materie grasse inferiore all'82 %;

considerando tuttavia che, allo scopo di permettere che la vendita a prezzo fisso del burro di cui all'articolo 25 del

regolamento (CEE) n. 2409/86 riguardi ancora il burro entrato nell'ammasso prima del 1° gennaio 1985, il presente regolamento deve essere applicabile a decorrere dal 5 agosto 1987;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per il latte e i prodotti lattiero-caseari,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

All'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 2409/86, la data « 1° gennaio 1985 » è sostituita dalla data « 1° maggio 1985 ».

*Articolo 2*Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Esso si applica a decorrere dal 5 agosto 1987.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 28 luglio 1987.

*Per la Commissione*

Frans ANDRIESEN

*Vicepresidente*<sup>(1)</sup> GU n. L 148 del 28. 6. 1968, pag. 13.<sup>(2)</sup> GU n. L 78 del 20. 3. 1987, pag. 1.<sup>(3)</sup> GU n. L 169 del 18. 7. 1968, pag. 1.<sup>(4)</sup> GU n. L 182 del 3. 7. 1987, pag. 35.<sup>(5)</sup> GU n. L 208 del 31. 7. 1986, pag. 29.<sup>(6)</sup> GU n. L 185 del 4. 7. 1987, pag. 31.

**REGOLAMENTO (CEE) N. 2325/87 DELLA COMMISSIONE**

del 31 luglio 1987

**che modifica il regolamento (CEE) n. 2819/79 che sottopone ad un regime di sorveglianza comunitaria le importazioni di taluni prodotti tessili originari di alcuni paesi terzi**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,  
visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 288/82 del Consiglio, del 5 febbraio 1982, relativo al regime comune da applicare alle importazioni<sup>(1)</sup>, modificato dal regolamento (CEE) n. 1243/86<sup>(2)</sup>, in particolare l'articolo 10,

previa consultazione del comitato consultivo istituito dall'articolo 5 del suddetto regolamento,

considerando che, con regolamento (CEE) n. 2819/79 della Commissione<sup>(3)</sup>, modificato e prorogato da ultimo con regolamento (CEE) n. 3980/86<sup>(4)</sup>, la Commissione ha sottoposto ad un regime di sorveglianza comunitaria le importazioni di taluni prodotti tessili originari dei paesi mediterranei firmatari di accordi che stabiliscono un regime preferenziale con la Comunità, ossia l'Egitto, la Turchia e Malta;

considerando che è opportuno estendere questo regime ad alcuni prodotti tessili (categoria 22) originari della Turchia a causa dell'evoluzione delle correnti di scambio,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

La categoria 22, figurando nell'allegato, è aggiunta all'allegato del regolamento (CEE) n. 2819/79.

*Articolo 2*

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 31 luglio 1987.

*Per la Commissione*

Willy DE CLERCQ

*Membro della Commissione*

**ALLEGATO**

Categoria	Numero della tariffa doganale comune	Codice Nimexe (1987)	Designazione delle merci	Unità	Paesi terzi
22	56.05 A	56.05-03, 05, 07, 09, 11, 13, 15, 19, 21, 23, 25, 28, 32, 34, 36, 38, 39, 42, 44, 45, 46, 47	Filati di fibre sintetiche in fiocco, non preparati per la vendita al minuto	Tonnellate	Turchia

<sup>(1)</sup> GU n. L 35 del 9. 2. 1982, pag. 1.

<sup>(2)</sup> GU n. L 113 del 30. 4. 1986, pag. 1.

<sup>(3)</sup> GU n. L 320 del 15. 12. 1979, pag. 9.

<sup>(4)</sup> GU n. L 370 del 30. 12. 1986, pag. 21.

**REGOLAMENTO (CEE) N. 2326/87 DELLA COMMISSIONE****del 31 luglio 1987****relativo al regime da applicare alle importazioni in Italia di alcuni prodotti tessili (categoria 41) originari della Corea del Sud**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 4136/86 del Consiglio, del 22 dicembre 1986, relativo al regime comune da applicare alle importazioni di alcuni prodotti tessili originari dei paesi terzi<sup>(1)</sup>, in particolare l'articolo 11,

considerando che l'articolo 11 del regolamento (CEE) n. 4136/86 stabilisce le condizioni relative all'importazione di limiti quantitativi; che le importazioni nella Comunità di alcuni prodotti (categoria 41) elencati in allegato, originari della Corea del Sud, hanno superato il livello di cui al paragrafo 3 di detto articolo;

considerando che, in conformità del paragrafo 5 dell'articolo 11 del regolamento (CEE) n. 4136/86 è stata notificata alla Corea del Sud, in data 1° luglio 1987, una domanda di consultazioni; che, in attesa di una soluzione reciprocamente soddisfacente, la Commissione ha chiesto alla Corea del Sud di limitare, per un periodo provvisorio di 3 mesi a decorrere dalla data di notifica della domanda di consultazioni, le sue esportazioni di prodotti tessili della categoria 41, in Italia, a 172 t; che, in attesa della conclusione delle consultazioni richieste, le importazioni dei prodotti di detta categoria debbono essere soggette provvisoriamente ad un limite quantitativo identico a quello richiesto al paese fornitore;

considerando che, ai sensi del paragrafo 13 di detto articolo 11, il rispetto dei limiti quantitativi è garantito dal sistema di duplice controllo secondo le modalità fissate nell'allegato VI del regolamento (CEE) n. 4136/86;

considerando che i prodotti in questione, esportati dalla Corea del Sud tra il 1° luglio 1987 e la data di entrata in vigore del presente regolamento, devono essere dedotti dal limite quantitativo stabilito;

considerando che detto limite quantitativo non impedisce l'importazione dei prodotti ad esso soggetti spediti dalla

Corea del Sud prima della data di entrata in vigore del presente regolamento;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato tessile,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

L'importazione in Italia di prodotti originari della Corea del Sud della categoria riportata in allegato è soggetta ad un limite quantitativo provvisorio stabilito nell'allegato stesso, fatte salve le disposizioni di cui all'articolo 2.

*Articolo 2*

1. Vengono immessi in libera pratica i prodotti di cui all'articolo 1, spediti dalla Corea del Sud verso l'Italia prima della data di entrata in vigore del presente regolamento e non ancora immessi in libera pratica, previa presentazione della polizza di carico o di altro documento comprovante l'effettiva spedizione durante il periodo considerato.

2. Le importazioni dei prodotti spediti dopo la data di entrata in vigore del presente regolamento dalla Corea del Sud verso l'Italia sono subordinate al sistema di duplice controllo contemplato dall'allegato VI del regolamento (CEE) n. 4136/86.

3. Tutti i prodotti spediti dalla Corea del Sud a decorrere dal 1° luglio 1987 ed immessi in libera pratica vengono dedotti dal limite quantitativo stabilito. Tuttavia detto limite quantitativo provvisorio non impedisce l'importazione dei prodotti ad esso soggetti spediti dalla Corea del Sud prima della data di entrata in vigore del presente regolamento.

*Articolo 3*

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Esso si applica fino al 30 settembre 1987.

(<sup>1</sup>) GU n. L 387 del 31. 12. 1986, pag. 42.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 31 luglio 1987.

*Per la Commissione*

Willy DE CLERCQ

*Membro della Commissione*

*ALLEGATO*

Categoria	Numero della tariffa doganale comune (1987)	Codice Nimexe (1987)	Designazione delle merci	Paese terzo	Unità	Stati membri	Limite quantitativo dal 1° luglio al 30 settembre 1987
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
41	ex 51.01 A	51.01-01, 02, 03, 04, 08, 09, 10, 12, 20, 22, 24, 27, 29, 30, 41, 42, 43, 44, 46, 48	Filati di filamenti sintetici continui, non preparati per la vendita al minuto, diversi dai filati non testurizzati, semplici, non torti o torti fino a 50 giri per m	Corea del Sud	Tonnellate	I	172

**REGOLAMENTO (CEE) N. 2327/87 DELLA COMMISSIONE****del 31 luglio 1987****che proroga la sospensione della fissazione anticipata delle restituzioni all'esportazione di alcuni cereali esportati sotto forma di paste alimentari**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 2727/75 del Consiglio, del 29 ottobre 1975, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali<sup>(1)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1900/87<sup>(2)</sup>, in particolare l'articolo 16, paragrafo 7, primo comma,

visto il regolamento (CEE) n. 3035/80 del Consiglio, dell'11 novembre 1980, che stabilisce, per taluni prodotti agricoli esportati sotto forma di merci non comprese nell'allegato II del trattato, le regole generali relative alla concessione delle restituzioni all'esportazione e i criteri per stabilire il loro importo<sup>(3)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2223/86<sup>(4)</sup>, in particolare l'articolo 5, paragrafo 3, primo comma,

considerando che l'articolo 16, paragrafo 7, del regolamento (CEE) n. 2727/75, nonché l'articolo 5, paragrafo 3, del regolamento (CEE) n. 3035/80, prevedono la possibilità di sospendere l'applicazione delle disposizioni relative alla fissazione anticipata della restituzione per i prodotti di base esportati sotto forma di talune merci;

considerando che il regolamento (CEE) n. 2030/87 della Commissione<sup>(5)</sup> ha sospeso la fissazione in anticipo delle

restituzioni all'esportazione per il frumento tenero ed il frumento duro esportati sotto forma di paste alimentari della voce 19.03 della tariffa doganale comune; che i motivi che hanno condotto a questa sospensione sono tuttora validi e che è pertanto necessario mantenere questa misura per una durata limitata che consenta di seguire la situazione;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i cereali,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

La data del 31 luglio 1987, indicata all'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 2030/87 è sostituita dalla data del 7 agosto 1987.

*Articolo 2*

Il presente regolamento entra in vigore il 1° agosto 1987.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 31 luglio 1987.

*Per la Commissione*

Manuel MARIN

*Vicepresidente*

<sup>(1)</sup> GU n. L 281 dell'1. 11. 1975, pag. 1.

<sup>(2)</sup> GU n. L 182 del 3. 7. 1987, pag. 40.

<sup>(3)</sup> GU n. L 323 del 29. 11. 1980, pag. 27.

<sup>(4)</sup> GU n. L 194 del 17. 7. 1986, pag. 1.

<sup>(5)</sup> GU n. L 190 del 10. 7. 1987, pag. 19.

**REGOLAMENTO (CEE) N. 2328/87 DELLA COMMISSIONE**

del 31 luglio 1987

**che modifica il regolamento (CEE) n. 4100/86 che fissa, ai fini della compensazione finanziaria e dell'anticipo corrispondente, il valore forfettario dei prodotti della pesca ritirati dal mercato nella campagna di pesca 1987**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 3796/81 del Consiglio, del 29 dicembre 1981, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei prodotti della pesca<sup>(1)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3879/86<sup>(2)</sup>, in particolare l'articolo 13, paragrafo 7,

considerando che l'articolo 13 del regolamento (CEE) n. 3796/81 prevede la concessione di una compensazione finanziaria alle organizzazioni di produttori che effettuano, a determinate condizioni, interventi per i prodotti di cui all'allegato I, parti A e D del regolamento suddetto; che il valore della compensazione finanziaria deve essere diminuito del valore, fissato forfettariamente, dei prodotti destinati a fini diversi dal consumo umano;

considerando che il regolamento (CEE) n. 4100/86 della Commissione<sup>(3)</sup> ha fissato, per le varie destinazioni, il valore forfettario per diversi prodotti della pesca;

considerando che da un certo periodo per diversi prodotti della pesca sono state rilevate variazioni di prezzi impor-

tanti e costanti sul mercato comunitario; che occorre pertanto ritoccare il valore forfettario stabilito per le specie interessate;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i prodotti della pesca,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

L'allegato del regolamento (CEE) n. 4100/86 è sostituito dall'allegato del presente regolamento.

*Articolo 2*Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Esso si applica dal 1° luglio 1987.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 31 luglio 1987

*Per la Commissione*

António CARDOSO E CUNHA

*Membro della Commissione*<sup>(1)</sup> GU n. L 379 del 31. 12. 1981, pag. 1.<sup>(2)</sup> GU n. L 361 del 20. 12. 1986, pag. 5.<sup>(3)</sup> GU n. L 379 del 31. 12. 1986, pag. 9.

## ALLEGATO

Destinazione dei prodotti ritirati	ECU/t
1. Utilizzazione dei prodotti, previa essiccazione e frantumazione o trasformazione in farina, per l'alimentazione animale:	
a) per le aringhe e gli sgombri:	
— Germania, Belgio, Spagna, Danimarca, Regno Unito	35
— altri Stati membri	20
b) per i gamberetti grigi del genere « Crangon crangon »:	
— Paesi Bassi	25
— altri Stati membri	10
c) per gli altri prodotti:	
tutti gli Stati membri	15
2. Utilizzazione diversa da quella prevista al punto 1 per l'alimentazione animale (compresa l'esca):	
a) per le sardine e le acciughe:	
tutti gli Stati membri	20
b) per gli altri prodotti:	
— Belgio, Francia, Paesi Bassi, Italia	65
— altri Stati membri	25
3. Utilizzazione a fini diversi dall'alimentazione	0

**REGOLAMENTO (CEE) N. 2329/87 DELLA COMMISSIONE****del 31 luglio 1987****che modifica il regolamento (CEE) n. 2705/86 in ordine a talune modalità di applicazione della distillazione obbligatoria prevista dall'articolo 36 del regolamento (CEE) n. 822/87 del Consiglio per la campagna 1986/1987**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 822/87 del Consiglio, del 16 marzo 1987, relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo <sup>(1)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1972/87 <sup>(2)</sup>, in particolare l'articolo 6, paragrafo 3 e l'articolo 36, paragrafo 6,considerando che il regolamento (CEE) n. 2705/86 della Commissione <sup>(3)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3182/86 <sup>(4)</sup>, prevede, all'articolo 2, paragrafo 3, la deduzione dei quantitativi di vino esportati anteriormente al 31 luglio 1987 dai quantitativi soggetti all'obbligo della distillazione; che taluni operatori hanno incontrato difficoltà nel portare a termine tutte le esportazioni previste entro il termine prestabilito; che è pertanto opportuno prorogare tale termine e adeguare di conseguenza alcune delle date previste;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i vini,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

All'articolo 2, paragrafi 1, 2 e 3, all'articolo 8, paragrafo 2 e all'articolo 13 del regolamento (CEE) n. 2705/86, la data del 31 luglio 1987 è sostituita dalla data del 22 agosto 1987.

*Articolo 2*Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 31 luglio 1987.

*Per la Commissione*

Frans ANDRIESEN

*Vicepresidente*<sup>(1)</sup> GU n. L 84 del 27. 3. 1987, pag. 1.<sup>(2)</sup> GU n. L 184 del 3. 7. 1987, pag. 26.<sup>(3)</sup> GU n. L 246 del 30. 8. 1986, pag. 61.<sup>(4)</sup> GU n. L 297 del 21. 10. 1986, pag. 8.

## REGOLAMENTO (CEE) N. 2330/87 DELLA COMMISSIONE

del 30 luglio 1987

recante modalità particolari per l'esportazione di prodotti da fornire a titolo di aiuto alimentare comunitario

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 2727/75 del Consiglio, del 29 ottobre 1975, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali<sup>(1)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1900/87<sup>(2)</sup>, in particolare l'articolo 16, paragrafo 6,visto il regolamento (CEE) n. 1418/76 del Consiglio, del 21 giugno 1976, relativo all'organizzazione comune del mercato del riso<sup>(3)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1907/87<sup>(4)</sup>, in particolare l'articolo 17, paragrafo 6,visto il regolamento (CEE) n. 804/68 del Consiglio, del 27 giugno 1968, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari<sup>(5)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 773/87<sup>(6)</sup>, in particolare l'articolo 17, paragrafo 4,visto il regolamento n. 136/66/CEE del Consiglio, del 22 settembre 1966, relativo all'attuazione di un'organizzazione comune dei mercati nel settore dei grassi<sup>(7)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1915/87<sup>(8)</sup>,visto il regolamento (CEE) n. 1677/85 del Consiglio, dell'11 giugno 1985, relativo agli importi compensativi monetari nel settore agricolo<sup>(9)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1889/87<sup>(10)</sup>, in particolare l'articolo 12,considerando che per l'applicazione del regolamento (CEE) n. 3972/86 del Consiglio, del 22 dicembre 1986, in materia di politica e gestione dell'aiuto alimentare<sup>(11)</sup>, le condizioni generali di mobilitazione nella Comunità dei prodotti fa fornire a titolo di aiuto alimentare comunitario sono state stabilite dal regolamento (CEE) n. 2200/87 della Commissione<sup>(12)</sup>;

considerando che le nuove modalità di mobilitazione comportano l'applicazione delle restituzioni all'esportazione e la normale applicazione del regime degli importi compensativi monetari e adesione; che tuttavia, occorre stabilire modalità specifiche per determinati casi; che, in particolare, per evitare che le condizioni di concorrenza riscontrabili al momento della presentazione delle offerte

per la gara relativa alla fornitura siano modificate dopo l'aggiudicazione della gara grazie all'applicazione di determinate tecniche di aggiustamento delle restituzioni all'esportazione o degli importi compensativi monetari in funzione del giorno dell'esportazione, è opportuno derogare a determinate disposizioni applicabili nell'ambito degli scambi di prodotti agricoli; che a tal fine è opportuno prevedere, per le forniture di aiuto alimentare comunitario, la concessione di una restituzione all'esportazione fissata e pubblicata prima che l'aggiudicazione sia pubblicata, il cui importo resti invariato indipendentemente dalla data alla quale i prodotti vengono effettivamente esportati; che per gli stessi motivi, occorre applicare le stesse norme sia in materia di importi compensativi (monetari e adesione), sia di tassi rappresentativi per la conversione degli importi espressi in ECU;

considerando che ai fini di una corretta applicazione delle norme di cui sopra, è opportuno prevedere disposizioni di carattere amministrativo relative al titolo di esportazione; che in questa prospettiva è opportuno considerare la garanzia di consegna costituita dall'aggiudicatario della fornitura dell'aiuto alimentare a garanzia dell'osservanza dei propri obblighi di fornitura a norma dell'articolo 12 del regolamento (CEE) n. 2200/87, come sufficiente per garantire altresì l'osservanza degli obblighi derivanti dai titoli;

considerando che non è necessario che gli importi stabiliti nell'ambito di una aggiudicazione di aiuto alimentare siano fissati mediante gara a norma dell'articolo 2, paragrafo 2 del regolamento (CEE) n. 3154/85 della Commissione<sup>(13)</sup>;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere di tutti i comitati di gestione interessati,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

Le disposizioni di cui al presente regolamento si applicano all'esportazione dei prodotti dei settori dei cereali, del riso, dei prodotti lattiero-caseari e dei grassi, forniti a titolo di aiuto alimentare in esecuzione del regolamento (CEE) n. 3972/86, conformemente alle modalità generali di cui al regolamento (CEE) n. 2200/87.

<sup>(1)</sup> GU n. L 281 dell'1. 11. 1975, pag. 1.<sup>(2)</sup> GU n. L 182 del 3. 7. 1987, pag. 40.<sup>(3)</sup> GU n. L 166 del 25. 6. 1976, pag. 1.<sup>(4)</sup> GU n. L 182 del 3. 7. 1987, pag. 51.<sup>(5)</sup> GU n. L 148 del 28. 6. 1968, pag. 13.<sup>(6)</sup> GU n. L 78 del 20. 3. 1987, pag. 1.<sup>(7)</sup> GU n. 172 del 30. 9. 1966, pag. 3025/66.<sup>(8)</sup> GU n. L 183 del 3. 7. 1987, pag. 7.<sup>(9)</sup> GU n. L 164 del 24. 6. 1985, pag. 6.<sup>(10)</sup> GU n. L 182 del 3. 7. 1987, pag. 1.<sup>(11)</sup> GU n. L 370 del 30. 12. 1986, pag. 1.<sup>(12)</sup> GU n. L 204 del 25. 7. 1987, pag. 1.<sup>(13)</sup> GU n. L 310 del 21. 11. 1985, pag. 9.

*Articolo 2*

1. In deroga al disposto dell'articolo 3, paragrafo 1 del regolamento (CEE) n. 2730/79 della Commissione <sup>(1)</sup>, la restituzione all'esportazione versata all'operatore, o eventualmente il prelievo riscosso all'esportazione, corrispondono a quelli applicabili alla data fissata nell'allegato dell'atto che stabilisce le condizioni relative ad un'operazione di aiuto alimentare (rubrica n. 25).

2. In deroga al disposto dell'articolo 7 del regolamento (CEE) n. 3154/85 e dell'articolo 5 del regolamento (CEE) n. 548/86 della Commissione <sup>(2)</sup>, gli importi compensativi monetari e adesione eventualmente applicati all'atto dell'esportazione corrispondono a quelli applicabili alla data fissata nell'allegato dell'atto di cui al paragrafo 1.

3. Ai fini della determinazione della restituzione o del prelievo previsti dal paragrafo 1 o degli importi compensativi adesione previsti dal paragrafo 2, si applicano il tasso rappresentativo e il coefficiente monetario in vigore alla data fissata nell'allegato dell'atto di cui al paragrafo 1.

4. In deroga alle disposizioni che prevedono un adeguamento degli importi fissati in anticipo, gli importi di cui ai paragrafi 1 e 2 non possono subire alcuna modifica o correzione.

*Articolo 3*

1. Per l'esecuzione di un'operazione di aiuto alimentare è richiesto un titolo di esportazione. Il titolo è valido esclusivamente per un'esportazione nel quadro dell'aiuto alimentare.

2. La domanda di titolo è corredata della prova che il richiedente è assegnatario di una fornitura di aiuto alimentare comunitario. La prova è costituita dalla copia della comunicazione inviata dalla Commissione, con la quale egli è designato aggiudicatario per la fornitura di cui trattasi.

Il titolo è rilasciato solo su presentazione della prova dell'avvenuta costituzione della garanzia di consegna di cui all'articolo 12 del regolamento (CEE) n. 2200/87. La costituzione di questa cauzione vale quale costituzione della cauzione prevista per il rilascio del titolo; in deroga alle disposizioni previste dal titolo III, sezione 4 del regolamento (CEE) n. 3183/80 della Commissione <sup>(3)</sup>, essa

viene svincolata alle condizioni previste dal regolamento (CEE) n. 2200/87.

3. La domanda di titolo di esportazione e il titolo stesso recano:

— nella casella 12 una delle seguenti diciture:

- Ayuda alimentaria comunitaria — Reglamento (CEE) n° 2330/87
- EF-fødevarehjælp — Forordning (EØF) nr. 2330/87
- Gemeinschaftliche Nahrungsmittelhilfe — Verordnung (EWG) Nr. 2330/87
- Κοινωνική επισιτιστική βοήθεια — Κανονισμός (ΕΟΚ) αριθ. 2330/87
- Community food aid — Regulation (EEC) No 2330/87
- Aide alimentaire communautaire — Règlement (CEE) n° 2330/87
- Aiuto alimentare comunitario — Regolamento (CEE) n. 2330/87
- Communautaire voedselhulp — Verordening (EEG) nr. 2330/87
- Ajuda alimentar comunitária — Regulamento (CEE) n° 2330/87.

*Articolo 4*

1. In deroga al disposto dell'articolo 20 del regolamento (CEE) n. 2730/79, la restituzione all'esportazione effettuata nel quadro dell'aiuto alimentare comunitario è versata su presentazione di una copia del certificato di presa in consegna di cui all'articolo 17 del regolamento (CEE) n. 2200/87, autenticata dall'ufficio della Commissione al quale sono indirizzate le offerte in applicazione delle disposizioni previste dall'allegato dell'atto di cui all'articolo 2, paragrafo 1.

2. La prova prevista dall'articolo 12, paragrafo 3 del regolamento (CEE) n. 3154/85 è costituita da una copia del certificato di presa in consegna di cui all'articolo 17 del regolamento (CEE) n. 2200/87, autenticata dall'ufficio della Commissione al quale sono indirizzate le offerte in applicazione delle disposizioni previste dall'allegato dell'atto di cui all'articolo 2, paragrafo 1.

*Articolo 5*

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 30 luglio 1987.

*Per la Commissione*

Frans ANDRIESEN

*Vicepresidente*

<sup>(1)</sup> GU n. L 317 del 12. 12. 1979, pag. 1.

<sup>(2)</sup> GU n. L 55 dell'1. 3. 1986, pag. 52.

<sup>(3)</sup> GU n. L 388 del 13. 12. 1980, pag. 1.

**REGOLAMENTO (CEE) N. 2331/87 DELLA COMMISSIONE**

del 31 luglio 1987

**che modifica il regolamento (CEE) n. 3154/85 recante modalità per l'applicazione amministrativa degli importi compensativi monetari**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1677/85 del Consiglio, dell'11 giugno 1985, relativo agli importi compensativi monetari nel settore agricolo<sup>(1)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1889/87<sup>(2)</sup>, in particolare l'articolo 12,

considerando che le modalità per l'applicazione amministrativa degli importi compensativi monetari sono state stabilite dal regolamento (CEE) n. 3154/85 della Commissione<sup>(3)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3826/86<sup>(4)</sup>;

considerando che, a norma dell'articolo 21 del regolamento (CEE) n. 3154/85, non si applica alcun importo compensativo monetario ai prodotti che formano oggetto di operazioni di aiuto alimentare comunitario o nazionale; che, tuttavia, il regolamento (CEE) n. 2200/87 della Commissione<sup>(5)</sup> ha stabilito nuove modalità generali di mobilitazione, nella Comunità, dei prodotti da fornire a titolo dell'aiuto alimentare comunitario, applicabili a decorrere dal 1° luglio 1987; che tali modalità implicano l'applicazione normale del regime degli importi compensativi monetari; che è pertanto necessario adeguare al nuovo regime le modalità per l'applicazione amministrativa degli importi compensativi monetari;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere dei comitati di gestione interessati,

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 31 luglio 1987.

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

Il testo dell'articolo 21 del regolamento (CEE) n. 3154/85 è sostituito dal testo seguente:

*\* Articolo 21*

1. Non si applica alcun importo compensativo monetario ai prodotti che formano oggetto di operazioni di aiuto alimentare nazionale:

- a) negli scambi intracomunitari e all'esportazione verso i paesi terzi, quando si tratta di prodotti provenienti da scorte d'intervento,
- b) all'esportazione verso i paesi terzi, quando si tratta di prodotti mobilitati sul mercato della Comunità.

2. Non si riscuote alcun importo compensativo monetario sulle esportazioni verso i paesi terzi effettuate nell'ambito delle operazioni di aiuto alimentare realizzate da organismi aventi finalità umanitarie, riconosciuti secondo la procedura di cui all'articolo 12 del regolamento (CEE) n. 1677/85.\*

*Articolo 2*

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Il presente regolamento entra in vigore il 1° luglio 1987.

Tuttavia, il regolamento non si applica alle forniture per le quali la gara è stata aperta prima della data della sua entrata in vigore.

*Per la Commissione*

Frans ANDRIESEN

*Vicepresidente*

<sup>(1)</sup> GU n. L 164 del 24. 6. 1985, pag. 6.

<sup>(2)</sup> GU n. L 182 del 3. 7. 1987, pag. 1.

<sup>(3)</sup> GU n. L 310 del 21. 11. 1985, pag. 9.

<sup>(4)</sup> GU n. L 371 del 31. 12. 1986, pag. 1.

<sup>(5)</sup> GU n. L 204 del 25. 7. 1987, pag. 1.

**REGOLAMENTO (CEE) N. 2332/87 DELLA COMMISSIONE****del 29 luglio 1987****che fissa, per la campagna di commercializzazione 1987/1988, i prezzi d'entrata nel settore del riso**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1418/76 del Consiglio, del 21 giugno 1976, relativo all'organizzazione comune del mercato del riso <sup>(1)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1907/87 <sup>(2)</sup>, in particolare l'articolo 14, paragrafo 5, e l'articolo 15, paragrafo 4,

considerando che, conformemente all'articolo 14, paragrafo 2 del regolamento (CEE) n. 1418/76 il prezzo d'entrata del riso semigreggio calcolato per Rotterdam deve essere fissato in modo che, sul mercato di Duisburg, il prezzo di vendita del riso semigreggio importato si collochi a livello del prezzo indicativo; che tale scopo è raggiunto quando vengano dedotti dal prezzo indicativo gli elementi di cui al paragrafo 2, secondo comma di detto articolo;

considerando che, in applicazione dell'articolo 14, paragrafo 3 del regolamento (CEE) n. 1418/76, i prezzi d'entrata del riso lavorato sono calcolati adattando il prezzo d'entrata del riso semigreggio, tenuto conto delle maggiorazioni mensili di cui forma oggetto, in funzione dei tassi di conversione, dei costi di lavorazione e del valore dei sottoprodotti e maggiorando gli importi così ottenuti di un importo di protezione dell'industria;

considerando che l'importo di protezione dell'industria è stato fissato dal regolamento (CEE) n. 1263/78 del Consi-

glio <sup>(3)</sup>; che gli elementi che servono agli adeguamenti del prezzo d'entrata del riso lavorato sono fissati dal regolamento n. 467/67/CEE della Commissione <sup>(4)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2249/85 <sup>(5)</sup>;

considerando che, conformemente all'articolo 15, paragrafo 1 del regolamento (CEE) n. 1418/76, il prezzo d'entrata delle rotture di riso deve essere fissato ad un importo compreso tra il 130 % ed il 140 % del prezzo d'entrata del granturco in vigore il primo mese della campagna; che, affinché le importazioni delle rotture di riso non costituiscano un freno al normale smaltimento della produzione comunitaria sull'insieme del mercato della Comunità, è opportuno fissare il prezzo d'entrata delle rotture di riso al 140 % del prezzo d'entrata del granturco;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i cereali,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

I prezzi d'entrata del riso semigreggio, del riso lavorato a grani tondi e del riso lavorato a grani lunghi sono fissati, in ECU per tonnellata, a:

Mese	Prezzo d'entrata		
	Riso semigreggio	Riso lavorato a grani tondi	Riso lavorato a grani lunghi
Settembre 1987	542,64	721,99	793,28
Ottobre 1987	546,57	727,06	798,98
Novembre 1987	550,50	732,13	804,68
Dicembre 1987	554,43	737,20	810,38
Gennaio 1988	558,36	742,27	816,08
Febbraio 1988	562,29	747,34	821,78
Marzo 1988	566,22	752,41	827,48
Aprile 1988	570,15	757,48	833,18
Maggio 1988	574,08	762,55	838,88
Giugno 1988	578,01	767,62	844,58
Luglio 1988	581,94	772,69	850,28
Agosto 1988	581,94	772,69	850,28

<sup>(1)</sup> GU n. L 166 del 25. 6. 1976, pag. 1.<sup>(2)</sup> GU n. L 182 del 3. 7. 1987, pag. 51.<sup>(3)</sup> GU n. L 156 del 14. 6. 1978, pag. 14.<sup>(4)</sup> GU n. 204 del 24. 8. 1967, pag. 1.<sup>(5)</sup> GU n. L 210 del 7. 8. 1985, pag. 13.

*Articolo 2*

Il prezzo d'entrata delle rotture di riso è fissato a 320,73 ECU per tonnellata.

*Articolo 3*

Il presente regolamento entra in vigore il 1° settembre 1987.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 29 luglio 1987.

*Per la Commissione*

Frans ANDRIESEN

*Vicepresidente*

---

## REGOLAMENTO (CEE) N. 2333/87 DELLA COMMISSIONE

del 29 luglio 1987

che fissa gli importi compensativi adesione applicabili nel settore del riso per la campagna 1987/1988, nonché i coefficienti da prendere in considerazione per il calcolo degli importi applicabili a taluni prodotti trasformati

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto l'atto di adesione della Spagna e del Portogallo,

visto il regolamento (CEE) n. 468/86 del Consiglio, del 25 febbraio 1986, che stabilisce, a seguito dell'adesione della Spagna, le norme generali del regime degli importi compensativi adesione applicabili nel settore del riso<sup>(1)</sup>, in particolare l'articolo 8,

considerando che, a norma dell'articolo 72, paragrafo 1 dell'atto, gli importi compensativi adesione sono pari alla differenza esistente fra i prezzi fissati per la Spagna ed i prezzi d'intervento validi per la Comunità nella sua composizione al 31 dicembre 1985; che, per quanto concerne il risone, il regolamento (CEE) n. 468/86 prevede la possibilità di correggere tale differenza per garantire la comparabilità dei prodotti presi in considerazione; che, tuttavia, in seguito all'ultima modifica del regime d'intervento previsto dal regolamento (CEE) n. 1418/76 del Consiglio, del 21 giugno 1976, relativo all'organizzazione comune del mercato del riso<sup>(2)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1907/87<sup>(3)</sup>, gli acquisti di intervento si effettuano ad un livello di prezzo inferiore al prezzo di intervento; che tale livello, che d'ora in avanti rappresenta la garanzia effettiva concessa al produttore, deve pertanto servire da base di calcolo degli importi compensativi adesione;

considerando che, a norma dell'articolo 117, paragrafo 5 dell'atto, gli importi compensativi adesione applicabili ai prodotti trasformati sono derivati da quelli applicabili ai prodotti ai quali si collegano, mediante coefficienti da determinare; che tali coefficienti devono essere fissati tenendo conto, da un lato, degli elementi tecnici della trasformazione e, dall'altro, del fatto che gli importi compensativi si applicano sia alle importazioni sia alle

esportazioni e negli scambi tra la Comunità nella sua composizione al 31 dicembre 1985 e la Spagna;

considerando che, a norma dell'articolo 117, paragrafo 6 dell'atto, l'importo compensativo per il riso spezzato (rottore) viene fissato ad un livello che tenga conto della differenza esistente fra il prezzo di approvvigionamento in Spagna ed il prezzo di entrata; che è opportuno ridurre in sette tappe la differenza constatata al 1° marzo 1986;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i cereali,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

Gli importi compensativi adesione applicabili ai prodotti di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettere a) e b) del regolamento (CEE) n. 1418/76 del Consiglio sono fissati per il periodo dal 1° settembre 1987 al 31 agosto 1988 nell'allegato del presente regolamento.

Nello stesso allegato sono fissati:

- gli importi compensativi adesione applicabili ai prodotti di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettera c) del regolamento (CEE) n. 1418/76 per il periodo dal 1° settembre 1987 al 31 agosto 1988,
- i coefficienti di cui all'articolo 117, paragrafo 5 dell'atto.

*Articolo 2*

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Esso si applica a decorrere dal 1° settembre 1987.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 29 luglio 1987.

*Per la Commissione*

Frans ANDRIESEN

*Vicepresidente*

<sup>(1)</sup> GU n. L 53 dell'1. 3. 1986, pag. 28.

<sup>(2)</sup> GU n. L 166 del 25. 6. 1976, pag. 1.

<sup>(3)</sup> GU n. L 182 del 3. 7. 1987, pag. 51.

## ALLEGATO

				(ECU/t)
Numero della tariffa doganale comune	Prodotti di base	Designazione delle merci	Coefficiente	Importo compensativo adesione
10.06		Riso :		
B		altro :		
I		Risone o riso semigreggio :		
a)		Risone :		
1	—	a grani tondi	—	51,17
2	—	a grani lunghi	—	51,17
b)		Riso semigreggio :		
1	—	a grani tondi	—	63,96
2	—	a grani lunghi	—	63,96
II		Riso semilavorato o lavorato :		
a)		Riso semilavorato :		
1	—	a grani tondi	—	77,49
2	—	a grani lunghi	—	86,47
b)		Riso lavorato :		
1	—	a grani tondi	—	82,53
2	—	a grani lunghi	—	92,70
III		Rotture di riso	—	21,04
11.01				
F	Rotture di riso	Farina di riso	1,06	22,30
11.02				
A VI	Rotture di riso	Semole e semolini di riso	1,06	22,30
E II d) 1	Rotture di riso	Fiocchi di riso	1,80	37,87
F VI	Rotture di riso	Agglomerati (pellets) di riso	1,06	22,30
11.08				
A II	Rotture di riso	Amido di riso	1,52	13,74

## REGOLAMENTO (CEE) N. 2334/87 DELLA COMMISSIONE

del 31 luglio 1987

che modifica il regolamento (CEE) n. 1528/78 recante modalità di applicazione del regime di aiuti per i foraggi essiccati

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1117/78 del Consiglio, del 22 maggio 1978, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei foraggi essiccati<sup>(1)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1960/87<sup>(2)</sup>, in particolare l'articolo 6, paragrafo 3,considerando che in applicazione del regolamento (CEE) n. 1960/87 l'aiuto per i prodotti di cui all'articolo 1, lettera b), secondo trattino del regolamento (CEE) n. 1117/78 è stabilito, a decorrere dal 1° maggio 1987, in funzione di un importo da fissare a norma dell'articolo 5, paragrafo 2 di quest'ultimo regolamento; che è necessario precisare il valore di tale importo nell'articolo 4 del regolamento (CEE) n. 1528/78 della Commissione<sup>(3)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1325/87<sup>(4)</sup>, nonché modificare gli articoli 5 e 6 del regolamento (CEE) n. 1528/78;

considerando che l'articolo 3 del regolamento (CEE) n. 1117/78 è stato soppresso; che è pertanto necessario adeguare l'articolo 12 del regolamento (CEE) n. 1528/78 e sopprimere il termine « complementare » nell'espressione « aiuto complementare » ogniqualvolta essa ricorra nel citato regolamento;

considerando che il comitato di gestione per i grassi non ha formulato il proprio parere nel termine fissato dal suo presidente,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

Il regolamento (CEE) n. 1528/78 è modificato come segue:

1. I termini « aiuto complementare » sono sostituiti dal termine « aiuti » ogniqualvolta ricorrono.

<sup>(1)</sup> GU n. L 142 del 30. 5. 1978, pag. 1.<sup>(2)</sup> GU n. L 184 del 3. 7. 1987, pag. 6.<sup>(3)</sup> GU n. L 179 dell'1. 7. 1978, pag. 10.<sup>(4)</sup> GU n. L 125 del 14. 5. 1987, pag. 24.

2. All'articolo 4 è inserito il seguente comma:

« L'importo della differenza di cui all'articolo 5, paragrafo 2, secondo comma del regolamento (CEE) n. 1117/78 è pari a 43 ECU/t. »

3. All'articolo 5, paragrafo 1 e all'articolo 6, lettera a) i termini « la percentuale fissata » sono sostituiti dai termini « la percentuale o l'importo fissati ».

4. Il testo dell'articolo 12 è sostituito dal seguente testo:

*« Articolo 12 »*

1. Per i foraggi essiccati usciti dall'impresa di trasformazione nel corso di un mese, l'aiuto è concesso all'impresa che ne presenti debita domanda entro e non oltre 60 giorni dal mese di uscita del prodotto.

2. La domanda di aiuto deve recare almeno le indicazioni seguenti:

- cognome, nome, indirizzo e firma del richiedente;
- il quantitativo per il quale l'aiuto è richiesto;
- il mese in cui tale quantitativo è uscito dall'impresa;
- i quantitativi per i quali è richiesto l'aiuto fissato in anticipo.

3. Qualora sia richiesto l'aiuto fissato in anticipo, la domanda di aiuto:

- è corredata dell'originale del o dei certificati di aiuto;
- reca l'indicazione del numero o dei numeri dei certificati ai quali il richiedente desidera che l'aiuto sia imputato, con i rispettivi quantitativi.

4. L'imputazione nell'originale del certificato si riferisce al quantitativo di prodotto per il quale l'organismo competente si impegna a versare l'aiuto.

Dopo aver effettuato l'imputazione, l'originale del certificato vistato viene restituito senza indugio all'interessato. »

*Articolo 2*Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Esso è applicabile a decorrere dal 1° maggio 1987.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 31 luglio 1987.

*Per la Commissione*

Frans ANDRIESEN

*Vicepresidente*

---

**REGOLAMENTO (CEE) N. 2335/87 DELLA COMMISSIONE**

del 31 luglio 1987

**che modifica il regolamento (CEE) n. 1146/86 che adotta misure di salvaguardia all'importazione di patate dolci**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 2727/75 del Consiglio, del 29 ottobre 1975, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali <sup>(1)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1900/87 <sup>(2)</sup>, in particolare l'articolo 20, paragrafo 2,

considerando che il regolamento (CEE) n. 2748/75 del Consiglio <sup>(3)</sup>, ha stabilito le condizioni di applicazione delle misure di salvaguardia nel settore dei cereali;

considerando che con il regolamento (CEE) n. 474/87 <sup>(4)</sup>, la Commissione ha temperato le misure di salvaguardia applicabili all'importazione di patate dolci destinate all'alimentazione animale, precedentemente adottate con il regolamento (CEE) n. 1146/86 <sup>(5)</sup>, che il temperamento consisteva nella definizione dei quantitativi massimi per i quali possono essere rilasciati titoli di importazione per prodotti originari da un lato, della Repubblica popolare cinese (600 000 t), e dall'altro, di tutti gli altri paesi terzi (5 000 t);

considerando che è opportuno aumentare la cauzione relativa al titolo di importazione, limitatamente alle domande in cui figura un'origine diversa dalla Repubblica popolare cinese, per evitare la presentazione abusiva di domande di titolo; che in realtà, alla luce della limitatezza dei quantitativi disponibili (5 000 t) qualsiasi domanda alla quale, dopo l'ottenimento del titolo, non corrisponda l'effettiva importazione nel corso del periodo di validità del titolo, non fa che sottrarre il diritto di importare ad operatori che avrebbero ottenuto serie garanzie da parte di determinati paesi esportatori;

considerando che è possibile pertanto presentare domande di titolo per un quantitativo massimo di 5 000 t con l'indicazione di un'origine diversa dalla Repubblica popolare cinese corredate dalla costituzione della cauzione prevista dal presente regolamento;

considerando che, viceversa, non è opportuno aumentare la cauzione per le importazioni originarie della Repubblica popolare cinese, in quanto il rilascio del titolo è subordinato alla presentazione dell'originale di un documento di esportazione rilasciato dalle autorità di tale paese,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

All'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 1146/86 è aggiunto il seguente paragrafo 3:

« 3. In deroga al disposto dell'articolo 12 del regolamento (CEE) n. 2042/75 <sup>(1)</sup> l'importo della cauzione relativa ai titoli d'importazione per le domande di cui al paragrafo 2, lettera b) è pari a 20 ECU per tonnellata.

(<sup>1</sup>) GU n. L 213 dell'11. 8. 1975, pag. 5.»

*Articolo 2*

Il presente regolamento entra in vigore il settimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 31 luglio 1987.

*Per la Commissione*

Frans ANDRIESEN

*Vicepresidente*

<sup>(1)</sup> GU n. L 282 dell'11. 11. 1975, pag. 1.

<sup>(2)</sup> GU n. L 182 del 3. 7. 1987, pag. 40.

<sup>(3)</sup> GU n. L 281 dell'11. 11. 1975, pag. 85.

<sup>(4)</sup> GU n. L 48 del 17. 2. 1987, pag. 15.

<sup>(5)</sup> GU n. L 103 del 19. 4. 1986, pag. 58.

## REGOLAMENTO (CEE) N. 2336/87 DELLA COMMISSIONE

del 30 luglio 1987

che ripristina la riscossione dei dazi doganali applicabili all'urea con tenore di azoto superiore a 45 % in peso del prodotto anidro allo stato secco, della sottovoce 31.02 B della tariffa doganale comune, originari del Venezuela beneficiario delle preferenze tariffarie previste dal regolamento (CEE) n. 3924/86 del Consiglio

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 3924/86 del Consiglio, del 16 dicembre 1986, recante applicazione di preferenze tariffarie generalizzate per l'anno 1987 a taluni prodotti industriali originari di paesi in via di sviluppo<sup>(1)</sup>, in particolare l'articolo 15,

considerando che, ai sensi degli articoli 1 e 12 del suddetto regolamento, è concessa la sospensione dei dazi doganali a ciascuno dei paesi e territori che figurano nell'allegato III, diversi da quelli indicati nella colonna 4 dell'allegato I, nel quadro dei massimali tariffari preferenziali fissati nella colonna 9 del suddetto allegato I; che, ai sensi dell'articolo 13 del suddetto regolamento, non appena i massimali individuali in questione sono raggiunti a livello comunitario, la riscossione dei dazi doganali può essere ripristinata ad ogni momento all'importazione dei prodotti in questione originari di ciascuno dei paesi e territori considerati;

considerando che per l'urea con tenore di azoto superiore a 45 % in peso del prodotto anidro allo stato secco, della sottovoce 31.02 B della tariffa doganale comune, il massimale individuale è fissato a 380 000 ECU; che, in data 28 luglio 1987, l'importazione dei suddetti prodotti nella

Comunità, originari del Venezuela, hanno raggiunto per imputazione il massimale in questione;

considerando che occorre ripristinare i dazi doganali per i prodotti in questione nei confronti del Venezuela,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

A decorrere dal 4 agosto 1987, la riscossione dei dazi doganali, sospesa ai sensi del regolamento (CEE) n. 3924/86 del Consiglio, è ripristinata per l'importazione nella Comunità dei seguenti prodotti, originari del Venezuela:

Numero della tariffa doganale comune	Designazione delle merci
31.02 B (Codice Nimexe 31.02-15)	Urea con tenore di azoto superiore a 45 % in peso del prodotto anidro allo stato secco

*Articolo 2*

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 30 luglio 1987.

*Per la Commissione*

Manuel MARÍN

*Vicepresidente*

<sup>(1)</sup> GU n. L 373 del 31. 12. 1986, pag. 1.

**REGOLAMENTO (CEE) N. 2337/87 DELLA COMMISSIONE**

del 30 luglio 1987

**recante concessione di un aiuto per il ricollocamento dei vini da tavola per i quali sono stati conclusi contratti di magazzinaggio a lungo termine durante la campagna vitivinicola 1986/1987**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 822/87 del Consiglio, del 16 marzo 1987, relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo <sup>(1)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1972/87 <sup>(2)</sup>, in particolare gli articoli 34 e 81,

considerando che le modalità d'applicazione relative ai contratti di magazzinaggio dei vini da tavola, segnatamente le modalità di conclusione di tali contratti, sono stabilite dal regolamento (CEE) n. 1059/83 della Commissione <sup>(3)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3949/86 <sup>(4)</sup>;

considerando che, a norma dell'articolo 47 del regolamento (CEE) n. 822/87, possono beneficiare delle misure d'intervento soltanto i produttori che abbiano soddisfatto agli obblighi di cui all'articolo 35 e, se del caso, agli articoli 36 e 39 di detto regolamento per un periodo di riferimento da stabilirsi; che occorre pertanto fissare questo periodo;

considerando che, con regolamento (CEE) n. 3950/86 della Commissione <sup>(5)</sup>, è stata offerta la possibilità, per la campagna 1986/1987, di concludere contratti di magazzinaggio privato a lungo termine per i vini da tavola;

considerando che i quantitativi di vino da tavola in giacenza sono cospicui per questo periodo dell'anno; che ciò è dovuto al fatto che, per la campagna vitivinicola in corso, le disponibilità in certe regioni sono notevolmente superiori agli sbocchi normali, mentre le prospettive del prossimo raccolto non autorizzano a sperare in una distensione del mercato;

considerando che i vini immagazzinati in base a contratto sono conservati in recipienti che possono rendersi necessari per l'immagazzinamento del prossimo raccolto;

considerando che, per consentire ai produttori d'immagazzinare il prossimo raccolto in condizioni normali, è necessario accordare, sulla base di una distanza massima di trasporto, un aiuto per il ricollocamento del vino da tavola;

considerando che, ai fini di un'applicazione regolare della misura stessa, è d'uopo definire la natura del trasporto e fissare la data di presentazione della relativa domanda;

considerando che, dato il breve tempo di cui dispongono le autorità amministrative per l'attuazione del provvedimento in oggetto, e data inoltre la frequente esiguità dei quantitativi in causa e la modicità delle spese di trasporto rispetto alle spese globali, è preferibile fissare l'aiuto a un livello forfettario;

considerando che il comitato di gestione per i vini non ha emesso alcun parere nel termine fissato dal suo presidente;

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

1. Per i vini da tavola che hanno formato oggetto, ai sensi del regolamento (CEE) n. 1059/83, di contratti di magazzinaggio a lungo termine in virtù del regolamento (CEE) n. 3950/86 può essere concesso, previa richiesta e alle condizioni definite all'articolo 2, un aiuto per il ricollocamento in un'altra località e impianto di magazzinaggio appartenente ad un terzo che non presenti domanda di aiuto di ricollocamento.

2. In conformità delle disposizioni dell'articolo 47, paragrafo 1 del regolamento (CEE) n. 822/87, i produttori che durante la campagna 1986/1987 erano soggetti agli obblighi previsti agli articoli 35, 36 e 39 del regolamento (CEE) n. 822/87 possono beneficiare dell'aiuto previsto dallo stesso regolamento, sempreché forniscano la prova che hanno soddisfatto al loro obblighi nel corso dei periodi di riferimento indicato rispettivamente all'articolo 16 del regolamento (CEE) n. 2672/86 della Commissione <sup>(6)</sup>, all'articolo 13 del regolamento (CEE) n. 2705/86 della Commissione <sup>(7)</sup> e all'articolo 22 del regolamento (CEE) n. 854/86 della Commissione <sup>(8)</sup>;

*Articolo 2*

La concessione dell'aiuto è subordinata alle condizioni seguenti:

— il luogo di ricollocamento deve trovarsi, rispetto al luogo di magazzinaggio, entro un raggio di 150 km; tuttavia, ove non siano disponibili impianti di magazzinaggio entro questo raggio e in caso di trasporto marittimo, l'organismo d'intervento può autorizzare il trasporto verso l'impianto di magazzinaggio appropriato più vicino;

<sup>(1)</sup> GU n. L 84 del 27. 3. 1987, pag. 1.

<sup>(2)</sup> GU n. L 184 del 3. 7. 1987, pag. 26.

<sup>(3)</sup> GU n. L 116 del 30. 4. 1983, pag. 77.

<sup>(4)</sup> GU n. L 365 del 24. 12. 1986, pag. 40.

<sup>(5)</sup> GU n. L 365 del 24. 12. 1986, pag. 42.

<sup>(6)</sup> GU n. L 244 del 29. 8. 1986, pag. 8.

<sup>(7)</sup> GU n. L 246 del 30. 8. 1986, pag. 61.

<sup>(8)</sup> GU n. L 80 del 25. 3. 1986, pag. 14.

- il vino dev'essere ricollocato tra il 1° agosto ed il 31 ottobre 1987 ed il trasporto dev'essere effettuato, dopo aver ricevuto l'autorizzazione di cui all'articolo 16, paragrafo 2 del regolamento (CEE) n. 1059/83, mediante uno o più veicoli;
- le domande di concessione di un aiuto e i relativi documenti giustificativi sono stati presentati all'organismo d'intervento dello Stato membro interessato al più tardi il 15 dicembre 1987.

#### *Articolo 3*

L'aiuto ammonta, per tutti i vini da tavola, a 1,45 ECU/hl.

#### *Articolo 4*

L'organismo d'intervento versa l'importo dell'aiuto al produttore al più tardi quattro mesi dopo la presentazione

della domanda di aiuto e dei documenti giustificativi di cui all'articolo 2, ultimo trattino.

#### *Articolo 5*

Gli importi di cui all'articolo 3 vengono convertiti in moneta nazionale mediante il tasso di conversione agricolo vigente il 1° agosto 1987 nel settore vitivinicolo.

#### *Articolo 6*

1. Gli Stati membri istituiscono i necessari controlli, e, in particolare, verificano se il ricollocamento del vino da tavola ha effettivamente avuto luogo.
2. Gli Stati membri comunicano alla Commissione entro e non oltre il 31 gennaio 1988 i quantitativi di vino ricollocati.

#### *Articolo 7*

Il presente regolamento entra in vigore il 1° agosto 1987.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 30 luglio 1987.

*Per la Commissione*

Frans ANDRIESEN

*Vicepresidente*

## REGOLAMENTO (CEE) N. 2338/87 DELLA COMMISSIONE

del 31 luglio 1987

## che fissa il correttivo applicabile alla restituzione per i cereali

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto l'atto d'adesione della Spagna e del Portogallo,

visto il regolamento (CEE) n. 2727/75 del Consiglio, del 29 ottobre 1975, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali<sup>(1)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1900/87<sup>(2)</sup>,visto il regolamento (CEE) n. 2746/75 del Consiglio, del 29 ottobre 1975, che stabilisce nel settore dei cereali le norme generali relative alla concessione delle restituzioni all'esportazione ed ai criteri in base ai quali viene fissato il loro importo<sup>(3)</sup>,

visto il parere del comitato monetario,

considerando che, in virtù dell'articolo 16, paragrafo 4, del regolamento (CEE) n. 2727/75, la restituzione applicabile alle esportazioni di cereali nel giorno di presentazione della domanda di titolo adeguata in funzione del prezzo d'entrata vigente nel mese dell'esportazione, è applicata, su richiesta, ad un'esportazione da effettuare durante il periodo di validità del titolo; che in questo caso deve essere applicato alla restituzione un correttivo;

considerando che il regolamento (CEE) n. 2744/75 del Consiglio, del 29 ottobre 1975, relativo al regime d'importazione e d'esportazione dei prodotti trasformati a base di cereali e di riso<sup>(4)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1906/87<sup>(5)</sup>, ha consentito la fissazione di un correttivo per alcuni prodotti di cui all'articolo 1, lettera c), del regolamento (CEE) n. 2727/75;considerando che il regolamento (CEE) n. 1281/75 della Commissione<sup>(6)</sup>, ha stabilito le modalità di fissazione anticipata della restituzione all'esportazione per i cereali e taluni prodotti trasformati a base di cereali;

considerando che in virtù di tale regolamento, per fissare il correttivo per i cereali si deve tener conto della situazione e delle prospettive d'evoluzione a termine sia per quanto riguarda le disponibilità di cereali e i loro prezzi sul mercato comunitario, sia per quanto riguarda le possibilità e condizioni di vendita dei prodotti del settore cerealicolo sul mercato mondiale; che, conformemente allo stesso regolamento, occorre pure garantire al mercato dei cereali una situazione equilibrata e uno sviluppo naturale sul piano dei prezzi e degli scambi, nonché tener conto

dell'aspetto economico delle esportazioni e della necessità di evitare perturbazioni sul mercato comunitario;

considerando che, per i prodotti di cui all'articolo 1, lettera c), del regolamento (CEE) n. 2727/75 si devono prendere in considerazione i criteri specifici definiti all'articolo 2, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 1281/75;

considerando che la situazione del mercato mondiale o le esigenze specifiche di taluni mercati possono rendere necessaria la differenziazione del correttivo secondo la destinazione;

considerando che il correttivo deve essere fissato contemporaneamente alla restituzione e secondo la stessa procedura; che nell'intervallo tra una fissazione e l'altra esso può essere modificato;

considerando che, per garantire il normale funzionamento del regime dei correttivi, occorre applicare per il calcolo di questi ultimi:

- per le monete che restano tra di esse all'interno di uno scarto istantaneo massimo in contanti di 2,25 % un tasso di conversione basato sul loro tasso centrale, cui si applica il fattore di correzione previsto dall'articolo 3, paragrafo 1, ultimo comma, del regolamento (CEE) n. 1676/85 del Consiglio<sup>(7)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1636/87<sup>(8)</sup>,
- per le altre monete, un tasso di conversione basato sulla media aritmetica dei tassi di cambio in contanti di ciascuna di tali monete, constatato durante un periodo determinato, rispetto alle monete della Comunità di cui al trattato precedente e del predetto coefficiente;

considerando che dalle suddette disposizioni risulta che il correttivo deve essere fissato conformemente all'allegato al presente regolamento;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i cereali,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

Il correttivo applicabile alle restituzioni fissate anticipatamente per le esportazioni di cereali di cui all'articolo 16, paragrafo 4, del regolamento (CEE) n. 2727/75 è fissato nell'allegato al presente regolamento.

*Articolo 2*

Il presente regolamento entra in vigore il 1° agosto 1987.

<sup>(1)</sup> GU n. L 281 dell'1. 11. 1975, pag. 1.<sup>(2)</sup> GU n. L 182 del 3. 7. 1987, pag. 40.<sup>(3)</sup> GU n. L 281 dell'1. 11. 1975, pag. 78.<sup>(4)</sup> GU n. L 281 dell'1. 11. 1975, pag. 65.<sup>(5)</sup> GU n. L 182 del 3. 7. 1987, pag. 49.<sup>(6)</sup> GU n. L 131 del 22. 5. 1975, pag. 15.<sup>(7)</sup> GU n. L 164 del 24. 6. 1985, pag. 1.<sup>(8)</sup> GU n. L 153 del 13. 6. 1987, pag. 1.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 31 luglio 1987.

*Per la Commissione*

Frans ANDRIESEN

*Vicepresidente*

**ALLEGATO**

al regolamento della Commissione, del 31 luglio 1987, che fissa il correttivo applicabile alla restituzione per i cereali

(ECU/t)

Numero della tariffa doganale comune	Designazione delle merci	Corrente	1° term.	2° term.	3° term.	4° term.	5° term.	6° term.
		8	9	10	11	12	1	2
10.01 B I	Frumento tenero e frumento segalato	0	0	0	0	0	0	0
10.01 B II	Frumento duro	0	0	0	0	0	—	—
10.02	Segala	0	0	0	0	0	—	—
10.03	Orzo	0	0	0	0	0	—	—
10.04	Avena	0	0	0	0	0	—	—
10.05 B	Granturco diverso dal granturco ibrido destinato alla semina	0	0	0	0	0	—	—
10.07 C II	Sorgo, diverso dal sorgo ibrido destinato alla semina	—	—	—	—	—	—	—
11.01 A	Farine di frumento tenero	0	0	0	0	0	—	—
11.01 B	Farine di segala	0	0	0	0	0	—	—
11.02 A I a)	Semole e semolini di frumento (grano duro)	0	0	0	0	0	—	—
11.02 A I b)	Semole e semolini di frumento (grano tenero)	0	0	0	0	0	—	—

NB: Le zone sono quelle definite dal regolamento (CEE) n. 1124/77 (GU n. L 134 del 28. 5. 1977), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3817/85 (GU n. L 368 del 31. 12. 1985).

**REGOLAMENTO (CEE) N. 2339/87 DELLA COMMISSIONE****del 31 luglio 1987****che fissa il correttivo applicabile alla restituzione per il malto**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto l'atto di adesione della Spagna e del Portogallo,

visto il regolamento (CEE) n. 2727/75 del Consiglio, del 29 ottobre 1975, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali<sup>(1)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1900/87<sup>(2)</sup>,

visto il regolamento (CEE) n. 2746/75 del Consiglio, del 29 ottobre 1975, che stabilisce nel settore dei cereali le norme generali relative alla concessione delle restituzioni all'esportazione ed ai criteri in base ai quali viene fissato il loro importo<sup>(3)</sup>,

visto il parere del comitato monetario,

considerando che, in virtù dell'articolo 16, paragrafo 4, del regolamento (CEE) n. 2727/75, la restituzione applicabile alle esportazioni di cereali nel giorno di presentazione della domanda di titolo, adeguata in funzione del prezzo d'entrata vigente nel mese dell'esportazione, è applicata, su richiesta, ad un'esportazione da effettuare durante il periodo di validità del titolo; che in questo caso deve essere applicato alla restituzione un correttivo;

considerando che il regolamento (CEE) n. 2744/75 del Consiglio, del 29 ottobre 1975, relativo al regime d'importazione e d'esportazione dei prodotti trasformati a base di cereali e di riso<sup>(4)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1906/87<sup>(5)</sup>, ha consentito la fissazione di un correttivo per alcuni prodotti di cui all'articolo 1, lettera d), del regolamento (CEE) n. 2727/75;

considerando che il regolamento (CEE) n. 1281/75 della Commissione<sup>(6)</sup> ha stabilito le modalità di fissazione anticipata della restituzione all'esportazione per i cereali e taluni prodotti trasformati a base di cereali;

considerando che, in virtù di tale regolamento, per fissare il correttivo per il malto si deve tener conto della situazione e delle prospettive di evoluzione a termine sul mercato mondiale, delle possibilità e delle condizioni di vendita dei cereali interessati e del malto; che, conformemente allo stesso regolamento, occorre tener conto anche del quantitativo di cereali necessario per la fabbricazione del malto, nonché dell'aspetto economico delle esporta-

zioni e della necessità di evitare perturbazioni sul mercato comunitario;

considerando che la situazione del mercato mondiale o le esigenze specifiche di taluni mercati possono rendere necessaria la differenziazione del correttivo secondo la destinazione;

considerando che il correttivo deve essere fissato contemporaneamente alla restituzione e secondo la stessa procedura; che nell'intervallo tra una fissazione e l'altra esso può essere modificato;

considerando che, per garantire il normale funzionamento del regime dei correttivi, occorre applicare per il calcolo di questi ultimi:

- per le monete che restano tra di esse all'interno di uno scarto istantaneo massimo in contanti di 2,25 %, un tasso di conversione basato sul loro tasso centrale, cui si applica il fattore di correzione previsto dall'articolo 3, paragrafo 1, ultimo comma, del regolamento (CEE) n. 1676/85 del Consiglio<sup>(7)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1636/87<sup>(8)</sup>;
- per le altre monete, un tasso di conversione basato sulla media aritmetica dei tassi di cambio in contanti di ciascuna di tali monete, constatati durante un periodo determinato, rispetto alle monete della Comunità di cui al trattino precedente e del predetto coefficiente;

considerando che dalle suddette disposizioni risulta che il correttivo deve essere fissato conformemente all'allegato al presente regolamento;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i cereali,

**HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:**

*Articolo 1*

Il correttivo applicabile alle restituzioni fissate anticipatamente per le esportazioni di malto, di cui all'articolo 16, paragrafo 4, del regolamento (CEE) n. 2727/75 è fissato nell'allegato.

*Articolo 2*

Il presente regolamento entra in vigore il 1° agosto 1987.

<sup>(1)</sup> GU n. L 281 dell'1. 11. 1975, pag. 1.

<sup>(2)</sup> GU n. L 182 del 3. 7. 1987, pag. 40.

<sup>(3)</sup> GU n. L 281 dell'1. 11. 1975, pag. 78.

<sup>(4)</sup> GU n. L 281 dell'1. 11. 1975, pag. 65.

<sup>(5)</sup> GU n. L 182 del 3. 7. 1987, pag. 49.

<sup>(6)</sup> GU n. L 131 del 22. 5. 1975, pag. 15.

<sup>(7)</sup> GU n. L 164 del 24. 6. 1985, pag. 1.

<sup>(8)</sup> GU n. L 153 del 13. 6. 1987, pag. 1.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 31 luglio 1987.

*Per la Commissione*

Frans ANDRIESEN

*Vicepresidente*

**ALLEGATO**

**al regolamento della Commissione, del 31 luglio 1987, che fissa il correttivo applicabile alla restituzione per il malto**

*(ECU/t)*

Numero della tariffa doganale comune	Corrente 8	1° term. 9	2° term. 10	3° term. 11	4° term. 12	5° term. 1
11.07 A I a)	0	0	0	0	0	0
11.07 A I b)	0	0	0	0	0	0
11.07 A II a)	0	0	0	0	0	0
11.07 A II b)	0	0	0	0	0	0
11.07 B	0	0	0	0	0	0

*(ECU/t)*

Numero della tariffa doganale comune	6° term. 2	7° term. 3	8° term. 4	9° term. 5	10° term. 6	11° term. 7
11.07 A I a)	0	0	0	0	0	0
11.07 A I b)	0	0	0	0	0	0
11.07 A II a)	0	0	0	0	0	0
11.07 A II b)	0	0	0	0	0	0
11.07 B	0	0	0	0	0	0

**REGOLAMENTO (CEE) N. 2340/87 DELLA COMMISSIONE**

del 31 luglio 1987

**che fissa le restituzioni applicabili all'esportazione per il malto**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto l'atto di adesione della Spagna e del Portogallo,

visto il regolamento (CEE) n. 2727/75 del Consiglio, del 29 ottobre 1975, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali<sup>(1)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1900/87<sup>(2)</sup>, in particolare l'articolo 16, paragrafo 2, quarto comma,

visto il parere del comitato monetario,

considerando che ai sensi dell'articolo 16 del regolamento (CEE) n. 2727/75 la differenza tra i corsi o i prezzi sul mercato mondiale dei prodotti di cui all'articolo 1 di detto regolamento ed i prezzi di tali prodotti nella Comunità può essere compensata mediante una restituzione all'esportazione;

considerando che, in virtù dell'articolo 2 del regolamento (CEE) n. 2746/75 del Consiglio, del 29 ottobre 1975, che definisce, nel settore dei cereali, le norme generali relative alle concessioni delle restituzioni all'esportazione ed ai criteri di fissazione del loro importo<sup>(3)</sup>, le restituzioni devono essere fissate tenendo conto della situazione e della probabile evoluzione, da una parte, delle disponibilità di cereali e dei relativi prezzi sul mercato comunitario, e dall'altra dei prezzi dei cereali e dei prodotti del settore cerealicolo sul mercato mondiale; che, conformemente allo stesso articolo, occorre anche garantire ai mercati dei cereali una situazione equilibrata e uno sviluppo naturale dal punto di vista dei prezzi e degli scambi, e tener conto inoltre dell'aspetto economico delle esportazioni previste nonché dell'opportunità di evitare perturbazioni sul mercato comunitario;

considerando che il regolamento (CEE) n. 2744/75 del Consiglio, del 29 ottobre 1975, relativo al regime di importazione e di esportazione dei prodotti trasformati a base di cereali e di riso<sup>(4)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1906/87<sup>(5)</sup>, ha definito i criteri specifici su cui deve essere fondato il computo della restituzione per tali prodotti;

considerando che l'applicazione di tali modalità alla situazione attuale dei mercati nel settore dei prodotti trasformati e degli alimenti composti a base di cereali e di riso conduce a fissare la restituzione ad un importo che compensi il divario tra i prezzi nella Comunità e quelli praticati sul mercato mondiale;

considerando che la situazione del mercato mondiale o le esigenze specifiche di certi mercati possono rendere necessaria la differenziazione della situazione per certi prodotti, a seconda della loro destinazione;

considerando che, al fine di permettere il normale funzionamento del regime delle restituzioni, occorre applicare per il calcolo di queste ultime:

- per le monete che restano tra di esse all'interno di uno scarto istantaneo massimo in contanti di 2,25 %, un tasso di conversione basato sul loro tasso centrale, cui si applica il fattore di correzione previsto dall'articolo 3, paragrafo 1, ultimo comma, del regolamento (CEE) n. 1676/85 del Consiglio<sup>(6)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1636/87<sup>(7)</sup>;
- per le altre monete, un tasso di conversione basato sulla media aritmetica dei tassi di cambio in contanti di ciascuna di tali monete, constatato durante un periodo determinato, in rapporto alle monete della Comunità di cui al trattato precedente e del predetto coefficiente;

considerando che la restituzione deve essere fissata una volta al mese e che può essere modificata nel periodo intermedio;

considerando che l'articolo 275 dell'atto di adesione della Spagna e del Portogallo prevede che possano essere concesse restituzioni all'esportazione verso il Portogallo; che, sulla base dell'esame della situazione e del livello dei prezzi, occorre non prevedere la fissazione di restituzioni all'esportazione verso il Portogallo;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i cereali,

**HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:**

*Articolo 1*

Le restituzioni all'esportazione per il malto di cui all'articolo 1, lettera d), del regolamento (CEE) n. 2727/75 e soggetti al regolamento (CEE) n. 2744/75, sono fissate agli importi di cui in allegato.

Non è fissata la restituzione all'esportazione verso il Portogallo.

*Articolo 2*

Il presente regolamento entra in vigore il 1° agosto 1987.

<sup>(1)</sup> GU n. L 281 dell'1. 11. 1975, pag. 1.

<sup>(2)</sup> GU n. L 182 del 3. 7. 1987, pag. 40.

<sup>(3)</sup> GU n. L 281 dell'1. 11. 1975, pag. 78.

<sup>(4)</sup> GU n. L 281 dell'1. 11. 1975, pag. 65.

<sup>(5)</sup> GU n. L 182 del 3. 7. 1987, pag. 49.

<sup>(6)</sup> GU n. L 164 del 24. 6. 1985, pag. 1.

<sup>(7)</sup> GU n. L 153 del 13. 6. 1987, pag. 1.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 31 luglio 1987.

*Per la Commissione*

Frans ANDRIESEN

*Vicepresidente*

*ALLEGATO*

**al regolamento della Commissione, del 31 luglio 1987, che fissa le restituzioni applicabili all'esportazione per il malto**

*(ECU/t)*

Numero della tariffa doganale comune	Importo delle restituzioni
11.07 A I b)	63,50
11.07 A II b)	118,35
11.07 B	154,49

## REGOLAMENTO (CEE) N. 2341/87 DELLA COMMISSIONE

del 31 luglio 1987

che fissa i tassi delle restituzioni applicabili a taluni prodotti lattiero-caseari esportati sotto forma di merci non comprese nell'allegato II del trattato

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 804/68 del Consiglio, del 27 giugno 1968, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari<sup>(1)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 773/87<sup>(2)</sup>, in particolare l'articolo 17, paragrafo 5,considerando che, a norma dell'articolo 17, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 804/68, la differenza fra i prezzi nel commercio internazionale dei prodotti di cui all'articolo 1, lettere a), b), c) ed e), del suddetto regolamento e i prezzi della Comunità può essere coperta da una restituzione all'esportazione; che il regolamento (CEE) n. 3035/80 del Consiglio, dell'11 novembre 1980, che stabilisce, per taluni prodotti esportati sotto forma di merci non comprese nell'allegato II del trattato, le regole generali relative alla concessione delle restituzioni all'esportazione e i criteri per stabilire il loro importo<sup>(3)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2223/86<sup>(4)</sup>, ha specificato per quali prodotti tra quelli in oggetto è opportuno fissare un tasso della restituzione applicabile alle esportazioni sotto forma di merci comprese nell'allegato del regolamento (CEE) n. 804/68;

considerando che, a norma dell'articolo 4, paragrafo 1, primo capoverso, del regolamento (CEE) n. 3035/80 il tasso della restituzione è fissato mensilmente per 100 kg di ciascuno dei prodotti di base considerati;

considerando che, conformemente al paragrafo 2 del suddetto articolo, per la determinazione di tale tasso, occorre tener conto in particolare:

- a) da un lato, dei costi medi di approvvigionamento sul mercato della Comunità dei prodotti di base considerati delle industrie di trasformazione e, dall'altro, dei prezzi praticati sul mercato mondiale;
- b) del livello delle restituzioni applicabili all'esportazione dei prodotti agricoli trasformati compresi nell'allegato II del trattato, le cui condizioni di fabbricazione sono comparabili;
- c) della necessità di garantire uguali condizioni di concorrenza tra le industrie che utilizzano prodotti comunitari e quelle che utilizzano prodotti terzi in regime di traffico di perfezionamento attivo;

considerando che l'articolo 4, paragrafo 3, del regolamento (CEE) n. 3035/80 prevede che, per la fissazione del tasso della restituzione, venga tenuto conto, se del caso, delle restituzioni alla produzione, degli aiuti e delle altre misure di effetto equivalente che sono applicabili in tutti gli Stati membri, per quanto riguarda i prodotti di base che figurano nell'allegato A del suddetto regolamento o i prodotti ad essi assimilati, conformemente alle disposizioni del regolamento relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore considerato;

considerando che, conformemente all'articolo 11, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 804/68 viene concesso un aiuto per il latte scremato prodotto nella Comunità e trasformato in caseina, purché detto latte e la caseina fabbricata con tale latte rispondano a determinati requisiti fissati nell'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 987/68 del Consiglio, del 15 luglio 1968, che stabilisce le norme generali per la concessione di un aiuto per il latte scremato trasformato in caseina e caseinati<sup>(5)</sup>, modificato da ultimo dall'atto di adesione<sup>(6)</sup>;considerando che il regolamento (CEE) n. 262/79 della Commissione, del 12 febbraio 1979, relativo alla vendita a prezzo ridotto di burro destinato alla fabbricazione di prodotti della pasticceria, di gelati e altri prodotti alimentari<sup>(7)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 665/86<sup>(8)</sup>, il regolamento (CEE) n. 442/84 della Commissione, del 21 febbraio 1984, relativo alla concessione di un aiuto per il burro di ammasso privato destinato alla fabbricazione di prodotti della pasticceria, di gelati e di altri prodotti alimentari e che modifica il regolamento (CEE) n. 1245/83<sup>(9)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 698/86<sup>(10)</sup>, e il regolamento (CEE) n. 1932/81 della Commissione, del 13 luglio 1981, relativo alla concessione di un aiuto per il burro e il burro concentrato destinati alla fabbricazione di prodotti della pasticceria, di gelati e di altri prodotti alimentari<sup>(11)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 698/86 autorizzano la fornitura, alle industrie che fabbricano talune merci, di burro a prezzo ridotto;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per il latte e i prodotti lattiero-caseari,

<sup>(1)</sup> GU n. L 169 del 18. 7. 1968, pag. 6.<sup>(2)</sup> GU n. L 73 del 27. 3. 1972, pag. 14.<sup>(3)</sup> GU n. L 41 del 16. 2. 1979, pag. 1.<sup>(4)</sup> GU n. L 66 dell'8. 3. 1986, pag. 38.<sup>(5)</sup> GU n. L 52 del 23. 2. 1984, pag. 12.<sup>(6)</sup> GU n. L 64 del 6. 3. 1986, pag. 12.<sup>(7)</sup> GU n. L 191 del 14. 7. 1981, pag. 6.<sup>(1)</sup> GU n. L 148 del 28. 6. 1968, pag. 13.<sup>(2)</sup> GU n. L 78 del 20. 3. 1987, pag. 1.<sup>(3)</sup> GU n. L 323 del 29. 11. 1980, pag. 27.<sup>(4)</sup> GU n. L 194 del 17. 7. 1986, pag. 1.

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

1. I tassi delle restituzioni applicabili ai prodotti di base che figurano nell'allegato A del regolamento (CEE) n. 3035/80 e di cui all'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 804/68, esportati sotto forma di merci comprese nell'allegato

del regolamento (CEE) n. 804/68, sono fissati ai livelli indicati in allegato.

2. Per i prodotti di cui al precedente paragrafo e non ripresi in allegato, non è fissato alcun tasso di restituzione.

*Articolo 2*

Il presente regolamento entra in vigore il 1° agosto 1987.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 31 luglio 1987.

*Per la Commissione*

Manuel MARÍN

*Vicepresidente*

*ALLEGATO*

al regolamento della Commissione, del 31 luglio 1987, che fissa i tassi delle restituzioni applicabili a taluni prodotti lattiero-caseari esportati sotto forma di merci non comprese nell'allegato II del trattato

		<i>(ECU/100 kg)</i>
Numero della tariffa doganale comune	Designazione delle merci	Tasso delle restituzioni
ex 04.02 A II	Latte in polvere, ottenuto con il metodo spray, avente tenore di materie grasse inferiore all'1,5 % in peso ed avente tenore in acqua inferiore al 5 % in peso (PG 2):	
	a) nel caso d'esportazione di merci comprese nella voce 35.01 della tariffa doganale comune b) nel caso d'esportazione di altre merci	— 105,00
ex 04.02 A II	Latte in polvere, ottenuto con il metodo spray, avente tenore, in peso, di materie grasse, del 26 % e avente tenore in peso di acqua inferiore al 5 % (PG 3)	149,00
ex 04.03	Burro avente tenore in peso di materie grasse uguale all'82 % (PG 6):	
	a) in caso di esportazione di merci, contenenti burro a prezzo ridotto, fabbricate nelle condizioni previste dai regolamenti (CEE) n. 262/79, (CEE) n. 442/84, (CEE) n. 1932/81 e (CEE) n. 2409/86	—
	b) nel caso d'esportazione di merci comprese nelle sottovoci 21.07 G VII — IX c) nel caso d'esportazione di altre merci	223,50 211,50

## REGOLAMENTO (CEE) N. 2342/87 DELLA COMMISSIONE

del 31 luglio 1987

che fissa i tassi delle restituzioni applicabili a taluni prodotti del settore dello zucchero esportati sotto forma di merci non comprese nell'allegato II del trattato

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1785/81 del Consiglio, del 30 giugno 1981, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dello zucchero<sup>(1)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 229/87<sup>(2)</sup>, in particolare l'articolo 19, paragrafo 4, lettera a), e paragrafo 7,

considerando che, a norma dell'articolo 19, paragrafi 1 e 2, del regolamento (CEE) n. 1785/81, per i prodotti di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettere a), c), d), f) e g), di detto regolamento, può essere concessa una restituzione all'esportazione quando questi prodotti sono esportati sotto forma di merci comprese nell'allegato I del regolamento stesso; che il regolamento (CEE) n. 3035/80 del Consiglio, dell'11 novembre 1980, che stabilisce, per taluni prodotti agricoli esportati sotto forma di merci non comprese nell'allegato II del trattato, le regole generali relative alla concessione delle restituzioni all'esportazione ed i criteri per stabilire il loro importo<sup>(3)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2223/86<sup>(4)</sup>, ha specificato i prodotti per i quali occorre fissare un tasso di restituzione applicabile all'esportazione di tali prodotti sotto forma di merci che figurano nell'allegato I del regolamento (CEE) n. 1785/81;

considerando che, conformemente all'articolo 4, paragrafo 1, primo comma, del regolamento (CEE) n. 3035/80, il tasso della restituzione per 100 kg di ciascuno dei prodotti di base considerati deve essere fissato mensilmente; che, conformemente al paragrafo 2 del suddetto articolo, per la determinazione di tale tasso occorre tener conto in particolare di quanto segue:

- a) dei costi medi di approvvigionamento sul mercato della Comunità dei prodotti di base delle industrie di trasformazione, nonché dei prezzi praticati sul mercato mondiale;
- b) del livello delle restituzioni applicabili all'esportazione dei prodotti agricoli trasformati di cui all'allegato II del trattato le cui condizioni di fabbricazione sono comparabili;
- c) della necessità di garantire uguali condizioni di concorrenza tra le industrie che utilizzano prodotti comunitari e quelle che utilizzano prodotti provenienti da paesi terzi in regime di traffico di perfezionamento attivo;

considerando che, a norma dell'articolo 4, paragrafo 3, del regolamento (CEE) n. 3035/80, per la fissazione del tasso della restituzione, si deve tener conto, se del caso, delle restituzioni alla produzione, degli aiuti o delle altre misure di effetto equivalente che sono applicabili in tutti gli Stati membri, conformemente alle disposizioni del regolamento relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore considerato per quanto riguarda i prodotti di base di cui all'allegato A del suddetto regolamento o i prodotti ad essi assimilati;

considerando che il regolamento (CEE) n. 1010/86 del Consiglio, del 26 marzo 1986, che stabilisce le norme generali applicabili alla restituzione e alla produzione per alcuni prodotti del settore dello zucchero utilizzati nell'industria chimica<sup>(5)</sup>, prevede la concessione di restituzioni alla produzione per lo zucchero bianco, per lo zucchero greggio, per taluni sciroppi di saccarosio di cui alla sottovoce 17.02 D ex II della tariffa doganale comune aventi un determinato grado di purezza, nonché per l'isoglucosio come tale di cui alla sottovoce 17.02 D I, quando siano impiegati nella fabbricazione dei prodotti chimici elencati nell'allegato del medesimo regolamento; che tale regime di restituzioni alla produzione è stato istituito principalmente allo scopo di porre gradualmente i trasformatori comunitari su un piano analogo a quello dei trasformatori che utilizzano zucchero ai prezzi del mercato mondiale; che occorre pertanto, in mancanza di prova del fatto che il prodotto di base non ha beneficiato della restituzione alla produzione, prevedere che dall'importo della restituzione all'esportazione si detragga quello della restituzione alla produzione applicabile al prodotto di base in questione il giorno dell'accettazione della dichiarazione di esportazione;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per lo zucchero,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

1. Fatto salvo il disposto dei paragrafi 2 e 3, i tassi delle restituzioni applicabili ai prodotti di base che figurano nell'allegato A del regolamento (CEE) n. 3035/80 e di cui all'articolo 1, paragrafi 1 e 2, del regolamento (CEE) n. 1785/81, esportati sotto forma di merci comprese nell'allegato I del regolamento (CEE) n. 1785/81, sono fissati come indicato nell'allegato del presente regolamento.

<sup>(1)</sup> GU n. L 177 dell'1. 7. 1981, pag. 4.

<sup>(2)</sup> GU n. L 25 del 28. 1. 1987, pag. 1.

<sup>(3)</sup> GU n. L 323 del 29. 11. 1980, pag. 27.

<sup>(4)</sup> GU n. L 194 del 17. 7. 1986, pag. 1.

<sup>(5)</sup> GU n. L 94 del 9. 4. 1986, pag. 9.

2. Per i prodotti chimici elencati nell'allegato del regolamento (CEE) n. 1010/86, i tassi delle restituzioni indicati nell'allegato del presente regolamento vengono applicati previa presentazione, al momento dell'espletamento delle formalità doganali di esportazione e insieme con la domanda di pagamento della restituzione all'esportazione, della prova che, per i prodotti di base che hanno servito alla fabbricazione di detti prodotti chimici da esportare, il beneficio della concessione di una restituzione alla produzione prevista dal regolamento precitato non è stato né sarà chiesto.

La prova di cui al comma precedente consiste nella presentazione, da parte dell'esportatore, di una dichiarazione del trasformatore del prodotto di base in causa attestante che per quest'ultimo prodotto il beneficio di una restituzione alla produzione prevista dal regolamento (CEE) n. 1010/86 non è stato né sarà richiesto.

3. Qualora non venga fornita la prova di cui al paragrafo 2, dal tasso della restituzione all'esportazione:

a) valido il giorno di esportazione della merce, quando detto tasso non sia fissato in anticipo,

oppure

b) che è stato oggetto di una fissazione anticipata,

viene detratto l'importo della restituzione alla produzione di cui fruisce, in virtù del regolamento (CEE) n. 1010/86, il prodotto di base utilizzato, applicabile il giorno in cui viene accettata la dichiarazione d'esportazione della merce.

#### *Articolo 2*

Il presente regolamento entra in vigore il 1° agosto il 31 1987.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, l'8 luglio 1987.

*Per la Commissione*

Manuel MARÍN

*Vicepresidente*

## ALLEGATO

al regolamento della Commissione, dell'8 31 1987, che fissa i tassi delle restituzioni applicabili a taluni prodotti del settore dello zucchero esportati sotto forma di merci non comprese nell'allegato II del trattato

<i>Tassi delle restituzioni in ECU/100 kg:</i>		
Zucchero bianco :		46,03
Zucchero greggio :		40,88
Sciroppi di barbabietola o di canna contenenti in peso allo stato secco 85 % o più di saccarosio (compreso lo zucchero invertito calcolato in saccaro- sio) :		$46,03 \times \frac{S^{(1)}}{100}$
Melassi :		—
Isoglucosio <sup>(2)</sup> :		46,03 <sup>(3)</sup>

<sup>(1)</sup> • S • è rappresentato, per 100 chilogrammi di sciroppo :

- dal tenore in saccarosio (compreso lo zucchero invertito calcolato in saccarosio) se la purezza dello sciroppo in questione è pari o superiore al 98 %,
- dal tenore in zucchero estraibile, se la purezza dello sciroppo in questione è pari almeno all'85 % ma inferiore al 98 %.

<sup>(2)</sup> Prodotti ottenuti per isomerizzazione del glucosio, aventi un tenore, in peso, allo stato secco non inferiore al 41 % di fruttosio ed un tenore in peso allo stato secco di polisaccaridi e di oligosaccaridi, compreso il tenore di disaccaridi o trisaccaridi, non superiore all'8,5-%.

<sup>(3)</sup> Importo alla restituzione per 100 kg di sostanza secca.

## REGOLAMENTO (CEE) N. 2343/87 DELLA COMMISSIONE

del 31 luglio 1987

che fissa i tassi delle restituzioni applicabili, a taluni prodotti dei settori dei cereali e del riso esportati sotto forma di merci non comprese nell'allegato II del trattato

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 2727/75 del Consiglio, del 29 ottobre 1975, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali<sup>(1)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1900/87<sup>(2)</sup>, in particolare l'articolo 16, paragrafo 2, quarto comma, primo periodo,

visto il regolamento (CEE) n. 1418/76 del Consiglio, del 21 giugno 1976, relativo all'organizzazione comune del mercato del riso<sup>(3)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1449/86<sup>(4)</sup>, in particolare l'articolo 17, paragrafo 2, quarto comma, primo periodo,

considerando che, a norma dell'articolo 16, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 2727/75 e dell'articolo 17, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 1418/76, la differenza tra i corsi o i prezzi sul mercato mondiale dei prodotti di cui all'articolo 1 di ciascuno di detti regolamenti ed i prezzi nella Comunità può essere coperta da una restituzione all'esportazione;

considerando che il regolamento (CEE) n. 3035/80 del Consiglio, dell'11 novembre 1980, che stabilisce, per taluni prodotti esportati sotto forma di merci non comprese nell'allegato II del trattato, le regole generali relative alla concessione delle restituzioni all'esportazione ed i criteri per stabilire il loro importo<sup>(5)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2223/86<sup>(6)</sup>, ha specificato per quali di questi prodotti occorre fissare un tasso di restituzione applicabile all'esportazione sotto forma di merci che figurano, secondo il caso, nell'allegato B del regolamento (CEE) n. 2727/75 o nell'allegato B del regolamento (CEE) n. 1418/76;

considerando che, conformemente all'articolo 4, paragrafo 1, primo comma, del regolamento (CEE) n. 3035/80, il tasso della restituzione per 100 kg di ciascuno dei prodotti di base considerati deve essere fissato per ciascun mese;

considerando che, conformemente al paragrafo 2 del suddetto articolo, per la determinazione di tale tasso, occorre tener conto in particolare:

- a) da un lato, dei costi medi di approvvigionamento sul mercato della Comunità dei prodotti di base considerati delle industrie di trasformazione e, dall'altro, dei prezzi praticati sul mercato mondiale;
- b) del livello delle restituzioni all'esportazione dei prodotti agricoli trasformati di cui all'allegato II del trattato, le cui condizioni di fabbricazione sono comparabili;
- c) della necessità di garantire uguali condizioni di concorrenza fra le industrie che utilizzano prodotti comunitari e quelle che utilizzano prodotti terzi in regime di traffico di perfezionamento attivo;

considerando che l'articolo 4, paragrafo 3, del regolamento (CEE) n. 3035/80 prevede che, per la fissazione del tasso della restituzione, viene tenuto conto, se del caso, delle restituzioni alla produzione, degli aiuti o delle altre misure di effetto equivalente che sono applicabili in tutti gli Stati membri, per quanto riguarda i prodotti di base di cui all'allegato A o i prodotti ad essi assimilati, conformemente alle disposizioni del regolamento relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore considerato; che tali restituzioni alla produzione sono concesse nelle condizioni previste dal regolamento (CEE) n. 2742/75 del Consiglio, del 29 ottobre 1975, relativo alle restituzioni alla produzione nei settori dei cereali e del riso<sup>(7)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3794/85<sup>(8)</sup>, e nel regolamento (CEE) n. 1009/86 del Consiglio, del 25 marzo 1986, che fissa le norme generali applicabili alle restituzioni alla produzione nel settore dei cereali e del riso<sup>(9)</sup>; che per l'applicazione delle disposizioni dell'articolo 4, paragrafo 3, del regolamento (CEE) n. 3035/80, occorre prendere in considerazione l'ammontare della restituzione alla produzione applicabile al prodotto in questione, a termine dei regolamenti (CEE) n. 2742/75 o (CEE) n. 1009/86 e delle loro modalità di applicazione;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i cereali,

<sup>(1)</sup> GU n. L 281 dell'11. 11. 1975, pag. 1.

<sup>(2)</sup> GU n. L 182 del 3. 7. 1987.

<sup>(3)</sup> GU n. L 166 del 25. 6. 1976, pag. 1.

<sup>(4)</sup> GU n. L 133 del 21. 5. 1986, pag. 1.

<sup>(5)</sup> GU n. L 323 del 29. 11. 1980, pag. 27.

<sup>(6)</sup> GU n. L 194 del 17. 7. 1986, pag. 1.

<sup>(7)</sup> GU n. L 281 dell'11. 11. 1975, pag. 57.

<sup>(8)</sup> GU n. L 367 del 31. 12. 1985, pag. 20.

<sup>(9)</sup> GU n. L 94 del 9. 4. 1986, pag. 6.

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

I tassi delle restituzioni applicabili ai prodotti di base che figurano nell'allegato A del regolamento (CEE) n. 3035/80 e indicati nell'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 2727/75 o nell'articolo 1, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 1418/76, esportati sotto forma di merci che figu-

rano rispettivamente nell'allegato B del regolamento (CEE) n. 2727/75 e nell'allegato B del regolamento (CEE) n. 1418/76, sono fissati come indicato in allegato.

*Articolo 2*

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, del 31 luglio 1987.

*Per la Commissione*

Manuel MARÍN

*Vicepresidente*

## ALLEGATO

del regolamento della Commissione, del 31 luglio 1987, che fissa i tassi delle restituzioni applicabili a taluni prodotti dei settori dei cereali e del riso esportati sotto forma di merci non comprese nell'allegato II del trattato

<i>(ECU/100 kg)</i>		
Numero della tariffa doganale comune	Designazione delle merci	Tasso delle restituzioni
10.01 B I	Frumento (grano) tenero e frumento segalato : — per l'industria dell'amido	11,133 (1)
	— diverso da quello per l'industria dell'amido	11,133
10.01 B II	Frumento (grano) duro	14,154
10.02	Segala	11,134
10.03	Orzo	11,393
10.04	Avena	10,151
10.05 B	Granturco (escluso il granturco ibrido destinato alla semina : — per l'industria dell'amido	14,846 (1)
	— diverso da quello per l'industria dell'amido	14,846
10.06 B I b) 1	Riso semigreggio a grani tondi	44,888
10.06 B I b) 2	Riso semigreggio a grani lunghi	46,931
10.06 B II b) 1	Riso lavorato a grani tondi	57,920
10.06 B II b) 2	Riso lavorato a grani lunghi	68,016
10.06 B III	Rotture di riso : — per l'industria dell'amido	20,502 (1)
	— diverso da quello per l'industria dell'amido	20,502
10.07 C II	Sorgo	8,270
11.01 A	Farina di frumento (grano) e di frumento segalato	13,080
11.01 B	Farina di segala	20,758
11.02 A I a)	Semole e semolini di frumento (grano) duro	21,939
11.02 A I b)	Semole e semolini di frumento tenero	13,080

(1) Nel caso d'esportazione di merci comprese nell'allegato del regolamento (CEE) n. 1009/86, questo importo deve essere ridotto dell'importo della restituzione alla produzione applicabile al prodotto in questione, ai termini dei regolamenti (CEE) n. 2742/75 e (CEE) n. 1009/86 e delle loro modalità di applicazione.

Nel caso d'esportazione di altre merci, questo importo deve essere ridotto dell'importo della restituzione alla produzione applicabile al prodotto in questione al momento dell'esportazione.

**REGOLAMENTO (CEE) N. 2344/87 DELLA COMMISSIONE****del 31 luglio 1987****che modifica le restituzioni all'esportazione dello zucchero bianco e dello zucchero greggio come tali**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto l'atto di adesione della Spagna e del Portogallo,

visto il regolamento (CEE) n. 1785/81 del Consiglio, del 30 giugno 1981, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dello zucchero<sup>(1)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 229/87<sup>(2)</sup>, in particolare l'articolo 19, paragrafo 4, seconda frase,considerando che le restituzioni applicabili all'esportazione per lo zucchero bianco e lo zucchero greggio sono state fissate dal regolamento (CEE) n. 2170/87 della Commissione<sup>(3)</sup>, modificato dal regolamento (CEE) n. 2271/87<sup>(4)</sup>;

considerando che l'applicazione delle modalità di cui al regolamento (CEE) n. 2170/87 ai dati di cui la Commissione ha conoscenza conduce a modificare le restituzioni all'esportazione, attualmente vigenti, conformemente all'allegato al presente regolamento;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per lo zucchero,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

Le restituzioni all'esportazione dei prodotti di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (CEE) n. 1785/81, come tali e non denaturati, fissate nell'allegato del regolamento (CEE) n. 2170/87 modificato, sono modificate conformemente agli importi di cui in allegato al presente regolamento.

*Articolo 2*

Il presente regolamento entra in vigore il 1° agosto 1987.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 31 luglio 1987.

*Per la Commissione*

Frans ANDRIESEN

*Vicepresidente*<sup>(1)</sup> GU n. L 177 dell'1. 7. 1981, pag. 4.<sup>(2)</sup> GU n. L 25 del 28. 1. 1987, pag. 1.<sup>(3)</sup> GU n. L 202 del 23. 7. 1987, pag. 52.<sup>(4)</sup> GU n. L 208 del 30. 7. 1987, pag. 36.

## ALLEGATO

al regolamento della Commissione, del 31 luglio 1987, che modifica le restituzioni all'esportazione dello zucchero bianco e dello zucchero greggio, come tali

(ECU)

Numero della tariffa doganale comune	Designazione delle merci	Importo della restituzione	
		per 100 kg	per 1 % di contenuto in saccarosio e per 100 kg netti del prodotto in questione
17.01	Zuccheri di barbabietole e di canna, allo stato solido:		
	A. Zuccheri bianchi; zuccheri aromatizzati o colorati:		
	I. Zuccheri bianchi:		
	(a) zuccheri canditi	46,03	
	(b) altri	45,64	
	II. Zuccheri aromatizzati o colorati		0,4603
B. Zuccheri greggi:			
II. altri:			
a) zuccheri canditi	42,34 <sup>(1)</sup>		0,4603
b) zuccheri addizionati di antiagglomeranti			
c) zuccheri greggi in imballaggio immediato non superiore a 5 kg netti di prodotto	41,19 <sup>(1)</sup>		
d) altri zuccheri greggi	<sup>(2)</sup>		

<sup>(1)</sup> Il presente importo è applicabile allo zucchero greggio che ha un rendimento del 92 %. Se il rendimento dello zucchero greggio esportato differisce dal 92 %, l'importo della restituzione applicabile è calcolato in conformità delle disposizioni dell'articolo 5, paragrafo 3, del regolamento (CEE) n. 766/68.

<sup>(2)</sup> Fissazione sospesa con il regolamento (CEE) n. 2689/85 (GU n. L 255 del 26. 9. 1985, pag. 12), modificato dal regolamento (CEE) n. 3251/85 (GU n. L 309 del 21. 11. 1985, pag. 14).

## REGOLAMENTO (CEE) N. 2345/87 DELLA COMMISSIONE

del 30 luglio 1987

che determina, per gli Stati membri, la perdita stimata di reddito, nonché l'importo stimato del premio pagabile per pecora e per capra per la campagna 1987

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1837/80 del Consiglio, del 27 giugno 1980, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore delle carni ovine e caprine<sup>(1)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 794/87<sup>(2)</sup>, in particolare l'articolo 5, paragrafo 4,

considerando che, a norma dell'articolo 5, paragrafo 1 del regolamento (CEE) n. 1837/80, è prevista la concessione di un premio per compensare un'eventuale perdita di reddito dei produttori in carni ovine e, in certe zone, di carni caprine; che tali zone sono definite nell'allegato III del regolamento (CEE) n. 1837/80 e nell'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 1065/86 della Commissione, dell'11 aprile 1986, che determina le zone di montagna nelle quali è concesso il premio ai produttori di carni caprine<sup>(3)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3519/86<sup>(4)</sup>; che l'articolo 5, paragrafo 9 del regolamento (CEE) n. 1837/80 prevede la possibilità di concedere un premio ai produttori di animali femmine della specie ovina di talune razze di montagna diversi dalle pecore che danno diritto al premio in determinate zone; che tali animali e tali zone sono definiti nell'allegato del regolamento (CEE) n. 872/84 del Consiglio, del 31 marzo 1984<sup>(5)</sup>, che stabilisce le norme generali per la concessione del premio a favore dei produttori di carni ovine, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1970/87<sup>(6)</sup>;

considerando che, in applicazione del paragrafo 4 del predetto articolo e al fine di consentire il versamento di un acconto ai produttori di carni ovine e caprine che si trovano nelle zone agricole svantaggiate, è opportuno compiere una stima della prevedibile perdita di reddito tenendo conto del prevedibile andamento dei prezzi di mercato;

considerando che, a norma dell'articolo 5, paragrafo 3 del regolamento (CEE) n. 1837/80, l'importo del premio per pecora e per regione è ottenuto applicando alla perdita di reddito di cui al paragrafo 2 un coefficiente che esprime, per ogni regione, la produzione media annua normale di carne d'agnello per pecora, espressa in 100 kg peso

carcassa; che, tuttavia, per la regione 5 la perdita di reddito deve essere diminuita della media ponderata dei premi variabili effettivamente concessi e di quelli prevedibili per il resto della campagna 1987, media ottenuta in conformità del disposto del paragrafo 6 del medesimo articolo; che anche ai sensi dell'articolo 5, paragrafo 3, l'importo del premio per capra è fissato all'80 % del premio per pecora; che ai sensi dell'articolo 5, paragrafo 9, anche l'importo del premio per gli animali femmine della specie ovina diversi dalle pecore che danno diritto al premio è stato fissato all'80 % del premio per pecora;

considerando che stante l'attuale situazione del mercato comunitario caratterizzata dal crollo dei prezzi di mercato, è opportuno, in deroga all'articolo 4, paragrafo 1 del regolamento (CEE) n. 3077/84 della Commissione<sup>(7)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1514/86<sup>(8)</sup>, che per la campagna 1987 l'acconto sia fissato al 50 % dell'importo del premio prevedibile stimato; che a norma dell'articolo 4, paragrafo 3 del suddetto regolamento, l'acconto è versato soltanto se il suo importo è pari o superiore a 1 ECU;

considerando che, conformemente all'articolo 4, paragrafo 4 del regolamento (CEE) n. 3007/84, il regolamento (CEE) n. 2545/86 della Commissione<sup>(9)</sup> non ha autorizzato gli Stati membri a versare un acconto sul premio di cui al l'articolo 5, paragrafo 5 del regolamento (CEE) n. 1837/80; che nondimeno, data l'attuale situazione dei mercati nella regione, è d'uopo, in deroga al suddetto articolo 4, paragrafo 4, autorizzare la Grecia e l'Italia a versare l'acconto sul premio di cui sopra;

considerando che nell'ambito dell'attuale situazione del bilancio comunitario è opportuno autorizzare il versamento di anticipi solo a partire dal 16 novembre 1987;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per gli ovini e caprini,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

Tra il prezzo di base e il prezzo di mercato prevedibile durante la campagna 1987 si constata una differenza per le seguenti regioni:

<sup>(1)</sup> GU n. L 183 del 16. 7. 1980, pag. 1.<sup>(2)</sup> GU n. L 79 del 21. 3. 1987, pag. 3.<sup>(3)</sup> GU n. L 97 del 12. 4. 1986, pag. 25.<sup>(4)</sup> GU n. L 325 del 20. 11. 1986, pag. 17.<sup>(5)</sup> GU n. L 90 dell'1. 4. 1984, pag. 40.<sup>(6)</sup> GU n. L 184 del 3. 7. 1987, pag. 23.<sup>(7)</sup> GU n. L 283 del 27. 10. 1984, pag. 28.<sup>(8)</sup> GU n. L 132 del 21. 5. 1986, pag. 16.<sup>(9)</sup> GU n. L 226 del 13. 8. 1986, pag. 5.

Regione	Differenza in ECU/100 kg
1	2,62
2	113,92
3	123,32
4	147,72
5	53,94
6	110,82
7	108,82

#### Articolo 2

1. L'importo stimato del premio pagabile per pecora e per regione è il seguente:

Regione	Importo stimato del premio pagabile per pecora in ECU
2	21,645
3	28,364
4	26,590
5	8,630
6	19,948
7	16,264

2. In applicazione dell'articolo 5, paragrafo 4 del regolamento (CEE) n. 1837/80, l'acconto che gli Stati membri sono autorizzati a versare ai produttori di carni ovine situati nelle zone agricole svantaggiate è fissato come segue:

Regione	Acconto del premio pagabile per pecora in ECU
2	10,868
3, di cui:	
Danimarca	14,216
Paesi Bassi	14,140
Lussemburgo	14,156
Belgio	14,156
Germania	14,255
4	13,451
5	4,291
6	9,961
7, di cui:	
Spagna	8,135
Portogallo	8,143

#### Articolo 3

1. L'importo stimato del premio pagabile per capra e per regione di cui all'allegato III del regolamento (CEE) n. 1837/80 e dell'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 1065/86 è il seguente:

Regione	Importo stimato del premio pagabile per capra in ECU
2	17,316
7	13,011

2. In applicazione dell'articolo 5, paragrafo 4 del regolamento (CEE) n. 1837/80, l'acconto che gli Stati membri sono autorizzati a versare ai produttori di carni caprine situati nelle zone agricole svantaggiate definite nel paragrafo 1 di cui sopra è fissato come segue:

Regione	Acconto del premio pagabile per capra in ECU
2	8,747
7, di cui:	
Spagna	6,521
Portogallo	6,508

#### Articolo 4

1. L'importo stimato del premio pagabile per ovini femmine diversi dalle pecore che danno diritto al premio e per regione nella zona che figura nell'allegato del regolamento (CEE) n. 872/84 è il seguente:

Regione	Importo stimato del premio pagabile per animali femmine della specie ovina diversi dalle pecore che danno diritto al premio in ECU
5	6,904

2. In applicazione dell'articolo 5, paragrafo 4 del regolamento (CEE) n. 1837/80, l'acconto che gli Stati membri sono autorizzati a versare ai produttori di animali femmine della specie ovina diversi dalle pecore che danno diritto al premio situati nelle zone agricole svantaggiate di cui al paragrafo 1 di cui sopra è fissato come segue:

Regione	Acconto del premio pagabile per animali femmine della specie ovina diversi dalle pecore che danno diritto al premio in ECU
5	3,448

#### Articolo 5

Gli acconti di cui al presente regolamento possono essere versati a partire dal 16 novembre 1987. Gli aiuti nazionali sotto forma di anticipi sul premio per pecora erogati anteriormente a tale data nel rispetto delle condizioni previste dal presente regolamento e autorizzati a norma dell'articolo 93, paragrafo 2, terzo comma del trattato CEE sono considerati come versati a norma del presente regolamento a decorrere dal 16 novembre 1987.

#### Articolo 6

In applicazione dell'articolo 5, paragrafo 4 del regolamento (CEE) n. 1837/80 e in deroga al disposto dell'articolo 4, paragrafo 4 del regolamento (CEE) n. 3007/84, gli Stati membri della regione 1 sono autorizzati a versare gli acconti versati nella regione 2 ai produttori di carni ovine, nonché ai produttori di carni caprine nelle zone indicate nell'allegato III del regolamento (CEE) n. 1837/80 e nell'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 1065/86.

#### Articolo 7

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 30 luglio 1987.

*Per la Commissione*

Frans ANDRIESEN

*Vicepresidente*

---

**NOTA DELLA COMMISSIONE****Importi differenziali nel settore dei piselli, delle fave, delle favette e dei lupini dolci**

La Commissione comunica che intende adottare misure transitorie relativamente all'applicazione del regime degli importi differenziali nel settore dei piselli, delle fave, delle favette e dei lupini dolci istituito dal regolamento (CEE) n. 1958/87 del Consiglio a partire dal 1° ottobre 1987.

Tali misure transitorie prevedono che gli importi differenziali non si applichino agli aiuti prefissati anteriormente al 1° agosto 1987 per i quantitativi identificati a partire dal 1° ottobre 1987.

---